

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 dicembre 1997 al 14 gennaio 1998)

### INDICE

ANGIUS: sul piano stralcio del Tevere (4-06346) (risp. MATTIOLI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> ) Pag. 4383	CIMMINO: sull'UNITA (4-08409) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) Pag. 4398
BESOSTRI: sul raddoppio del canale nord-ovest fino al fiume Adda (4-06343) (risp. MATTIOLI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> ) 4383	COSTA: sui lavori di pubblica utilità (4-07494) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 4400
BONATESTA: sul gioco «Carmageddon» (4-07080) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 4385	CURTO: sulle ispezioni effettuate presso le cooperative artigianali di Manduria (Taranto) (4-02582) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 4402
BORNACIN: sull'esposto presentato dal signor Raffaele Bosso e relativo ad illeciti subiti durante il servizio militare (4-04186) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 4387	D'ALESSANDRO PRISCO: sull'ampliamento del Grande raccordo anulare nel tratto tra la via Casilina e la via Appia a Roma (4-06558) (risp. BARGONE, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> ) 4404
sulla TELI spa (4-05513) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 4388	DEMASI, COZZOLINO: sulla semplificazione delle procedure per l'affidamento degli appalti (4-06668) (risp. MATTIOLI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> ) 4405
BORTOLOTTO ed altri: sulla produzione ed il commercio di sementi e piante da rimboschimento (4-04584) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i> ) 4389	DOLAZZA: sulla gestione delle procure della Repubblica nelle regioni meridionali (4-03687) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 4406
BUCCIERO: sul tribunale di sorveglianza di Bari (4-02696) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 4392	FLORINO: sull'assistenza prestata dalla signora Bianca Sorrentino alla figlia affetta da sindrome di Rett (4-03803) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 4409
CARCARINO ed altri: sulla Ala spa (4-05119) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 4395	FUSILLO: sui piani di sviluppo delle aziende (4-04080) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i> ) 4410
CECCATO: sull'istituzione della sede dell'INAIL di Bassano del Grappa (4-07192) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 4397	

GAMBINI: sull'Azienda municipalizzata per l'igiene ambientale di Rimini (4-03045) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	Pag. 4412	MURINEDDU ed altri: sugli aiuti al settore zootecnico (4-05843) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i> )	Pag. 4435
GRILLO: sul risanamento di Reggio Calabria (4-05181) (risp. BARGONE, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> )	4414	PALOMBO: sul mercato delle locazioni (4-04652) (risp. MATTIOLI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> )	4437
GUBERT: sulla soppressione del distretto notarile di Fiera di Primiero (Trento) (4-07805) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	4416	sulle fognature urbane (4-06206) (risp. MATTIOLI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> )	4439
LAURO: sull'assegno di mantenimento dovuto dal signor Renato Del Sole alla ex moglie (4-07895) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	4418	PEDRIZZI: sugli ispettori del lavoro (4-07099) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	4441
LORETO: sulla prevenzione degli incendi boschivi (4-08182) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i> )	4419	PEDRIZZI, BONATESTA: sull'ANMIL (4-05878) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	4442
sulla paventata chiusura della stazione forestale di Martina Franca (Taranto) (4-08184) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i> )	4420	PETTINATO: sull'incidente automobilistico occorso al signor Percolla (4-02774) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	4445
MANZI, MARCHETTI: sulla Acciaieria Mandelli spa di Collegno (Torino) (4-01446) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	4421	PETTINATO ed altri: sulla mancata scarcerazione di Salvatore Ferraro (4-08239) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	4446
MARINO: sui finanziamenti del Fondo sociale europeo (4-05950) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	4422	PIERONI: sulla regolamentazione della pesca (4-06392) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i> )	4447
MARRI: sul santuario di San Francesco in località Chiusi della Verna (Arezzo) (4-04302) (risp. MATTIOLI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> )	4425	RIGO: sulla riassegnazione delle frequenze della fallita emittente televisiva romana GBR (4-00120) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	4448
sulla soppressione delle ATER (4-05858) (risp. MATTIOLI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> )	4427	RUSSO SPENA: sulla riassegnazione delle frequenze della fallita emittente televisiva romana GBR (4-00117) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	4450
MILIO: sull'ospedale psichiatrico di Agrigento (4-03597) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	4428	SELLA DI MONTELUCE: sull'accesso al Corpo forestale dello Stato (4-07000) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i> )	4452
MONTAGNINO: sugli interventi edilizi nel comune di Caltanissetta (4-06175) (risp. MATTIOLI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> )	4430	SERENA: sulla cooperazione allo sviluppo (4-06335) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	4454
MULAS: sulla Polisportiva Matera (4-07445) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> )	4432	sui «progetti di azione positiva» (4-07361) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	4459
MULAS ed altri: sull'indennità di esproprio (4-05292) (risp. MATTIOLI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> )	4433	TURINI: sull'autostrada Livorno-Civitavecchia (4-06117) (risp. BARGONE, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> )	4461
		VEDOVATO: sul risanamento idrogeologico del fiume Toce (4-06784) (risp. MATTIOLI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> )	4465
		VERALDI: sull'accentramento dei presidi della Telecom (4-04467) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	4466

14 GENNAIO 1998

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 60

WILDE: sulla Federazione italiana aerobica e fitness (4-05222) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*)  
Pag. 4468

ZILIO ed altri: sulla selezione per il personale di secondo livello nell'Ente poste (4-05266) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*)  
Pag. 4473



ANGIUS. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* –  
Premesso:

che il comune di Monterotondo (Roma) ormai da cinque anni attende di poter essere dotato di una regolamentazione certa delle aree esondabili ricadenti sul suo territorio che riguardano un'area residenziale abitata da circa 10.000 dei 32.000 residenti e di tutte le aree industriali e di sviluppo del comune medesimo;

che tale situazione ha creato una stasi delle attività edilizie, una caduta degli investimenti pubblici e privati e dell'occupazione dell'intera zona, dovuta al blocco del rilascio delle concessioni edilizie e di ogni piano urbanistico;

che a causa di ciò si è aperto un contenzioso con i proprietari delle aree tutte edificabili sulla base del piano regolatore regionale del 1976 tuttora vigente, con richieste di risarcimenti per miliardi nei confronti dello Stato, della regione e del comune;

che si è ancora in attesa della approvazione, da parte del comitato istituzionale del Ministero, del piano stralcio del Bacino del fiume Tevere, pur essendo stato ormai definito da tempo e dotato di tutti i pareri favorevoli di rito,

poichè ulteriori ritardi sarebbero incompatibili e ingiustificati, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di attivarsi per una rapida e conclusiva approvazione del «piano stralcio del fiume Tevere», interessante il comune di Monterotondo.

(4-06346)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'Autorità di bacino del fiume Tevere ha comunicato che in data 3 luglio 1997 il Comitato Istituzionale della stessa autorità ha adottato in via definitiva il piano stralcio del Tevere da Orte a Castel Giubileo.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*

MATTIOLI

(18 dicembre 1997)

---

BESOSTRI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il quotidiano milanese «Il Corriere della sera» nella edizione del 10 giugno 1997 alla pagina 51 – cronaca provinciale – ha pubblicato la seguente dichiarazione dell'assessore provinciale Alfredo Novarini:

«Ho scoperto che a Parma sono fermi 40 miliardi che erano stati destinati al raddoppio del canale di nord-ovest (da 40 a 80 chilometri) fino all'Adda (*omissis*)... la convenzione con il Magistrato del Po per la gestione dello scolmatore (*i.e.* il canale di cui sopra) è scaduta e non si capisce quali decisioni vogliano prendere a Parma (*omissis*)»;

che la campagna padana irrigua è afflitta da alcuni mesi da una grave siccità, mentre i centri urbani di Milano e dintorni subiscono gravissime conseguenze, ai danni di edifici e infrastrutture private e pubbliche, provocate da un forte e continuo innalzamento della falda freatica;

che la dispersione delle risorse idriche determina un grave danno ambientale e necessitano quindi radicali interventi di razionalizzazione del regime delle acque pubbliche e in particolare il convogliamento delle acque di piena anche verso la parte orientale della provincia di Milano attraverso il prolungamento del canale scolmatore, che serve attualmente soltanto la parte nord-occidentale,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per verificare i fatti denunciati dall'amministrazione provinciale milanese, le eventuali responsabilità per i ritardi connessi, i provvedimenti atti a sbloccare il finanziamento e la costruzione del tratto in direzione nord-est del canale scolmatore;

se i Ministri in indirizzo non ritengano giunto il momento di localizzare in modo definitivo il termine del canale già denominato Milano-Cremona-Po ad est del fiume Adda, al fine di evitare costose opere di scavalco del fiume a forte impatto ambientale, coordinando altresì l'azione degli enti locali e nazionali interessati per la definizione di un piano delle infrastrutture necessarie al pieno funzionamento del suddetto terminale, in modo da utilizzare le risorse finanziarie che si dovessero liberare a seguito delle azioni sopra descritte e alla ottimizzazione del regime delle acque dell'area milanese e lodigiana, in funzione delle esigenze dell'agricoltura e della tutela ambientale dei centri urbani e delle zone rurali.

(4-06343)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, il Magistrato per il Po di Parma ha comunicato che, a seguito di voto del Comitato tecnico amministrativo, in data 16 luglio 1997, sono in corso intese con la provincia di Milano per la concessione di costruzione e la gestione delle opere relative al canale scolmatore di Nord-Ovest, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 109 del 1994, previo accordo di programma con l'Autorità di bacino, la regione Lombardia ed il comune di Milano; i fondi oggetto dell'atto ispettivo ammontano a lire 20 miliardi, inseriti nel PS 45, approvato con delibera n. 21 del 24 giugno 1996, annualità 1998-2000.

Al riguardo, l'Autorità di bacino del fiume Po ha precisato che, mentre l'intervento sopra descritto riguarda la difesa dei centri abitati

posti immediatamente a nord della città di Milano dagli effetti di eventi di piena, caratterizzati da tempi di ritorno assai brevi a causa dell'insufficienza dell'intero corso vallivo del torrente Seveso, i problemi dell'innalzamento della falda interessano gran parte della provincia di Milano e le propaggini della provincia di Varese.

Tali problemi sono conseguenti ad una ampia serie di concause fra le quali assume importanza determinante la modificazione dell'utilizzazione delle acque di falda; dal mese di febbraio, con il coordinamento della Provincia e l'interessamento degli enti coinvolti sia a livello centrale che periferico, è operativo un gruppo di lavoro per l'esame del fenomeno e l'individuazione sia di interventi di pronta praticabilità che di iniziative a medio e lungo termine.

Per ciò che concerne la difesa idraulica, il predetto Istituto ha già siglato un accordo di programma con la regione Lombardia, con la provincia ed il comune di Milano; in considerazione della complessità delle cause, del valore sociale ed economico delle strutture interessate e della gravità degli effetti prodotti, ha ritenuto che la problematica non potesse essere affrontata con soluzioni tampone ed ha richiesto di programmare iniziative strategiche di pianificazione delle risorse idriche, con strumenti e criteri di intervento da attivare nel medio periodo a valle di approfondimenti conoscitivi sul bilancio delle acque di falda e di superficie.

L'Autorità suindicata ha infine richiesto che eventuali interventi da predisporre in via d'urgenza debbano comunque integrarsi con le esigenze di difesa idraulica dalle piene, di gravità non secondaria per l'area in questione.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*

MATTIOLI

(18 dicembre 1997)

---

BONATESTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che l'Italia ha importato dalla Gran Bretagna un nuovo gioco che si chiama «Carmageddon»;

che nel gioco vince chi investe il maggior numero di pedoni e di animali che incontra sul proprio percorso;

che nel prospetto illustrativo allegato al *videogame* si legge: «è un gioco realista che prende allo stomaco: scontri, sbriciolamenti di vetture, fiamme, sbandamenti e salti. Il tutto in una gloriosa tridimensionalità», e ancora, «Dovreste pensarci due volte prima di lasciarlo nelle mani di bambini piccoli e di persone con una mentalità instabile e con problemi di nervi»;

che gli stessi autori del gioco hanno avvertito che «Carmageddon» è un gioco molto violento, specificando che non è importante arrivare primi, ma fare più danni possibili alle altre vetture e ai passanti;

che la stessa casa costruttrice ha, peraltro, precisato: «Non ci sono scuse da fare per l'esplicita natura del gioco, perchè noi non crediamo che in esso ci sia qualcosa di sbagliato»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il gioco non sia da ritenersi altamente diseducativo;

se non si ritenga che la sua diffusione costituisca una violazione di carattere penale;

se non si ritenga di dover adottare iniziative volte ad un maggior controllo dei giochi e, in particolare, dei *videogames* immessi sul mercato, considerati i danni soprattutto psicologici che essi possono arrecare a coloro i quali ne fanno uso.

(4-07080)

(16 luglio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa all'importazione e diffusione del video-gioco «Carmageddon», il cui scopo consiste nell'investimento del maggior numero di pedoni e animali incontrati durante il percorso, si osserva quanto segue.

I comportamenti sono in astratto riconducibili – eventualmente a titolo di concorso – nell'ambito del delitto di istigazione a delinquere o, *rectius*, in quello di apologia di delitti, entrambi previsti dall'articolo 414 del codice penale. In assenza di specifiche pronunce in tal senso, non potrebbe essere escluso a priori tale orientamento (di rigore), atteso che secondo giurisprudenza e dottrina unanimi, non occorre l'espressa indicazione del titolo di reato; «la istigazione a delinquere è sinonimo di eccitamento in altri a compiere determinati fatti delittuosi e, quale reato a forma libera, può esser posta in essere in vari modi (con rappresentazione visiva, con lo scritto, con la parola eccetera) purchè diretti alla perpetrazione di reati previsti dal sistema penale vigente» (Cass. n. 00347 del 30 settembre 1971 in CED 119130); condizione ai fini dell'ipotizzabilità dell'apologia di delitti è che le manifestazioni di pensiero sul fatto delittuoso «siano tali, per la loro forza di suggestione e di persuasione, da poter stimolare la commissione di altri delitti del genere di quello oggetto dell'apologia» (26 settembre 1988, in *Giust. Pen.*, 1989, 582).

Non consta l'esistenza di disegni o di proposte di legge volti alla – pure auspicabile – regolamentazione dell'immissione di *videogames* sul mercato.

Interessa soltanto marginalmente l'oggetto dell'interrogazione il testo unificato dei disegni di legge nn. 1496 (presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'interno, col Ministro di grazia e giustizia e col Ministero delle finanze) e 2157-A (di iniziativa dei senatori Centaro ed altri), in materia di violazione del diritto d'autore e contrasto al fenomeno della pirateria audiovisiva, attualmente presso la Commissione giustizia del Senato in sede deliberante; con esso dovrebbe probabilmente coordinarsi un'eventuale iniziativa logistica in tema di videogiochi.

La questione sollevata dall'interrogante è ora all'attenzione dei competenti servizi ministeriali e viene seguita con la dovuta attenzione.



Si fa inoltre presente che una (sebbene indiretta e limitata) forma di controllo potrebbe essere realizzata attraverso l'istituzione di un registro dei gestori di apparecchi automatici da trattenimento e da gioco di abilità a premio, proposta in alcune iniziative legislative parlamentari – attualmente all'esame della Camera – le quali, per tal via, intendono assicurare la possibilità di una verifica sulle «specifiche qualità di carattere morale e tecnico» degli operatori del settore (così, rel. prop. n. 1154/C: Pecoraro Scanio ed altri; sul medesimo oggetto: prop. n. 1163/C: Carli, Aloisio, Buglio, Labate; prop. n. 1887/C: Gerardini; prop. n. 1303/C: Gasparri, La Russa).

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(18 dicembre 1997)

---

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, il sostituto procuratore militare della Repubblica di Roma, dottor Giovanni Barone, con suo provvedimento del 12 agosto 1996 – dopo aver valutato «atti non costituenti notizia di reato militare» quelli relativi all'esposto presentato dal signor Raffaele Bosso, circa presunti illeciti subiti durante il servizio militare di leva, in relazione ad infermità contratte per causa di servizio e ricoveri in ospedali civili e militari – disponeva la «trasmissione di copia degli atti, per quanto di eventuale competenza, alle procure della Repubblica presso i tribunali di Chieti, Ascoli Piceno e Genova»;

che in detto esposto il signor Bosso lamenta e documenta lesioni gravi e permanenti, dovute probabilmente ad omissioni ed abusi subiti presso il proprio reparto in Ascoli Piceno nonché presso gli ospedali militari di Chieti e Genova, tali da rendergli impossibile una vita normale così come una normale attività lavorativa;

che, sempre secondo quanto risulta all'interrogante, il citato sostituto procuratore militare della Repubblica di Roma, nel provvedimento di trasmissione, scrive che i fatti denunciati dal signor Bosso debbono essere valutati sotto il profilo dell'eventuale sussistenza di «reati comuni ex articoli 328 del codice penale (omissione di atti d'ufficio) e 590 (lesioni colpose)»;

l'interrogante chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei provvedimenti che sono stati assunti dalle autorità giudiziarie competenti.

(4-04186)

(12 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si comunicano le seguenti informazioni, pervenute a questo Ministero dalle autorità giudiziarie interpellate.

In seguito alla trasmissione, da parte della Procura militare della Repubblica di Roma, degli atti relativi all'esporto presentato dal signor Bosso Raffaele, sono stati iscritti i procedimenti:

n. 302/96 mod. 45, alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Ascoli Piceno (data iscrizione 19 agosto 1996);

n. 852/96 mod. 45 + 1005/96 (tramesso dalla Procura presso il tribunale di Genova) alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Chieti (data iscrizione 17 agosto 1996).

Non essendo emerse ipotesi di reato in entrambi i detti procedimenti, gli stessi sono stati archiviati, rispettivamente, con decreto del GIP presso il tribunale di Chieti in data 13 novembre 1996 e con decreto del GIP presso il tribunale di Ascoli Piceno in data 8 marzo 1997.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
FLICK

(20 dicembre 1997)

---

BORNACIN. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la società TELI spa è appaltatrice di servizi dalla Telecom spa;

che in data 14 aprile 1997 si è conclusa la procedura per la riduzione del personale in base alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

che contestualmente 23 lavoratori hanno ricevuto lettera e telegramma di messa in mobilità ed il totale previsto entro i prossimi 120 giorni è di 45 unità;

che la TELI spa ha al momento 91 dipendenti a Genova e sedi a Savona, La Spezia, Bari e Siracusa;

che per lo scavo e la preparazione dei percorsi in fibra ottica tale società ha recentemente acquistato ordini pari a 705 miliardi;

che per i lavori nella zona di Genova, la TELI utilizza attualmente personale proveniente dalle sedi di Savona e La Spezia, dove il lavoro è minore ed il costo degli stessi lavoratori è sensibilmente inferiore a quello dei dipendenti genovesi,

si chiede di sapere se, alla luce delle nuove commesse acquisite, i Ministri in indirizzo ritengano effettivamente giustificata la messa in mobilità di 45 dipendenti, ed in particolare se la procedura seguita dall'azienda in tutta questa vicenda risulti essere pienamente rispondente ai criteri fissati dalle leggi che tutelano i diritti dei lavoratori.

(4-05513)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, le indagini esperite dalla Direzione provinciale del lavoro di Genova - Servizio politiche del lavoro, hanno evidenziato quanto segue.

La Ditta TELI spa ha avviato, con nota pervenuta in data 31 gennaio 1997, la procedura per la messa in mobilità di 20 dipendenti.

Successivamente la Società, con lettera pervenuta il 13 febbraio 1997, comunicava la necessità di dover aumentare a 45 unità il numero dei lavoratori da porre in mobilità.

Poichè la legge n. 223 del 1991 non prevede che in corso di procedura possa essere aumentato il numero degli esuberanti, veniva revocata la procedura relativa alla prima comunicazione ed i termini venivano fatti decorrere *ex novo* dal giorno successivo alla seconda comunicazione.

In data 4 aprile 1997, presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Genova, la procedura veniva chiusa con un verbale di mancato accordo sulla proposta aziendale di riduzione degli esuberanti da 45 a 35 unità ed incentivazione all'esodo nella misura di lire 4.000.000 per i licenziati.

Si rappresenta, infine, che, ad oggi, sono stati inseriti nelle liste di mobilità, *ex lege* n. 223 del 1991, 28 lavoratori.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(16 dicembre 1997)

---

BORTOLOTTI, SARTO, PETTINATO, PIERONI, LUBRANO di RICCO, CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, DE LUCA Athos, CARELLA. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che la flora italiana nel contesto europeo è eccezionalmente ricca di specie e la grande varietà di ambienti ha favorito un elevato grado di differenziazione sottospecifica;

che l'Italia è la nazione europea con più elevato grado di diversità biologica (biodiversità) della flora forestale indigena;

che negli ultimi decenni il manto forestale è in netta espansione per la ricolonizzazione spontanea di terreni marginali abbandonati dall'agricoltura e per volontà diretta dell'uomo (rimboschimento);

che da alcuni anni in tutta Europa il rimboschimento di terreni agricoli è favorito ed incentivato (regolamento CEE n. 2080/92) e che solo in Italia nel periodo 1994-97 si prevede che verranno rimboschiti 230.000 ettari di terreno;

che le specie arboree ed arbustive indigene sono sempre più impiegate in contesti extraforestali, quali la forestazione urbana, la ricostruzione di siepi campestri, filari, frangiventi nei territori rurali, il recupero di ambienti degradati (cave, discariche), e finanche nell'arredo verde urbano;

che la domanda di piantine e di altri materiali vivaistici forestali negli ultimi anni è notevolmente cresciuta ed è oggi costituita, soprattutto, da richieste di nuovo tipo legate alle azioni di rimboschimento dei terreni agricoli e di riqualificazione ambientale;

che la vivaistica forestale italiana si è trovata impreparata e non è riuscita a far fronte ed a soddisfare la nuova crescente domanda, inne-

scando per la prima volta nella storia forestale italiana un rilevante flusso di importazione di piantine dall'estero;

che la legislazione in tema di produzione e commercio di materiali forestali vigente in Italia e nell'Unione europea è oggi inadeguata e non in grado di impedire i fenomeni di inquinamento genetico, gravemente accentuati dall'importazione di ingenti quantitativi di semi e di piantine di origine sconosciuta,

si chiede di sapere:

quali misure si intenda predisporre per evitare che il positivo processo di rimboschimento dei terreni agricoli marginali e di riqualificazione ambientale di vaste aree del paese provochi dei gravi fenomeni di inquinamento genetico;

quali provvedimenti, in particolare, si intenda prendere sul fronte della produzione dei materiali vivaistici e su quello della legislazione relativa alla produzione ed alla commercializzazione delle piantine forestali, sul modello di quanto ad esempio già positivamente definito dalla regione Veneto con la legge n. 33 del 1995;

quali azioni si intenda portare avanti per rilanciare in tutto il paese la vivaistica forestale pubblica accorpendo ed ammodernando i vivai;

come si intenda favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità privata nel campo della vivaistica forestale;

se non si ritenga opportuna una revisione della legislazione comunitaria, nazionale e regionale relativa alla produzione e commercializzazione dei materiali di propagazione forestale al fine di garantire che in ogni impianto venga favorito l'impiego di piantine di origine conosciuta con prevalenza di quelle locali;

se si intenda favorire la creazione di un fondo per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale mediante la cooperazione dei produttori, degli utilizzatori, degli organismi statali e regionali, dei centri vivaistici e delle università.

(4-04584)

(5 marzo 1997)

RISPOSTA. - Si premette che, in base all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione del commercio di sementi e di piante da rimboschimento, sono delegate alle Regioni ad eccezione degli aspetti relativi all'importazione ed esportazione di materiale forestale di propagazione e al controllo sull'osservanza delle disposizioni della legge n. 269 stessa.

Con l'obiettivo di attuare quanto disposto dal suddetto articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, questa Amministrazione ha predisposto uno schema di regolamento recante la disciplina delle competenze regionali in materia di boschi da seme e di commercializzazione dei cloni di pioppo.

Tale schema di regolamento, già approvato dalla Conferenza Stato-regioni e dal Consiglio di Stato, sta per terminare l'iter procedurale

per l'emanazione, che consentirà alle Regioni il conseguimento di un elevato grado di autonomia nella selezione di popolamenti forestali locali da destinare alla produzione di materiale riproduttivo di origine conosciuta.

Le regioni potranno, quindi, con proprie normative, definire le specie di cui regolamentare la provenienza genetica e la produzione vivaistica in funzione delle caratteristiche ambientali del loro territorio, nel rispetto delle norme statali che, attualmente, riguardano le specie elencate nell'allegato A della citata legge n. 269 del 1973.

Tutto ciò premesso, in merito agli specifici quesiti posti, si rappresenta quanto segue.

I provvedimenti da adottare per evitare che il recente processo di rimboschimento avvenuto a carico dei terreni agricoli marginali e, più in generale, quello di riqualificazione ambientale di vaste aree del Paese provochino fenomeni di inquinamento genetico sono di esclusiva competenza delle singole regioni. Come infatti già sopra indicato, la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante da rimboschimento è materia delegata alle regioni, sulla quale lo Stato conserva esclusivamente funzioni di coordinamento.

I provvedimenti in materia di produzione dei materiali vivaistici e di produzione e commercializzazione delle piantine forestali sono già inseriti nel citato schema di regolamento che disciplina le competenze regionali in materia di boschi da seme e di commercializzazione dei cloni di pioppo.

Anche per quanto riguarda le azioni da intraprendere per rilanciare la vivaistica forestale pubblica, eventualmente accorpando ed ammodernando i vivai, la competenza spetta alle Regioni.

Quanto allo sviluppo dell'imprenditorialità privata nel campo della vivaistica forestale, si osserva che tale attività, finalizzata essenzialmente all'arboricoltura da legno, oltre che all'arredo urbano, gode oggi di ampi spazi e della possibilità di beneficiare di finanziamenti regionali e/o comunitari.

Per quel che concerne la richiesta di modifiche normative, si informa che, in ambito comunitario, è in corso di revisione, con la partecipazione anche di rappresentanti del Ministero, l'intera disciplina concernente il materiale forestale di propagazione.

L'approvazione di un nuovo testo, che armonizzi e aggiorni le Direttive di settore nn. 66/404 e 71/161, è prevista in tempi brevi.

Per la revisione della normativa nazionale, si ritiene opportuno quindi attendere la nuova Direttiva e l'ultimazione dei lavori di revisione dello schema sul commercio del materiale di riproduzione, in fase di ultimazione presso l'OCSE.

Si conviene, infine, sull'opportunità della creazione di un fondo per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale, amministrato dall'Autorità responsabile della attività di coordinamento e controllo sul materiale di propagazione forestale, che potrà avvalersi della collaborazione delle altre Amministrazioni competenti nella materia.

*Il Ministro per le politiche agricole*

PINTO

(29 dicembre 1997)

BUCCIERO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che sul periodico «Giustizia Giusta» dell'ottobre 1996 è apparsa la lettera che qui si trascrive integralmente:

«Il Tribunale di Sorveglianza di Bari ed i suoi magistrati organo costituito per aiutare i detenuti, affinché possano un giorno reinserirsi nella società, si è trasformato negli ultimi tempi in Tribunale di inquisizione, i quali Magistrati invece di alleviare le pene a noi detenuti, sembrano essere stati messi lì apposta per torturarci allungando il più possibile la nostra detenzione.

Questo Tribunale di Sorveglianza di Bari, da tempo non applica più la legge, non concedendo i vari benefici che la stessa prevede, quali: – affidamento al servizio sociale, pochi permessi premiali, pochissimi i casi di semilibertà, ed infine raramente concede il beneficio della liberazione anticipata. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, è l'unico in Italia a memoria di detenuto, (diversi di noi hanno girato molte carceri d'Italia) che non concede i vari benefici, e soprattutto il beneficio della liberazione anticipata, senza parlare poi dei tempi lunghissimi di fissazione del giorno del Consiglio che il più delle volte, supera i quattro ed anche cinque mesi.

Questa non è Giustizia con la «G» maiuscola questi magistrati non sono dei buoni giudici e non sono affatto onesti, possibile che nessuno intervenga, che nessuno si ribelli a queste ingiustizie, cambiamoli questi magistrati prima che sia troppo tardi, prima che qualcuno di noi s'impicchi.

Qui nel carcere di Trani gli unici o quei pochi ai quali sono stati concessi benefici, sono stati quei detenuti che hanno potuto permettersi il lusso di pagare avvocati di prestigio, mentre noi altri poveri diavoli, anche se meritevoli di questi benefici, siamo stati ignorati da questo Tribunale di Sorveglianza di Bari.

Per non parlare poi del magistrato di Sorveglianza addetto al carcere di Trani, la Dottoressa Lidia Deiure, noi detenuto pensiamo sia una fantasma, la sua latitanza ha raggiunto livelli impossibili; proveremo quanto sinora esposto a riguardo dal Tribunale di Sorveglianza di Bari ed al magistrato Deiure, potremmo citare decine e decine di casi ma ne esporremo solo qualcuno.

Detenuto Diaferia Felice con una pena di circa 5 anni da espiare, ormai qui nel carcere di Trani da 17 mesi, più volte ha richiesto un colloquio con il magistrato di sorveglianza Dottoressa Deiure, ma ad oggi il magistrato non si è fatto vivo, lo stesso si dica per il detenuto Russo Giancarlo, pena da scontare 9 mesi, sono 6 mesi, che chiede della Dottoressa Deiure ma di lei neanche l'ombra.

Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, al detenuto Seccia Tommaso con una pena di 24 mesi da espiare, (18 dei quali già espiati) il Seccia ha richiesto con varie istanze la trattazione della sua liberazione anticipata (il Seccia è alla sua prima pena detentiva) dal suo ingresso in carcere, svolge un lavoro importante, è idraulico lavoro molto apprezzato anche fuori da queste mura, è un detenuto modello ed il suo comportamento è stato sempre irreprensibile, quindi meritevole dei benefici previsti dalla legge, ebbene il Tribunale di Sorveglianza di Bari, se gli

avesse fissato in tempo il giorno della trattazione del consiglio per liberazione anticipata, (per ogni semestre di 45 giorni di abbuono) e se gli fosse stato concesso tale beneficio, questi sarebbe già libero dal 7 agosto 1996.

Purtroppo gli hanno fissato il consiglio per il 23 settembre 1996 e non vi è certezza alcuna che questi novelli «Torquemada» del Tribunale di sorveglianza di Bari, facciano il loro dovere concedendo al detenuto modello Seccia il meritato beneficio. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, al detenuto Russo Giancarlo, con una pena di 9 mesi da espiare, (per emissione di assegni a vuoto) reato di lieve entità, si è visto negare l'affidamento al Servizio Sociale, e ad oggi con 6 mesi già espiati, gli sono state rifiutate 3 richieste di permesso premiale.

Al detenuto Moretti Pasquale invece, (difeso dal noto e bravo penalista barese l'avvocato Lombardi Piola) con una pena di 2 anni e 11 mesi per falso, truffa, ed emissione di assegni a vuoto (reato più grave e pena più grande di quella del Russo) il Tribunale di Sorveglianza di Bari, dopo appena 3 mesi ha concesso al Moretti il beneficio dell'affidamento al Servizio sociale. Per entrambi il Russo ed il Moretti, la richiesta di affidamento al Servizio Sociale è stata fatta dalle rispettive mogli, titolari di attività commerciali, fermo restando che noi tutti detenuti del Carabinieri di Trani siamo contenti che al Moretti sia stato concesso il beneficio teniamo però a far notare la disparità di trattamento veramente ingiusta, ma la legge non è uguale per tutti? Molti di noi ancora ricordano i tempi in cui il Tribunale di Sorveglianza di Bari era retto da magistrati giusti ed onesti, quali i magistrati Noviello, Gabrieli, Tomasicchio, Ancona, allora sì che la Giustizia funzionava; ricordiamo con rispetto e stima tali magistrati e ci auguriamo di averne gli uguali in un futuro immediato. A questo proposito chiediamo al Ministero di grazia e giustizia, al Plenum del consiglio Superiore della Magistratura un'ispezione al Tribunale di Sorveglianza di Bari, affinché venga fatta chiarezza, e s'instauri la Giustizia vera alla quale noi detenuti del carcere di Trani crediamo ancora.

Trani, 4 settembre 1996 Distinti saluti i detenuti della sezione comuni del C.C. di Trani. (seguono le firme di 92 detenuti)»,

si chiede di sapere se il Ministro ritenga o meno di ordinare una immediata ispezione onde accertare i fatti lamentati nonchè le condizioni di detenzione nel carcere di Trani che, secondo quanto risulta all'interrogante, sono pessime e certamente non rispettano il dettato dell'articolo 27 della Carta Costituzionale che, per chi non lo ricorda, così recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ...».

(4-02696)

(31 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite dal Presidente della Corte di appello di Bari e dal competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si comunica quanto segue.

Possono ritenersi sostanzialmente infondate le doglianze espresse dai detenuti presso la Casa circondariale di Trani riguardo al comportamento della dottoressa Lydia Deiure, magistrato in servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Bari.

Risulta, invero, che il predetto magistrato si è sempre recato in carcere per svolgervi la prescritta attività di vigilanza – salvo che per un periodo di aspettativa, fruito per motivi di salute – concedendo i colloqui a tutti i detenuti che ne avessero fatto regolare richiesta.

I detenuti Felice Diaferia e Giancarlo Russo non vennero sentiti unicamente perchè i loro nomi non erano stati annotati negli appositi registri: ciò la dottoressa Deiure avrebbe fatto constatare personalmente al Russo nel mese di settembre 1996, quando il predetto venne ammesso al colloquio con il magistrato perchè risultava – finalmente – averne fatto richiesta.

Circa i rilievi attinenti al merito delle ordinanze emesse dal Tribunale di sorveglianza di Bari in data 23 settembre e 28 ottobre 1996 (estensore dottoressa Deiure), in relazione alle istanze di riduzione di pena per la liberazione anticipata presentate, rispettivamente, dai detenuti Tommaso Seccia e Giancarlo Russo, non si ritiene di dover ravvisare nessuna delle ipotesi – quali l'abnormità dell'atto, la macroscopica violazione di legge ovvero l'attività finalizzata a perseguire scopi estranei a quelli di giustizia – che, in deroga al principio di insindacabilità dell'attività giurisdizionale in sede amministrativa, consentano valutazioni di natura disciplinare.

Per quanto concerne la parte dell'interrogazione attinente alle modalità di attuazione dell'aspetto trattamentale presso la Casa circondariale di Trani, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha fornito le seguenti informazioni.

Pur tenendo conto delle notevoli difficoltà gestionali derivanti dal fenomeno del sovraffollamento, comune, peraltro, alla maggior parte degli istituti penitenziari italiani, sono stati, in primo luogo, effettuati numerosi interventi migliorativi delle condizioni della struttura.

Sono state, inoltre, potenziate le iniziative del volontariato e attivati i corsi di scuola elementare e media, corsi professionali per elettricisti, falegnami, operatori di *personal computers* e ortocultori.

Va, poi, considerato che nel corso del 1996, su una popolazione di 399 detenuti, 60 hanno fruito di liberazione anticipata, 20 sono stati affidati in prova al servizio sociale, 14 i semiliberi.

Sono stati concessi 64 permessi e 7 detenzioni domiciliari.

Sempre nel corso del 1996 risultano concessi economici a detenuti particolarmente impegnati nel lavoro.

Alla luce dei dati acquisiti, sembra di poter escludere che vi sia stata colpevole inerzia da parte degli operatori penitenziari della Casa circondariale di Trani addetti al trattamento, ancorchè debba auspicarsi una sempre maggiore valorizzazione di questo essenziale strumento rieducativo.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(20 dicembre 1997)



CARCARINO, SALVATO, MARINO, RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la «Ala» spa con sede nel comune di Pollena Trocchia (Napoli), azienda specializzata nella produzione di lucchetti e serrature che attualmente si avvale di un organico di 32 unità lavorative, in data 13 febbraio 1997 ha dato corso alla procedura di mobilità di nove lavoratori, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991;

che le ragioni che hanno determinato tali scelte «... sono da individuarsi sia nella grave crisi di mercato che ha determinato la perdita definitiva di commesse sul mercato nazionale» che dalla perdita di competitività dei prodotti dell'azienda con quelli importati dai paesi dell'estremo oriente;

che la «Ala» è un'azienda che nel settore vanta una storia prestigiosa che attraversa gli ultimi 50 anni, con un ciclo produttivo quasi del tutto automatizzato che, nella fase immediatamente precedente all'attuale crisi di mercato, contava su un organico di 50 addetti ed un *export* pari al 25 per cento del fatturato, coprendo sia i paesi del Mediterraneo che il continente americano;

che il giorno 25 febbraio 1997 presso l'Unione industriali di Napoli si è svolto un incontro tra le parti nel corso del quale la direzione della società «Ala» ha confermato la necessità di dar corso alla procedura di riduzione del personale e messa in mobilità nei confronti di nove lavoratori mentre le organizzazioni sindacali (FIOM, CGIL, FIM CISL, UILM UIL, UGL) pur opponendosi fermamente ai licenziamenti hanno dichiarato ampia disponibilità «... per ricercare tutte le soluzioni ed eventualmente le misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale ed evitare i licenziamenti succitati...»;

che in un incontro con i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Pollena Trocchia, del 27 febbraio 1997 «... il rappresentante della ditta «Ala» si è dichiarato disponibile a ricercare soluzioni alternative al licenziamento ed allo scopo si è formato un gruppo di lavoro composto da rappresentanti sindacali e dell'azienda...»; allo stato non risulta che il gruppo di lavoro stesso abbia elaborato ipotesi di soluzione della vertenza in atto;

che, nel corso di un ulteriore incontro svoltosi presso l'Unione degli industriali di Napoli il 10 marzo 1997, la direzione della società «Ala» ha confermato ancora una volta la necessità di dare corso alla richiamata procedura di riduzione del personale e messa in mobilità nei confronti di nove lavoratori;

che i lavoratori dell'azienda sono riuniti in assemblea permanente, dal 21 marzo 1997, e che il sindaco del comune di Pollena Trocchia, dottor Andrea Ammendola, ha richiesto un urgente incontro al prefetto di Napoli «...al fine di definire la vertenza in atto»;

che lo scorso 25 marzo, presso la direzione provinciale del lavoro, si è svolto un nuovo incontro tra le parti che, valutate le difficoltà di pervenire ad una intesa, hanno convenuto sull'opportunità di aggiornare l'incontro a martedì 8 aprile 1997 (giorno in cui scadono i tempi previsti dalle attuali procedure per la ricerca di

una intesa), anche alla luce della convocazione del prefetto prevista per il 4 aprile 1997,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative si intenda adottare per favorire ogni possibile intesa tra azienda ed organizzazioni sindacali che scongiuri le procedure di riduzione del personale e messa in mobilità di nove lavoratori, anche facendo ricorso ad un eventuale contratto di solidarietà;

se non si ritenga necessario attivare ogni utile intervento perchè sia prodotto un nuovo progetto industriale, finalizzato al rilancio di una azienda che ha le potenzialità per affrontare le nuove sfide del mercato e per garantire sia gli attuali 32 lavoratori che nuove occasioni di lavoro.

(4-05119)

(3 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, dalle indagini esperite dalla Direzione provinciale del lavoro di Napoli è emerso quanto segue.

La spa ALA, con stabilimento e ufficio in Pollena-Napoli presentava, in data 13 febbraio 1997, la comunicazione di avvio della procedura di riduzione di personale e messa in mobilità per 9 lavoratori su 35 dipendenti in forza.

Si teneva, quindi, un incontro il 10 marzo 1997, presso l'Unione degli industriali di Napoli, durante il quale le organizzazioni sindacali e la RSU si opponevano fermamente alla succitata riduzione di personale.

Successivamente, la Direzione provinciale del lavoro di Napoli convocava le parti, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge n. 223 del 1991, al fine di esaminare ulteriormente la situazione, ma le parti, non riuscendo a pervenire ad un'intesa, rinviavano l'incontro all'8 aprile 1997.

Contemporaneamente, la prefettura di Napoli, a seguito di richiesta delle organizzazioni sindacali e dell'Amministrazione comunale di Pollena, redigeva un verbale di incontro tra le parti in data 3 aprile 1997, registrando un mancato accordo, e rinviava le parti presso l'Unione degli industriali per il giorno 28 aprile 1997.

Si rappresenta, da ultimo, che la Spa ALA, in data 4 aprile 1997, comunicava alla Direzione provinciale del lavoro suddetta che, essendo mutate le condizioni di mercato, veniva annullata la procedura di riduzione del personale richiesta con lettera del 13 febbraio 1997.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(16 dicembre 1997)

CECCATO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –  
Premesso:

che in ottemperanza del decreto legislativo n. 29 del 1993, «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche», e precisamente a quanto disposto dall'articolo 1, punto *b*), che indica la necessità di «razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica», gli enti pubblici sono tenuti a strutturarsi a livello provinciale al fine di contenere i costi fissi della struttura;

che la struttura delle sedi deve quindi essere provinciale, dalla quale, ove necessario, dipendono uno o più centri operativi territoriali (COT) o altre forme di insediamento;

che contrariamente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e dal progetto «strutture-organico» elaborato dalla direzione generale dell'INAIL, dalla circolare n. 76 del 6 novembre 1996 si evince che è stata istituita la sede di Bassano del Grappa, anziché il COT, con decorrenza 2 gennaio 1996;

che ciò ha comportato, e comporta, uno sperpero di danaro pubblico sia per i nuovi costi dovuti dall'azzeramento che per la sensibile crescita di quelli necessari al funzionamento della istituita struttura, si chiede di conoscere:

la congruenza dell'istituzione della sede di Bassano del Grappa con gli intenti del decreto legislativo n. 29 del 1993, ovvero l'organizzazione provinciale della gestione dell'ente con più presenze sul territorio per l'erogazione dei servizi;

le conseguenze economiche e di disagio dovute al trasferimento di personale e a nuove assunzioni fatte in base ad una pianta organica pensata per una sede anziché per un COT ed inoltre quelle derivanti da una pianta organica ottenuta con la conglobazione del portafoglio del COT di Schio su Bassano del Grappa;

se siano giustificabili spese sostenute per indennità di missione del personale che dalla sede di Vicenza deve recarsi a Bassano per sopperire alla carenza di professionalità specifiche e a quella del personale di Bassano che si reca presso Vicenza per sopperire alle gravi carenze di organico, determinate dalle recenti assunzioni in Bassano, nonché dai trasferimenti. Concludendo, si ha la sensazione che, disatteso il decreto legislativo n. 29 del 1993, si sia giustificata la sede di tipo provinciale in Bassano dando corso a spese ingenti e a sbilanciamenti di organico nella provincia.

(4-07192)

(23 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel confermare che il decreto legislativo n. 29/93 prevede una sede – e quindi una posizione dirigenziale – per ciascuna provincia, ha precisato che a tale regola fanno eccezione le aree metropolitane e quelle caratterizzate da complessità della realtà territoriale/socio-ambientale, per le

quali si ritiene necessaria la presenza, in ambito provinciale, di più unità affidate, ciascuna, alla responsabilità di un dirigente.

In quest'ultima tipologia, secondo l'Ente, rientra l'area territoriale che insiste nella provincia di Vicenza.

Il progetto strutture e organico, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL, con delibera n. 755 del giugno 1995, ha previsto, quindi, nell'ambito della provincia in esame, una sede a Vicenza, una sede a Bassano del Grappa, un COT (centro operativo territoriale) a Schio, dipendente dalla sede di Vicenza.

Per quanto riguarda le spese sostenute per il personale l'Istituto ha fatto presente che, tenendo conto prioritariamente della esigenza di individuare le professionalità necessarie a garantire il funzionamento della nuova struttura, sono stati adottati, nella scelta del personale coinvolto, criteri volti ad assecondare, il più possibile, le esigenze del personale medesimo.

Infatti, i trasferimenti, effettuati esclusivamente dalla sede di Vicenza a quella di Bassano del Grappa hanno interessato personale residente in Bassano e comuni limitrofi.

L'Istituto ha precisato, poi, che i dipendenti provenienti da Bassano ed utilizzati presso la sede di Vicenza fanno parte del personale assunto con contratti di formazione e lavoro a fini formativi, per i quali era previsto il rimborso delle sole spese di viaggio e l'utilizzo del buono pasto, con un costo complessivo inferiore a lire 1.400.000.

Per quanto concerne, infine, le recenti assunzioni l'INAIL ha fatto presente che il piano complessivo di reclutamento a mezzo di contratti di formazione e lavoro è stato predisposto sulla base dell'analisi condotta a livello nazionale, della carenza, riscontrata nel rapporto tra personale previsto in organico e personale in forza andando a coprire i posti individuati mediante una metodologia che correla strettamente risorse e carichi di lavoro.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(12 dicembre 1997)

---

CIMMINO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la risoluzione n. 1127, adottata dall'ONU il 28 agosto 1997, indica l'UNITA (Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola) come la sola responsabile del blocco del processo di pace in Angola ed enumera una serie di sanzioni da applicare nei confronti del partito di Jonas Savimbi;

che già nel 1993 il Consiglio di sicurezza impose l'*embargo* delle armi e del carburante nei confronti solamente dell'UNITA;

che le sanzioni imposte oggi all'UNITA complicano una situazione già fragile in Angola visto che un movimento politico legale verrebbe privato dei mezzi legittimi necessari per operare legalmente nel territorio an-

golano, svolgere piena attività politica, autofinanziarsi in maniera trasparente, mantenere le sue rappresentanze politiche all'estero;

che l'UNITA è presente nel Parlamento angolano e nel governo di unità e riconciliazione con quattro Ministri ed ha più volte dichiarato di avere ottemperato, come ha riconosciuto lo stesso rappresentante dell'ONU in Angola, agli obblighi stabiliti dal protocollo di Lusaka, l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che sia il caso di sollecitare la verifica dell'opportunità delle suddette sanzioni ed eventualmente la revoca delle stesse;

se l'Italia abbia intenzione di impegnarsi in Angola a favore della promozione della pace, della democrazia e della riconciliazione tra tutti gli angolani come condizione di ogni forma di collaborazione e cooperazione futura con questo Stato.

(4-08409)

(7 novembre 1997)

RISPOSTA. - Con la risoluzione n. 1127 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha espresso preoccupazione per le difficoltà attualmente attraversate dal processo di pace in Angola, che derivano «principalmente dai ritardi dell'UNITA nella realizzazione degli obblighi stabiliti a suo carico dal Protocollo di Lusaka». Tuttavia, la stessa Risoluzione richiede sia all'UNITA che allo stesso Governo angolano di «adempire senza indugi» agli obblighi che derivano per entrambi dal suddetto protocollo.

Le principali fonti di finanziamento dell'UNITA, cioè gli introiti derivanti dallo sfruttamento delle miniere di diamanti presenti nei territori tuttora sotto il controllo del movimento, non sembrano costituire «mezzi legittimi necessari per operare legalmente nel territorio angolano ed autofinanziarsi in maniera trasparente». Infatti, di norma, simili introiti vengono utilizzati da parte dei Governi centrali per il fabbisogno complessivo di tutti i cittadini, e non vengono invece autonomamente percepiti da un singolo movimento politico per il proprio autofinanziamento. Inoltre, circa la necessità dell'UNITA di «mantenere le sue rappresentanze politiche all'estero», è necessario sottolineare che tali uffici hanno sinora svolto attività di rappresentanza diplomatica all'estero, e dal momento che l'UNITA fa ufficialmente parte del Governo si ritiene che le rappresentanze diplomatiche angolane siano oramai le uniche strutture deputate a svolgere tale attività.

In relazione a quanto affermato nell'interrogazione in questione e cioè che «lo stesso rappresentante dell'ONU in Angola ha più volte riconosciuto che l'UNITA ha ottemperato agli obblighi stabiliti dal Protocollo di Lusaka» non sembra potersi condividere tale affermazione. In realtà, infatti, il rappresentante del Segretario generale dell'ONU in Angola, Beye, ha in più occasioni rilevato la sostanziale assenza di concreti adempimenti da parte dell'UNITA per quanto attiene alle clausole del Protocollo di Lusaka, e tali indicazioni sono state recepite nei rapporti di Kofi Annan del 24 settembre e del

17 ottobre che hanno successivamente portato all'adozione delle sanzioni contro l'UNITA.

Per quanto riguarda i quesiti posti dall'onorevole interrogante, sia la Risoluzione n. 1127 (paragrafo 8) che la Risoluzione n. 1135 (paragrafo 6) prevedono espressamente la possibilità di rivedere il regime sanzionatorio adottato nei confronti dell'UNITA qualora il Segretario generale dell'ONU indichi in un suo rapporto che essa ha adottato provvedimenti concreti in attuazione delle clausole del Protocollo di Lusaka.

L'Italia si è adoperata attivamente in tutti i fori per rilanciare il processo di pacificazione nazionale ed ha auspicato a più riprese che l'UNITA adottasse quei provvedimenti concreti che soli avrebbero potuto impedire l'entrata in vigore delle sanzioni. Il nostro Paese è pertanto pronto a sostenere la «pace, democrazia e riconciliazione tra tutti gli angolani» qualora il suddetto movimento dia effettiva prova in futuro di voler procedere in tal senso, e ha sottolineato in più occasioni, segnatamente in seno all'Unione Europea, l'opportunità di sostenere in ogni modo l'UNITA nel processo di trasformazione in un partito politico di opposizione democratica.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

SERRI

(18 dicembre 1997)

---

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il Parlamento ha approvato la legge 24 giugno 1997, n. 196, «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;

che la predetta legge prevede all'articolo 26 l'istituzione di due strumenti innovativi d'intervento «a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno» e precisamente:

i lavori di pubblica utilità;

le borse di lavoro;

che i lavori di pubblica utilità (LPU) sono destinati con le procedure di cui al decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modifiche dalla legge n. 608 del 1996, a giovani delle regioni meridionali disoccupati da più di trenta mesi, con un'età compresa fra i 21 ed i 32 anni, per la durata di 12 mesi, nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia ambientale e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;

che le borse di lavoro possono essere attivate e svolte, per periodi differenziati, presso imprese operanti nei settori: manifatturiero, del commercio, della ristorazione, dei trasporti e comunicazioni, dell'intermediazione finanziaria, dell'attività immobiliare, informatica e di ricerca, che abbiano almeno due dipendenti e non più di cento;

che il primo comma del citato articolo 26 prevede che «il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, da attuare entro il 31 dicembre 1997»;

che effettivamente il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo;

che tale schema sembra non contenere, come pure una prima bozza lasciava prevedere, indicazioni circa la destinazione finale e la stabilità nel tempo delle attività promosse con gli LPU,

l'interrogante chiede di sapere:

se le informazioni assunte rispondano al vero;

se in ipotesi positiva non si ritenga necessario provvedere urgentemente affinché vengano fornite indicazioni circa la destinazione finale delle attività promosse con i lavori di pubblica utilità ovvero se con gli stessi vengano connesse assunzioni;

se non si ritenga opportuno sollecitare un aumento dell'entità del contributo a carico del fondo nazionale per l'occupazione riducendo gli oneri per i comuni.

(4-07494)

(16 settembre 1997)

RISPOSTA. - L'atto parlamentare indicato in oggetto, solleva l'attenzione sulle norme recate dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di promozione dell'occupazione, particolarmente sulle disposizioni inerenti alle borse di lavoro ed ai lavori di pubblica utilità.

Com'è noto, gli strumenti innanzi citati rientrano nel piano straordinario per l'occupazione giovanile varato dal Governo, nella consapevolezza della priorità dell'emergenza occupazionale, per l'avvio di almeno 100.000 giovani in cerca di prima occupazione, residenti nelle aree più svantaggiate del Paese.

L'idea di base è quella di offrire ai giovani di età ricompresa tra i 21 ed i 32 anni, inseriti da più di 30 mesi nella prima classe delle liste di collocamento, la possibilità di svolgere un'attività, senza che venga instaurato un rapporto di lavoro subordinato, per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi.

La delega attribuita al Governo per la definizione del piano straordinario di che trattasi (articolo 26 della legge n. 196 del 1997), è stata recepita con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

In particolare, per quanto concerne i lavori di pubblica utilità, peculiare campo di interesse dell'atto parlamentare di che trattasi, l'articolo 4 del citato decreto richiede, come requisito di ammissibilità dei relativi progetti, la previsione a favore dei lavoratori interessati dell'impegno «a realizzare nuove attività stabili nel tempo, capaci di essere competitive nel mercato anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi teorici o pratici ad esse funzionali».

Al fine di garantire il raggiungimento del predetto obiettivo il comma 2 del medesimo articolo, prevede che al progetto sia allegato:

a) il piano di impresa relativo all'attività che si intende promuovere alla conclusione del progetto;

b) la dichiarazione rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa (individuate al successivo comma 3), attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati dell'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo.

L'articolo 2 del decreto ministeriale 29 agosto 1997 (Definizione di ambiti e tipologia dei progetti di lavori di pubblica utilità, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 1997, n. 214), prevede, inoltre, che i progetti dovranno essere deliberati nell'ambito delle seguenti tipologie:

- a) progetti mirati alla formazione di società miste;
- b) progetti mirati all'affidamento dei servizi ad organismi o imprese pre-individuate e costituiti anche sotto forma cooperativa;
- c) progetti gestiti da cooperative sociali.

Risulta, quindi, evidente l'interesse ad attribuire un carattere di stabilità alle attività promosse con i lavori di pubblica utilità.

Per quanto riguarda la richiesta di riconsiderare l'entità del contributo a carico del Fondo per l'occupazione, relativamente alle spese per le attrezzature necessarie per l'attuazione del progetto, si fa presente quanto segue.

Il decreto legislativo n. 280 del 1997, all'articolo 8, inerente il Fondo predetto, ha previsto, per l'attuazione del piano straordinario, uno stanziamento di 1.000 miliardi (300 per il 1997, 700 per il 1998).

Nell'ambito dello stanziamento che, come detto, dovrebbe coprire l'avviamento di circa 100.000 giovani, vanno considerati:

i contributi per i sussidi da corrispondere ai giovani impegnati nei progetti;

i contributi per l'assistenza tecnico-progettuale delle agenzie di promozione lavoro e di impresa, fino ad un massimo di 500.000 per giovane;

i contributi a copertura delle spese relative alle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei progetti di lavori di pubblica utilità e le attività di impresa, fino ad un massimo di lire 1.500.000 per giovane.

Un aumento dello stanziamento da ultimo citato, sollecitato nell'atto parlamentare, potrebbe comportare, a fronte di uno sgravio per gli enti proponenti, una concreta difficoltà nel raggiungimento dell'obiettivo fissato dall'articolo 26 della legge n. 196 del 1997, ovvero il già ricordato avviamento di almeno 100.000 giovani entro il 31 dicembre 1997.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(12 dicembre 1997)

CURTO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*  
– Premesso:

che nella città di Manduria (Taranto) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale – sezione cooperazione – dietro segnalazione



della tenenza di Manduria ha ispezionato (mediante verifica straordinaria) un numero notevole di cooperative costituite tra artigiani del luogo;

che dalle verifiche svolte il Ministero ha ritenuto la non sussistenza del principio della mutualità (articolo 2511 del codice civile) poiché le stesse cooperative sono costituite fra artigiani i quali, anche dopo l'ingresso in cooperativa, continuano ad esercitare la loro attività nelle proprie botteghe usando i propri attrezzi (successivamente attrezzi e materiale vengono acquistati e pagati direttamente dalla stessa cooperativa);

che la direttiva del comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 6 ottobre 1955 ha chiarito «che gli artigiani possono riunirsi in cooperative mantenendo la propria individualità imprenditoriale e possono anche avere una gestione autonoma della propria bottega»;

che nei verbali relativi all'ispezione straordinaria sopra citata si afferma che «nelle cooperative in questione non è dominante il principio della mutualità»;

che tale affermazione dovrebbe significare che la maturazione del vantaggio mutualistico che deriva dalla natura giuridica stessa della cooperativa non appare applicabile a quelle assoggettate all'ispezione;

che le cooperative acquistano le attrezzature e quant'altro in forma cumulativa effettuando i pagamenti a nome e per conto della cooperativa stessa oltre ad assegnare i lavori in maniera uniforme tra i soci con le relative retribuzioni calcolate in base alle giornate lavorative;

che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - sezione cooperative di Roma - avrebbe manifestato la volontà di cancellare tali cooperative dallo schedario generale della cooperazione e dal registro prefettizio,

l'interrogante chiede di sapere:

se alcuni soggetti - fabbri, falegnami, elettricisti, meccanici, eccetera - possano unirsi in forma cooperativistica ai sensi della legge sulla cooperazione restando a lavorare all'interno delle loro botteghe che verrebbero in tal modo concesse in comodato gratuito alle cooperative stesse;

se corrisponda al vero la sopra esposta intenzione da parte del Ministero del lavoro di cancellare tali cooperative dallo schedario generale della cooperazione e dal registro prefettizio e, del caso, come si intenderebbe intervenire al fine di evitare i danni ingenti che deriverebbero al mondo artigianale e che provocherebbero un notevolissimo incremento dell'abusivismo.

(4-02582)

(28 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si precisa, in via preliminare, quanto segue.

L'articolo 2 della legge-quadro n. 443 dell'8 agosto 1985, nel definire l'impresa artigiana, prevede la possibilità che la stessa sia costituita in forma di società cooperativa; in tal caso occorre, comunque, rispetta-

re la previsione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947 che impedisce ai soci di cooperative di lavoro di esercitare in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa, per cui gli artigiani che si associano non possono esercitare autonomamente la propria attività se concorrente con quella della cooperativa.

Qualora la struttura associativa venisse creata per lo svolgimento collettivo di singole attività o per procurare servizi ai soci, alle migliori condizioni di mercato, avrebbe la natura di impresa consortile con mantenimento, per i singoli soci, della propria autonomia imprenditoriale.

Premesso ciò, per quanto riguarda il caso in esame, si fa presente che, a seguito delle risultanze delle ispezioni straordinarie nei confronti delle cooperative artigiane di Manduria, sono stati trasmessi i relativi verbali alla Divisione IV della Direzione generale della cooperazione competente per l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio, tipica sanzione conseguente all'accertamento del carattere spurio degli enti cooperativi.

Successivamente, la suddetta divisione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, ha interpellato il comitato centrale per le cooperative.

Il comitato, nella riunione dell'11 dicembre 1996, ha ritenuto di non dover esprimere pareri riguardo alle proposte di cancellazione delle stesse dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.

Ha ritenuto, invece, necessario diffidare le cooperative già ispezionate a regolarizzare la gestione societaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del predetto decreto legislativo.

Gli accertamenti, esperiti successivamente, hanno confermato le conclusioni delle precedenti ispezioni straordinarie; a seguito di ciò sarà adottato il provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative in argomento, conseguente alla verifica del mancato rispetto, nella gestione societaria, dei requisiti mutualistici necessari per la fruizione di agevolazioni tributarie e/o di altra natura.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(12 dicembre 1997)

---

D'ALESSANDRO PRISCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Tenuto conto:

che il comune di Roma e l'ANAS hanno, ciascuno per la parte di propria competenza, elaborato un progetto per l'ampliamento del grande raccordo anulare nel tratto tra la via Casilina e la via Appia;

che il tratto citato costituisce una «strozzatura» rispetto ai restanti tratti del grande raccordo anulare già sottoposti al necessario ampliamento, e che ciò comporta gravi danni alla mobilità;

che per l'opera progettata è prevista la copertura finanziaria nei finanziamenti per le opere necessarie per il Giubileo del 2000;

che l'opera progettata interessa non solo il traffico veloce sul grande raccordo anulare, ma anche la mobilità e le condizioni di vivibilità dei quartieri a ridosso dell'arteria e del comune di Ciampino nonché il miglioramento dell'accesso all'Università di Tor Vergata e all'aeroporto di Ciampino;

avendo appreso che sul predetto progetto la valutazione di impatto ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente sarebbe stata negativa,

l'interrogante chiede di conoscere quali determinazioni intenda assumere il Governo al fine di evitare ritardi che potrebbero precludere la conclusione dei lavori in tempi utili per la scadenza del Giubileo del 2000 nonché atte ad evitare le ventilate ipotesi di demolizione di manufatti esistenti da decenni.

(4-06558)

(19 giugno 1997)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto l'ANAS ha riferito che per ovviare ai problemi derivanti dalla «strozzatura» nel tratto del Grande raccordo anulare, contraddistinto dalla numerazione 18/b, è stato firmato un accordo di programma che consentirà di aggirare con una via di corsa la zona lenta urbanizzata.

Tale progetto prevede lo sdoppiamento delle due carreggiate, quella esterna e quella interna, formate da tre corsie per ogni senso di marcia e dalle relative complanari.

Lo stesso ente comunica che riporterà entrambe le vie di corsa nel sito attuale allorquando il comune di Roma razionalizzerà l'accesso alle aree situate all'interno delle due carreggiate, affidando allo sdoppiamento succitato, realizzato per il Giubileo, la funzione di viabilità di servizio.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*

BARGONE

(9 dicembre 1997)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che l'IGI (Istituto per le grandi infrastrutture) ha recentemente reso note le risultanze di una indagine effettuata su 8.000 miliardi di opere pubbliche;

che dall'analisi effettuata si evince che il 45,29 per cento delle opere pubbliche sono localizzate al Nord, il 25,3 per cento al Centro e solamente il 29,4 per cento al Meridione nonostante questa regione d'Italia raccolga il 37 per cento della popolazione e registri un divario infrastrutturale rispetto al Centro-Nord superiore al 40 per cento;

che le percentuali riportate la dicono lunga sull'attenzione riservata dalla mano pubblica alle esigenze settentrionali;

che nonostante le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla necessità di accelerazione delle opere quale volano per l'occupazione si registrano negli appalti e nelle realizzazioni preoccupanti ritardi;

che essi vanno iscritti alle responsabilità burocratiche ed alla incapacità di governare con metodi sanzionatori i comportamenti dilatori e paralizzanti;

che l'IGI ha rilevato, tra le altre, le seguenti ragioni di ritardo: 15 per cento per espropri; 16 per cento per rescissioni contrattuali; 2 per cento per annullamento delle gare; 6 per cento per risoluzioni contrattuali in danno; 12 per cento per ricorsi al TAR; 2 per cento per arbitrati; 9 per cento per ritardi nelle conferenze dei servizi; 5 per cento per mancata consegna dei lavori; 32 per cento per varianti progettuali; 11 per cento per problemi finanziari,

si chiede di conoscere:

se si ritenga urgente ed improrogabile l'emanazione di una normativa semplificatrice e velocizzatrice delle procedure e responsabilizzatrice delle parti contraenti pubbliche e private;

se, in particolare, all'interno della nuova norma si ritenga di prevedere esplicitamente che l'effettuazione degli affidamenti deve avvenire esclusivamente sulla base di certezze di percorsi e capienza di risorse.

(4-06668)

(26 giugno 1997)

RISPOSTA. - In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'Ispettorato generale per l'Albo N.C. e per i contratti di questo Ministero ha fatto presente che il disegno di legge, denominato Merloni-ter, che contiene previsioni atte a sveltire e semplificare le procedure sugli appalti pubblici, sta effettuando il suo *iter* normativo presso le Commissioni parlamentari competenti.

Per quanto concerne il criterio di effettuare gli affidamenti sulla base di certezze dei ricorsi e capienza di risorse degli appalti pubblici, l'Ispettorato precisa che tale criterio è già puntualmente osservato dagli Uffici di questo Ministero.

Per quanto concerne le altre stazioni appaltanti, sarà l'istituendo Osservatorio dei lavori pubblici a curare che esse si uniformino perfettamente al medesimo criterio.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*

MATTIOLI

(18 dicembre 1997)

DOLAZZA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che sono da ritenere allarmanti le condizioni relative alla gestione di alcune delle procure della Repubblica presso i tribunali delle re-

gioni meridionali della penisola italiana, a fronte di notizie sempre più inquietanti che filtrano, nonostante il tentativo di imporre un silenzio complice, attraverso denunce individuali e qualche pubblicazione specializzata o a diffusione regionale, come «Giustizia Giusta» e «Tribuna Calabria», peraltro oggetto di recenti azioni di boicottaggio e persecuzione paralegale;

in particolare, dal procedimento di recente concluso dinanzi al tribunale di Locri (contro Zumbo ed altri) e in corso dinanzi alla corte d'assise di Reggio Calabria contro l'avvocato Paolo Romeo, sono emerse prove documentali dell'attività di un'associazione per delinquere finalizzata al commercio internazionale di sostanze stupefacenti, organizzata da un presunto pentito - che già godeva del programma di protezione assicurategli dallo Stato - servendosi anche delle strutture istituzionali «di protezione» con sconvolgenti ipotesi di coperture o complicità istituzionali sulle quali sembra che nessuno voglia indagare;

che da una serie di denunce, sempre documentali, presentate dal dott. Francesco Montesi Righetti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, emergono inquietanti attività di gruppi politici e finanziari diretti a soffocare ogni onesta attività imprenditoriale fino a determinare il fallimento (un caso per tutti quello dell'ingegner Squillace di Catanzaro).

Anche in questo caso sono emerse precise azioni di copertura istituzionale sulle quali non viene svolta alcuna indagine;

che nell'aprile di quest'anno il tribunale di Crotone ha dichiarato il fallimento della società Eureka S.r.l. che tra l'altro gestiva una delle più moderne cliniche calabresi, Villa Eva, a Rocca di Neto, senza prendere alcun provvedimento nei confronti degli amministratori che, venti giorni prima della dichiarazione di fallimento, provocata dalla loro gestione, hanno dato in fitto la clinica ad una società di comodo costituita per l'occasione dalla figlia dell'amministratore della società, per cifre irrisorie e senza alcuna garanzia, oltre che in danno dei creditori.

Il tutto, ancora una volta, non sarebbe possibile senza precise responsabilità istituzionali sulle quali si stende una cortina di colpevole silenzio, mentre vengono perseguiti coloro i quali hanno denunciato i reati con chiara manifestazione di terrorismo giudiziario,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuna ed urgente la costituzione di una commissione ministeriale d'inchiesta sulla gestione delle procure della Repubblica presso i tribunali delle regioni meridionali della penisola italiana;

quali provvedimenti siano adottati o si intendano adottare per evitare l'ulteriore diffondersi di quella che le popolazioni delle regioni meridionali della penisola chiamano ormai apertamente come «mafia istituzionale», operante con complicità e apporti insospettabili.

(4-03687)

(16 gennaio 1997)

RISPOSTA. - Si rileva preliminarmente che l'estrema genericità dell'interrogazione in oggetto non ha consentito a questo Ministero di

orientare gli accertamenti di competenza in direzione di fatti specifici, nè alle autorità giudiziarie interpellate di fornire adeguati e completi elementi di risposta.

Sull'unica vicenda sufficientemente circostanziata - quella dell'affitto di azienda da parte della «Eureka» srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Crotone in data 12 aprile 1996 - sono pervenute, dal Giudice delegato al fallimento, le seguenti informazioni.

Con contratto notarile del 22 marzo 1996, registrato il 1° aprile 1996, ritualmente omologato, l'Eureka srl in persona dell'amministratore unico Romolo Sanguedolce concedeva in affitto alla San Raffaele srl la propria azienda stabilendo un canone annuale di lire 300.000.000 per il primo anno, lire 400.000.000 per il secondo anno e di lire 500.000.000 per il terzo anno, per la durata di anni sei. La società San Raffaele, con amministratore unico Sanguedolce Carmela, socia dell'Eureka srl e figlia dell'amministratore unico della Eureka srl, era stata costituita con atto 28 febbraio 1996.

Tale situazione veniva denunciata da alcuni soci dell'Eureka srl i quali chiedevano che il Giudice delegato ordinasse all'affittuaria la restituzione immediata dell'azienda sul presupposto dell'illegittimità ed inefficacia del contratto stesso.

La San Martino srl, società costituita dai cosiddetti soci fondatori dell'Eureka srl, chiedeva, invece, che il contratto di affitto fosse dichiarato risolto in favore della società che offriva anche un canone più elevato.

Espletati gli opportuni accertamenti e acquisito il parere del curatore, il Giudice delegato, avendo rilevato che la sentenza di omologazione del concordato preventivo (cui era stata in precedenza ammessa l'«Eureka» srl) era già passata in giudicato al tempo della conclusione del citato contratto d'affitto, con ordinanze del 15 maggio e 18 luglio 1996, riteneva, da un lato, essere superata la questione circa l'opponibilità del contratto stesso alla curatela (in quanto, in conseguenza dell'irrevocabilità della sentenza di omologazione, era cessato il regime di limitazione dei poteri dispositivi del debitore ammesso alla procedura di concordato); dall'altro, che il contratto fosse efficace ed opponibile alla massa fallimentare, sicchè, in conseguenza del subentro automatico del curatore nel predetto atto negoziale, non sarebbe stato possibile sciogliere unilateralmente il relativo rapporto, salvo apposito giudizio di impugnazione del contratto o di risoluzione per inadempimento.

Tale subentro del curatore non avrebbe, tuttavia, precluso l'esperibilità dell'azione revocatoria, ove fossero ricorsi i presupposti di cui all'articolo 67 della legge fallimentare: ovvero se il canone fosse stato notevolmente sproporzionato rispetto a quello corrente di mercato.

A tale riguardo il Giudice delegato fa presente di aver escluso, con provvedimento del 13 gennaio 1997, la sussistenza di detti presupposti poichè, in base a risultanze peritali, il canone di affitto previsto nel contratto stipulato tra l'Eureka srl e la San Raffaele srl (per lire 300.000.000) doveva considerarsi congruo (il canone di mercato era, infatti, stato valutato in circa lire 334.000.000).

Il Giudice delegato riteneva, inoltre, alla luce delle esaustive informazioni fornitegli dall'ASL n. 5 di Crotona sulla buona operatività dell'azienda in questione, di non ravvisare l'utilità, per la massa dei creditori, di iniziative di natura civilistica tese a far venir meno un rapporto di affitto che, mantenendo viva ed operativa la struttura aziendale della società fallita, avrebbe piuttosto permesso agli organi della procedura di mettere in vendita sul mercato, ad un prezzo congruo, un'azienda ancora potenzialmente competitiva.

Del resto – rileva il predetto Giudice delegato – nessuno dei provvedimenti adottati è stato impugnato con il mezzo ordinario del reclamo al Collegio, sicchè tutti sono divenuti definitivi.

Il Giudice delegato medesimo riferisce ancora, nella relazione inviata a questo Ministero, di aver ritualmente trasmesso alla Procura della Repubblica in sede tutti i provvedimenti emessi, unitamente alla relazione del curatore *ex* articolo 33 della legge fallimentare ed alle comunicazioni ed esposti che si sono susseguiti in gran numero nella vicenda in esame.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotona, dal canto suo, ha comunicato che in ordine al fallimento della «Eureka» srl sono state attivate indagini a carico degli amministratori per l'ipotesi di bancarotta fraudolenta.

Alla luce di quanto precede, si ritiene di dover considerare infondate le asserzioni dell'interrogante, non essendo emersi, nella procedura de qua, profili di abnormità provvedimentoale ovvero ipotesi di strumentalizzazione della funzione giurisdizionale, tali da giustificare, qualora integrati, iniziative di natura disciplinare nei confronti di magistrati.

Nè può aderirsi alla proposta, formulata dall'interrogante, di costituire una commissione ministeriale d'inchiesta «sulla gestione delle procure della Repubblica presso i tribunali delle regioni meridionali della penisola italiana», attesa l'assoluta genericità della proposta stessa, non sostenuta da precisi riferimenti a fatti e circostanze determinati.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(20 dicembre 1997)

---

FLORINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la signora Bianca Sorrentino è impiegata nella pretura circondariale di Perugia, dove è inquadrata al V livello;

che la stessa è madre di una bambina di undici anni affetta da sindrome di Rett, che si manifesta con progressivo *deficit* intellettuale e motorio;

che per tali ragioni la bambina è costretta al ricovero in un centro specialistico di Assisi;

che ogni giorno la signora Sorrentino si reca da Perugia ad Assisi per assistere la figlia;

che per le motivazioni di cui sopra la stessa ha proposto domanda di trasferimento nella pretura di Assisi, dove già ha svolto funzioni inerenti alla propria qualifica per l'intero anno solare 1996;

che detto posto risulta attualmente occupato da una vincitrice di concorso dello stesso livello e residente a Perugia;

che la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), all'articolo 33, comma 5, stabilisce che il genitore o il familiare lavoratore, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare iniziative al fine di agevolare la signora Sorrentino sulla base di quanto stabilito dalla stessa legge.

(4-03803)

(22 gennaio 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che la signora Bianca Sorrentino, operatore amministrativo, è stata trasferita con provvedimento della Direzione generale del 24 dicembre 1996 dal Tribunale per i minorenni di Napoli alla Pretura circondariale di Perugia, ai sensi della legge n. 104 del 1992, in quanto non esistevano posti vacanti nella preferita sezione distaccata di Assisi.

Il posto di operatore presso detta sezione distaccata era, infatti, all'epoca ed è tuttora occupato dalla vincitrice di concorso signora Patrizia Fiorucci, la quale non risulta aver presentato, a tutt'oggi, istanza di trasferimento alla Pretura di Perugia, anche perchè sottoposta a vincolo settennale *ex* articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Nell'ipotesi in cui entrambe le predette dipendenti avessero interesse, potrebbero, peraltro, avanzare istanza congiunta di scambio di sede.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(20 dicembre 1997)

---

FUSILLO. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che l'articolo 2 comma 2-bis, della legge n. 46 del 1995, consente ai produttori di latte che hanno ottenuto, anteriormente alla legge n. 468 del 1992, l'approvazione da parte della regione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico di chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano, in sostituzione della quota A e B ad essi spettante, con effetto dal periodo 1995-96;



che con la circolare del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 4 del 31 marzo 1995, di applicazione della legge n. 46 del 1995, venivano escluse le richieste di adeguamento della quota presentate dalle aziende i cui piani di sviluppo erano stati approvati e realizzati antecedentemente al periodo 1988-89;

che l'uniformarsi dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia a tale disposizione ha creato non poche difficoltà a tanti allevatori che, pertanto, venivano a trovarsi nella difficile situazione di chi, per un verso, era tenuto a rispettare le indicazioni produttive fissate dalla legge n. 468 del 1992 e, per altro verso, avendo avuto approvato e finanziato dalla regione un piano di sviluppo o di miglioramento della propria azienda, poteva e doveva elevare la propria quota produttiva che, però, non gli veniva mai assegnata, con innegabili danni economici e con conseguente vanificazione del postulato legislativo previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 46 del 1995;

che nella stessa logica dei piani di miglioramento di cui all'articolo 2, comma 2-bis, potevano essere ricompresi i piani colturali del settore zootecnico presentati dai giovani imprenditori agricoli per l'accesso ai benefici del premio di primo insediamento di cui all'articolo 7 del regolamento CEE n. 797/85 ed in base al quale la regione ha riconosciuto e liquidato il relativo contributo comunitario;

che anche questi giovani allevatori, pur essendo stati ammessi al premio di primo insediamento, hanno prodotto, prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 468 del 1992, senza alcuna assegnazione di quota produttiva,

si chiede di sapere:

quali idonei ed urgenti provvedimenti si intenda adottare per eliminare la difformità ed il manifesto contrasto della circolare n. 4 con la legge n. 46 del 1995, al fine di far rispettare il principio generale che vuole che una circolare abbia valore interno ed esplicativo e non debba avere efficacia su soggetti esterni;

se sia possibile trovare un'adeguata e corretta soluzione ai problemi sopra accennati nell'ambito dell'«assegnazione di quota ai giovani agricoltori» prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, oppure utilizzare una quota parte delle riassegnazioni dei quantitativi di produzione che si sarebbe dovuto effettuare in favore delle aziende di piccole dimensioni di cui al Regolamento CEE n. 1183/90.

(4-04080)

(5 febbraio 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, si evidenzia in primo luogo che l'avvenuto contrasto della circolare n. 4 del 31 marzo 1995 con la legge n. 46 del 1995 non sussiste, atteso che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 534 del 1995 la circolare è stata ritenuta conforme all'ordinamento giuridico ad eccezione delle disposizioni che ne estendevano il campo di applicazione rispetto ai limiti fissati dalla legge n. 46 del 1995.

In particolare, la Corte ha affermato la illegittimità costituzionale dei commi 4, 6 e 7 del paragrafo relativo ai piani di sviluppo, non toccando il comma 5 della circolare suddetta.

Il predetto comma stabilisce che le aziende i cui piani di sviluppo sono stati approvati e realizzati prima del periodo 1988-89 non possono richiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano, in sostituzione della quota A e B ed essi spettanti.

La disposizione è pertanto legittima.

La Corte ha, altresì, precisato che possono essere presi in considerazione solo i piani di sviluppo approvati prima dell'entrata in vigore della legge n. 468 del 1992 e realizzati al momento dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 1995.

Con riferimento al secondo quesito, si fa presente che a seguito della conversione del decreto-legge n. 11 del 31 gennaio 1997 nella legge n. 81 del 28 marzo 1997, l'AIMA ha provveduto con circolare n. 7675/s del 9 aprile 1997 a determinare le modalità per procedere alla assegnazione gratuita di quote ai sensi dell'articolo 1, commi da 17 a 21, della citata legge n. 81 del 1997.

*Il Ministro per le politiche agricole*

PINTO

(29 dicembre 1997)

---

GAMBINI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –  
Premesso:

che l'Azienda municipalizzata per l'igiene ambientale di Rimini è stata trasformata nel 1994 in società per azioni secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 142 del 1990, assumendo la denominazione di Azienda multiservizi igiene ambientale;

che l'INPS di Rimini ha richiesto il pagamento dei contributi per la cassa integrazione guadagni straordinaria e per la disoccupazione speciale, con un incremento dei costi per il personale del 4,1 per cento;

che l'AMIA spa ha regolarmente provveduto al versamento di quanto richiesto, anche se si ritiene che la somma non sia dovuta in quanto il contratto di lavoro applicato è quello precedente sottoscritto dalla Federambiente-CISPEL, che non prevede la cassa integrazione guadagni straordinaria e tutela la stabilità del posto di lavoro;

che tramite il CISPEL nazionale è stata avanzata al Ministro del lavoro richiesta di esonero di questa contribuzione che appare del tutto infondata;

che a maggior sostegno della richiesta si richiama il decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, nel quale si afferma tra l'altro che gli accordi collettivi assumono importanza su tutti gli aspetti contributivi; ciò nella considerazione che tutto il personale transitato dalla municipalizzata alla nuova società per azioni ha mantenuto ogni e qualunque diritto in ordine al trattamento contrattuale,

previdenziale ed assistenziale di cui già usufruiva, compresa l'iscrizione all'ex CPDEL, oggi INPDAP;

che la trasformazione delle aziende municipalizzate in società per azioni si inserisce in un disegno di modernizzazione teso a recuperare efficienza, efficacia ed economicità alla gestione di fondamentali servizi pubblici e che tale processo di trasformazione andrebbe agevolato piuttosto che scoraggiato, come la vicenda in questione invece purtroppo evidenzia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rispondere in tempi rapidi alla richiesta avanzata dall'AIMA di Rimini;

se non ritenga che una positiva risposta, la quale peraltro può contare su qualche significativo precedente, possa accelerare un processo di trasformazione più volte auspicato.

(4-03045)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – In relazione alla problematica sollevata dall'onorevole interrogante nell'interrogazione indicata in oggetto si fa presente quanto segue.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, con la circolare n. 36 del 19 febbraio 1997, ha impartito direttive ai fini dell'inquadramento in caso di trasformazione in società per azioni delle aziende municipalizzate, di cui alla legge n. 142 dell'8 giugno 1990.

In particolare l'Istituto ha disposto l'inquadramento delle aziende in argomento tenendo conto dell'attività concretamente svolta, ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 88 del 1989, analogamente agli altri datori di lavoro privati.

Per quanto riguarda l'assoggettamento alla contribuzione l'Ente, in base alle norme vigenti ed in considerazione dell'attuale natura privata, ha previsto per le aziende di cui trattasi le medesime contribuzioni minori cui sono tenuti i datori di lavoro che espletano la stessa attività.

In relazione all'applicabilità della disciplina sulla cassa integrazione guadagni nei confronti delle suddette aziende, si precisa che ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, che statuisce l'esclusione dal campo di applicazione della normativa sulla cassa integrazione guadagni delle imprese industriali, degli Enti pubblici e dello Stato, permane detta esclusione.

Quanto sopra, a condizione che il capitale delle società interessate sia interamente di proprietà di Enti pubblici.

Per quanto attiene, invece, all'esclusione dalla contribuzione per la disoccupazione involontaria, le aziende stesse devono richiederne l'esonero, ai sensi dell'articolo 40 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 e dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, a questo Ministero.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(12 dicembre 1997)

GRILLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che l'articolo 6, comma 3, della legge n. 205 del 1989 ha autorizzato il Ministro per le aree urbane (attualmente Ministro dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane) ad utilizzare, per la realizzazione di parcheggi, le residue disponibilità sul limite di impegno previsto dal precedente articolo 5, comma 3;

considerato che tali risorse ventennali (42 miliardi annui) risultano già stanziati nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento aree urbane, a decorrere dal 1995,

si chiede di conoscere quali siano stati gli impedimenti che hanno di fatto ritardato l'attuazione della norma, con riflessi negativi in termini economici, occupazionali e di congestione da traffico.

Inoltre la legge n. 246 del 1989 ha autorizzato un fondo di lire 600 miliardi per l'attuazione di interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria.

Attesa la rilevanza del Fondo preordinato al decollo economico e sociale della città, si chiede infine di conoscere:

lo stato di attuazione della legge, del conseguente programma di interventi nonché l'entità delle somme a tutt'oggi impegnate e da impegnare;

per quali motivi il comitato di cui all'articolo 1 della legge medesima, che ha il compito di amministrare detto fondo, risulterebbe non essere stato più convocato da oltre un anno.

(4-05181)

(8 aprile 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, il Dipartimento per le aree urbane ha riferito in merito alla questione relativa alla ritardata attivazione dell'articolo 6, comma 32, della legge n. 205 del 1989 (sistemi integrati di parcheggi con metropolitane). Al riguardo ha fatto presente che, dopo aver redatto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento di attuazione della norma (volto a coniugare le disposizioni in materia di parcheggi di cui alla legge n. 122 del 1989 con le modalità di spesa relativa all'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 3, della citata legge n. 205 del 1989) lo stesso Dipartimento ha dovuto attivare la complessa procedura per acquisire i vari pareri delle Amministrazioni competenti ivi compreso l'Ufficio affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio.

Per quanto riguarda, poi, la questione dei fondi di cui alla legge n. 246 del 1989 la Commissione per Reggio Calabria ha precisato che la legge stessa ha istituito un fondo di 600 miliardi, ripartito in lire 250 miliardi gestiti dal sindaco di Reggio Calabria e lire 350 miliardi gestiti dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per le aree urbane (articolo 3).

Un apposito Comitato (Ministro per le aree urbane, regione Calabria, Provincia e Comune di Reggio Calabria) – *ex* articolo

1 - è stato incaricato poi della ripartizione dei fondi per ciascun intervento, programmato ed approvato.

Attualmente i relativi fondi non sono stati utilizzati interamente.

Infatti, i 250 miliardi affidati direttamente al Sindaco a tutt'oggi risultano impiegati in misura di lire 145.906.783.000 a fronte di 20 interventi in corso d'opera e con diverso grado di avanzamento.

Per quanto attiene, invece, alle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, il Comitato ha approvato ed autorizzato la realizzazione di 7 interventi che risultano avviati con un impegno di lire 194.750.808.000.

Per quanto concerne la rilevata mancata convocazione del Comitato per oltre un anno si ritiene di dover rappresentare che tale circostanza è risultata strettamente connessa ai problemi di operatività della Commissione ex articolo 7 della legge n. 246 del 1989, la cui attività è stata sospesa in attesa di una ridefinizione dei compiti della stessa.

Di recente, con apposito decreto ministeriale n. 133 datato 5 giugno 1997, si è provveduto ad individuare le funzioni proprie della Commissione, quale organo consultivo tecnico-giuridico operante in posizione di autonomia, della quale questo Ministero si avvale ed alla quale sono demandate le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di vigilanza e di controllo.

Superata la fase di stallo, la citata Commissione ha provveduto a predisporre un programma operativo le cui connotazioni principali rispondono a criteri di efficienza, accelerazione delle procedure, collaborazione tecnico-amministrativa, tra Centro e periferia, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.

La Commissione ha impostato la sua attività secondo la seguente metodologia:

a) procedere ad una «indagine mirata» sulle aspettative di sviluppo locale, manifestate dai soggetti istituzionali, prevalentemente attraverso «tavoli comuni di riflessione»;

b) operare con la massima trasparenza nel metodo programmatico, elaborando una proposta di piattaforma, socialmente condivisa, di obiettivi tra Stato e Amministrazioni locali, presupposto logico di una sequenza operativa che contiene l'individuazione dei progetti, la verifica della loro fattibilità, gli approfondimenti esecutivi e gli impegni di bilancio commisurati;

c) impiegare, ove, possibile, criteri coerenti con le metodologie comunitarie di programmazione e con l'impostazione generale, recentemente adottata dal CIPE, in materia di programmazione negoziata, in modo tale da costituire strumento, non solo per la gestione delle risorse residue della legge n. 246/89, ma anche per quelle disponibili presso altri canali finanziari.

Detta Commissione, per ovviare a fenomeni distorsivi o anomalie quali la sospensione dei lavori ed il lievitare dei costi che hanno, peraltro, contraddistinto il settore delle opere pubbliche, ha sottoposto all'esame del competente Comitato progetti preliminari e non più studi di fattibilità, sempre in attuazione della legge n.109 del 1994.

In data 31 luglio 1997, presso la Prefettura di Reggio Calabria, si è tenuta la seduta del Comitato stesso che ha approvato progetti presentati da Comune, Regione e Provincia, per un importo complessivo di lire 84.375.894.167, così ripartito:

3 progetti presentati dal Comune per un importo di lire 41.287.800.000;

1 progetto presentato dalla Regione per un importo di lire 26.500.000.000;

9 progetti presentati dalla Provincia per un importo di lire 13.633.080.000;

aggiornamento quadro economico Liceo Scientifico «A. Volta» lire 2.955.014.167.

Nel contempo da parte della Commissione sarà posto in essere un monitoraggio completo e diffuso di tutti gli interventi sinora autorizzati e finanziati e sarà esperita una vigilanza puntuale e rigorosa sui procedimenti, tempi, risultati anche al fine di segnalare al Comitato ogni remora, ritardo, impedimento al corretto procedere dell'attuazione del programma discendente dalla legge n. 246.

Entro il prossimo mese di ottobre, dopo aver speso le risorse disponibili, si farà il punto della situazione per poi proporre il rifinanziamento della legge 246 in uno con il rilancio del ruolo della Commissione.

Questa esperienza ci consente di capovolgere l'attività tradizionale degli interventi ed impostare un nuovo modo di lavorare. Prima si provvederà ad identificare le opere da compiere, quindi si passerà al finanziamento delle stesse curando da vicino e sollecitando una puntuale, corretta attuazione degli interventi.

È intenzione del Governo sostenere in modo concreto ed effettivo Reggio Calabria per rimettere in moto un meccanismo inceppato e farlo diventare un circolo virtuoso, nell'interesse della città e del suo città e del suo sviluppo.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*

BARGONE

(4 dicembre 1997)

---

GUBERT. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con recente provvedimento il Ministro di grazia e giustizia ha rivisto l'articolazione dei distretti per l'esercizio della professione di notaio;

che tra i distretti notarili soppressi vi è quello con sede a Fiera di Primiero (Trento), che serve un comprensorio periferico e montano del Trentino, mentre ne sono stati istituiti di nuovi in zone più centrali e già servite da località relativamente prossime;

che la sede notarile più prossima in provincia di Trento dista oltre sessanta chilometri con strade di non facile scorribilità e un servizio di trasporto pubblico lento e rado;

che la sede è vacante e il servizio è stato mantenuto da notai aventi sede altrove solo in attesa che il posto venisse regolarmente coperto, per cui l'attuale situazione del servizio non può che configurarsi come precaria,

si chiede di sapere:

quali criteri abbiano indotto a sopprimere distretti notarili in modo da rendere il servizio notarile più precario nelle aree più periferiche, avvantaggiando invece le aree più centrali e a maggiore densità;

se il Ministro non ritenga che il carattere di servizio di pubblica utilità del notariato non richieda l'impiego di criteri diversi da quelli meramente privatistici;

se l'adozione di criteri meramente privatistici non rischi di delegittimare la stessa regolazione pubblica dell'esercizio della professione notarile, protetta dall'istituto del distretto;

se possa essere motivo sufficiente per eliminare un distretto l'eventuale temporaneo risparmio per la Cassa nazionale del notariato di sostegni economici all'attività di notai operanti in sedi disagiate (istituto operante per motivazioni condivisibili) e se in ogni caso di tale esigenza debba farsi carico il Ministro nella individuazione dei distretti;

se la soppressione di distretti notarili nelle aree montane non contrari con le finalità della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in particolare al comma 4, lettera *c*) dell'articolo 1 e con il disposto dell'articolo 22, atteso che il servizio notarile non è certo dello Stato, ma da questi regolato in particolare nella sua distribuzione territoriale;

se il Ministro non ritenga che, accanto a soppressioni comprensibili di distretti, non ve ne siano di altre da riconsiderare e tra queste anche quella di Fiera di Primiero, proprio per la particolarità della sua situazione geografica e per l'esistenza di un volume di attività che consente una sostanziale redditività dell'attività professionale notarile, come attestato anche da notai che conoscono la situazione locale.

(4-07805)

(30 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la sede notarile di Fiera di Primiero (Trento) è stata soppressa, su proposta del Consiglio Notarile territorialmente competente, per l'insussistenza di alcuno dei parametri voluti dalla legge per il mantenimento o istituzione di sede notarile.

Si fa presente, in particolare, che la sede di Fiera di Primiero conta solo 541 abitanti ed è rimasta deserta per lunghi periodi.

Ogni soluzione in materia di soppressione di distretti notarili è stata, del resto, adottata conformemente ai criteri generali, validi perciò per l'intero territorio nazionale.

La genericità degli altri quesiti non consente di fornire adeguati elementi di risposta.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(20 dicembre 1997)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la sentenza di separazione tra il signor Renato Del Sole e la signora Maria Antonietta Fiorentino prevede la corresponsione mensile da parte della ASL RMH alla signora Fiorentino di lire 4.000.000 circa, da defalcare dallo stipendio mensile del signor Del Sole, dipendente della azienda sanitaria;

che lo stipendio mensile del signor Del Sole è pari a lire 8.500.000 circa;

che in forza di presunti crediti risalenti all'anno 1992 per ben due volte la signora Fiorentino ha tentato di pignorare un quinto dello stipendio residuo del signor Del Sole;

che la pretura di Roma, la prima volta, e la pretura di Velletri, la seconda volta, hanno ingiunto la restituzione delle somme accantonate presso la ASL, in quanto le trattenute che il signor Del Sole subisce sulla sua unica fonte di reddito sono eccedenti il quinto previsto;

che nel maggio scorso il terzo tentativo di pignoramento presso terzi ha trovato un funzionario solerte e compiacente che ha ritenuto opportuno accantonare *in toto* lo stipendio residuo del signor Del Sole;

che tale funzionario è rimasto insensibile alla diffida dell'avvocato Rondoni il quale citava le precedenti due sentenze pretorili;

che tale atteggiamento di chiusura ha avuto come effetto quello di privare il signor Del Sole, dal mese di giugno a tutt'oggi, della sua unica fonte di reddito,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro di grazia e giustizia intenda intraprendere, per quanto di sua competenza, per risolvere la problematica esposta e per tutelare un cittadino nel suo diritto di godere del frutto del suo lavoro.

(4-07895)

(7 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione in oggetto non è ravvisabile alcun profilo di competenza di questo Ministero, poichè dalla vicenda segnalata non sono desumibili rilievi a carico di magistrati – che lo stesso interrogante si astiene dal muovere – bensì paiono emergere non chiare modalità di esecuzione del pignoramento dello stipendio percepito dal signor Del Sole, probabilmente imputabili ad un funzionario della ASL di cui il predetto Del Sole è dipendente.

Avverso gli atti esecutivi di cui l'interessato assuma l'irregolarità, il medesimo potrà, comunque, ricorrere sperando i rimedi previsti dal codice di rito.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(20 dicembre 1997)



LORETO. *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che la costa occidentale dell'arco jonico è ricoperta da circa 2.600 ettari di boschi che vanno dal fiume Tara al fiume Bradano al confine con la Basilicata;

che tale patrimonio boschivo è affidato a due comandi di stazione del Corpo forestale dello Stato ambedue ubicati in Marina di Ginosa (Taranto);

che il primo comando, dipendente dal coordinamento del Corpo forestale di Taranto, ha il compito di tutelare e controllare i boschi comunali e privati di Ginosa (pinete «Regina» e di Torre Mattoni) e di Castellaneta (pinete di Orsanese, Riva dei Tessali e Bosco Pineto) per un totale di circa 1.000 ettari, con un tratto costiero di circa 15 chilometri e con un organico di 3 unità;

che il secondo comando, dipendente dall'ufficio amministrazione delle foreste demaniali di Martina Franca (Taranto), ha il compito di tutelare e controllare i boschi demaniali «Marinella» di Bernalda (Matera) di circa 50 ettari, «Perronello» e «Principessa» di Castellaneta (Taranto) di circa 650 ettari, «Romanazzi» e «Marziotta» di Palagianò (Taranto) di circa 700 ettari e «Patemisco» di Massafra (Taranto) di circa 200 ettari, per un totale di circa 1.600 ettari, con un tratto costiero di circa 40 chilometri e con un organico di appena 2 unità;

che appare del tutto evidente il sottodimensionamento dell'organico del secondo comando di stazione, che ha maggiore superficie da tutelare e controllare e un tratto costiero superiore al doppio di quello del primo comando;

che le numerose e pesanti incombenze che gravano sugli agenti del Corpo forestale che hanno in carico le riserve naturali demaniali riguardano non solo i normali compiti dei controlli vari del territorio e delle attività di contrasto degli incendi, ma anche quelli di contrasto dell'accesso di persone e mezzi nelle riserve,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di disporre un adeguato incremento dell'organico dei due comandi ed in particolare del secondo, che ha una superficie maggiore da tutelare e controllare e un tratto costiero più che doppio rispetto a quello affidato al primo comando.

(4-08182)

(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Il Corpo Forestale dello Stato è da anni costretto a fronteggiare una grave carenza di personale, ulteriormente aggravatasi in tempi recenti a causa di numerosi collocamenti a riposo su domanda, che determina serie difficoltà per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge, non solo nella circoscrizione dei due Comandi stazione con sede in Marina di Ginosa e nella Provincia di Taranto, ma più in generale in tutte le regioni in cui è presente il Corpo stesso.

Ciò premesso, pur condividendo quanto esposto in ordine al rilievo ambientale del territorio ricompreso nelle circoscrizioni delle due stazioni in parola ed alla necessità di una più efficace opera di controllo e di

prevenzione degli incendi boschivi, tuttavia allo stato attuale non è possibile incrementare le rispettive dotazioni di personale per mezzo di trasferimenti, in quanto con siffatte misure si priverebbero altre strutture operative delle necessarie e già scarse risorse umane.

Le problematiche delle stazioni in argomento saranno in ogni caso tenute nella massima considerazione all'atto dell'immissione in servizio dei vincitori del concorso per milleseicento allievi del Corpo Forestale dello Stato, bandito con decreto del direttore generale in data 24 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91, 4° serie speciale, del 21 novembre 1997).

*Il Ministro per le politiche agricole*

PINTO

(29 dicembre 1997)

---

LORETO. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso: che da insistenti notizie apparse sulla stampa locale, raccolte anche dal sindaco di Martina Franca (Taranto), si apprende che il Ministro per le politiche agricole starebbe per decidere la soppressione del comando di stazione del Corpo forestale di Martina Franca, competente anche sul territorio del confinante comune di Crispiano;

che un'eventuale decisione in tal senso priverebbe di tutela e controllo notevoli superfici boscate vincolate a vario titolo, che occupano un territorio di circa 7.500 ettari, che rappresentano circa il 25 per cento dell'intero territorio comunale, all'interno del quale insistono proprietà boscate pubbliche per oltre 650 ettari, e cioè il bosco comunale «Pianelle» e il bosco comunale «Monsignore»;

che tale comando non presenta problemi di carenza di personale, in quanto ha un organico di 5 unità alle quali si aggiungono gli stagionali nel periodo estivo, quando è necessario incrementare l'azione di contrasto degli incendi boschivi;

che tale comando, pur sacrificato in angusti ed inadeguati locali, coabita con l'ufficio amministrazione e gestione delle foreste demaniali,

l'interrogante chiede di sapere:

se rispondano al vero le notizie che diversi comandi di stazione del Corpo forestale dello Stato starebbero per essere soppressi;

se non si ritenga di escludere del tutto l'ipotesi relativa alla chiusura della stazione di Martina Franca, per le motivazioni descritte nelle premesse e soprattutto per le prevedibili e devastanti conseguenze che una simile decisione causerebbe.

(4-08184)

(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, si rappresenta che sono allo studio di questa Amministrazione

ne alcune ipotesi di razionalizzazione del servizio mediante l'aggregazione o la chiusura di strutture operative.

Ciò premesso, si assicura tuttavia che non è nelle intenzioni di questo Ministero procedere alla chiusura della stazione forestale di Martina Franca, nè ad una sua aggregazione con altre strutture operative di limitrofa circoscrizione.

Pertanto eventuali notizie nel senso paventato dall'interrogazione devono considerarsi del tutto destituite di fondamento.

*Il Ministro per le politiche agricole*

PINTO

(29 dicembre 1997)

---

MANZI, MARCHETTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il fallimento della ditta Acciaieria Mandelli spa di Collegno (Torino) è ufficialmente avvenuto il 16 aprile 1996 con la nomina del curatore fallimentare;

che la Mandelli era una delle aziende più conosciute d'Italia soprattutto grazie al suo proprietario, per tanti anni presidente della Federmeccanica;

che il 16 aprile 1996 l'azienda si è presentata in tribunale per iniziare l'istanza di fallimento ed il giudice ha rinviato la decisione definitiva alla prossima udienza fissata per il 22 ottobre prossimo;

che la lunga agonia dell'azienda che già aveva tenuto in sospenso, senza stipendi, per molti mesi i lavoratori è così continuata;

che la richiesta presentata dall'azienda di cassa integrazione a partire ufficialmente dal 1° maggio 1996 rischia di rendere ulteriormente più drammatica la situazione di molte famiglie di lavoratori che vivono dei proventi di quell'unico reddito,

si chiede di sapere a che punto sia la vertenza Mandelli, se vi siano fatti nuovi che consentano ai lavoratori di operare per la salvaguardia dell'occupazione e quali siano i tempi ancora necessari per ottenere una risposta che gli interroganti sperano favorevole alla cassa integrazione.

(4-01446)

(25 luglio 1996)

RISPOSTA. – In relazione alla problematica sollevata nell'atto parlamentare indicato in oggetto si fa presente quanto segue.

La Fonderia Acciaierie G. Mandelli spa, con stabilimento in Collegno (Torino) e Cafasse (Torino), è stata dichiarata fallita con sentenza n. 157 del 16 aprile 1996 dal Tribunale di Torino.

L'autorità giudiziaria ha definito lo stato passivo dell'Azienda e ha riconosciuto i lavoratori quali «creditori privilegiati» ai fini del pagamento delle spettanze dovute.

Alla data del fallimento i lavoratori dell'unità produttiva di Colleghno ammontavano a 163 unità, mentre quelli in forza allo stabilimento di Cafasse erano pari a 102 tra operai ed impiegati e 2 dirigenti.

In data 20 maggio 1996 è stata presentata dal curatore fallimentare istanza per ottenere la concessione di Cassa integrazione guadagni straordinaria (ex articolo 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991).

In favore dei lavoratori dell'unità di Colleghno è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 aprile 1996 al 16 aprile 1997.

Durante tale periodo 50 dipendenti sono riusciti a trovare una nuova sistemazione lavorativa mentre 10 lavoratori hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia.

Al termine della Cassa integrazione guadagni straordinaria i rimanenti 103 dipendenti dell'unità in esame sono stati licenziati e collocati in mobilità.

Per i lavoratori dello stabilimento di Cafasse è stata approvata la Cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo 3 maggio 1996-2 maggio 1997, al termine della quale sono stati licenziati e posti in mobilità 65 dipendenti.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(16 dicembre 1997)

---

MARINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che tra le iniziative comunitarie dell'Unione europea quella del Fondo sociale europeo (FSE) trova notevole riscontro in molte organizzazioni ed associazioni italiane, impegnate nella realizzazione di progetti di sviluppo socio-economico delle nostre aree economiche;

che a queste organizzazioni spetta un anticipo del 50 per cento dell'impegno stabilito per il progetto dopo la sua approvazione da parte degli organismi comunitari;

che, ultimamente, per i finanziamenti del 1996, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, competente per il riparto del finanziamento annuale del Fondo sociale europeo, non è stato in grado di erogare il detto anticipo del 50 per cento, fatto che ha messo gli operatori del settore in gravissime condizioni di disagio organizzativo e di ritardo; dopo varie vicende e varie contestazioni sull'operato del Ministero si è addivenuti ad una soluzione secondo cui veniva anticipato il solo 18,6 per cento per il settore occupazione ed il 22,5 per cento per l'ADAPT, fermo restando il recupero della differenza in fase successiva;

che, inoltre, oltre alla riduzione delle anticipazioni, il Ministero richiede per queste anticipazioni una fideiussione bancaria a carico dei promotori dei progetti di sviluppo, che non trova alcuna giustificazione se non nella mancanza di controlli sulla serietà degli organismi aggiudi-

catari dei progetti da parte dello stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale con la fideiussione se da un lato garantisce il fondo dall'altro aumenta gli oneri dei promotori dei progetti;

che al contempo il Ministro del tesoro alla fine del 1996 ha autonomamente prodotto una sua circolare che stabiliva le nuove modalità delle polizze fideiussorie, con notevoli aggravii dei costi per gli organismi promotori di questi progetti di sviluppo;

considerato che tutte queste complicazioni procedurali e queste particolari garanzie non fanno altro che ritardare la realizzazione di progetti di sviluppo su cui sono impegnati fondi pubblici proprio per la loro indispensabilità ed urgenza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che con queste complicazioni procedurali degli apparati ministeriali si stia realizzando un impedimento alla realizzazione dei progetti di sviluppo;

se non ritengano di dover fare sostituire la fideiussione a carico dei promotori dei progetti di sviluppo con degli adeguati controlli preventivi sugli operatori a cui vengono concessi gli anticipi;

cosa intendano fare, anche in riferimento alle procedure, per poter agevolare i progetti di sviluppo dichiarati validi anche in sede comunitaria.

(4-05950)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – Nel documento parlamentare indicato in oggetto, l'onorevole interrogante pone l'attenzione sulle problematiche connesse con l'erogazione delle anticipazioni relative all'esercizio 1996 per le azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, nonché con il rilascio delle relative garanzie da parte degli Enti attuatori.

Al riguardo si fa presente che, in base alle procedure finanziarie previste dalla normativa comunitaria, le anticipazioni del Fondo sociale europeo vengono disposte complessivamente per programma – nella misura massima del 50 per cento dell'importo di singole annualità – in favore di questo Dicastero che procede, successivamente, ad attribuire le risorse in favore dei soggetti attuatori dei singoli progetti, nei limiti delle somme effettivamente messe a disposizione dalla Comunità.

È sulla base di queste procedure – vigenti per il complesso degli interventi cofinanziati dal Fondo sociale – che questa Amministrazione ha disposto anche i pagamenti in favore dei beneficiari delle iniziative Adapt ed Occupazione, oggetto della richiesta di chiarimenti di cui all'interrogazione in esame.

Per quanto riguarda, poi, la questione della garanzia fidejussoria, occorre richiamare, preliminarmente, che essa nasce dall'esigenza di cautelare lo Stato contro il rischio di abusi ed irregolarità nell'utilizzazione delle anticipazioni erogate agli enti attuatori, anche in considerazione della responsabilità a carico dello Stato per la restituzione a Bruxelles delle risorse indebitamente utilizzate (articolo 23 del regolamento CEE n. 2082/93).

Ciò premesso, giova precisare che il decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1996 – con il quale è stato adottato lo schema tipo di garanzia fidejussoria cui le amministrazioni nazionali devono attenersi – dà esecuzione all'articolo 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che subordina l'erogazione degli anticipi in favore dei soggetti privati – sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria – al rilascio di garanzia fidejussoria redatta in conformità allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro.

Peraltro, proprio per venire incontro alle esigenze manifestate da talune categorie di enti di formazione che lamentavano le difficoltà di accesso alla garanzia, soprattutto nei casi di ricorso a fidejussioni assicurative, sono stati apportati, con decreto del Ministro del tesoro del 22 aprile 1997, i necessari adeguamenti tecnici allo schema originario.

Successivamente, al fine di uniformare le modalità di attivazione delle quote contributive comunitarie con quelle nazionali, questa Amministrazione ha esteso lo schema di garanzia in parola anche alle anticipazioni riguardanti le risorse del Fondo sociale europeo, tenendo conto che gli adeguamenti nel frattempo ne agevolavano l'accesso anche per gli Enti di formazione più deboli.

In ordine al secondo punto del documento parlamentare in argomento si rileva, oltre quanto sopra detto relativamente all'obbligatorietà della garanzia, che una sostituzione della fidejussione con «adeguati controlli preventivi» sugli operatori si porrebbe in contrasto con il requisito peculiare delle iniziative comunitarie, il cosiddetto «approccio ascendente» o «bottom up». Tali iniziative, infatti, sono tese anche a favorire il coinvolgimento di tutti gli operatori locali in attività progettuali, compresi, quindi, quelli non particolarmente strutturati.

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo quesito posto dall'onorevole interrogante, si fa presente che la legge 24 giugno 1997, n. 196, all'articolo 17, prevede l'istituzione di un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Tale istituzione è finalizzata, infatti, a fluidificare e velocizzare le procedure di erogazione dei contributi, nonchè a contenere ed uniformare i costi che i realizzatori delle attività in questione devono sostenere per garantire il corretto utilizzo delle somme percepite a titolo di anticipo.

Con l'emanazione del decreto sull'amministrazione e gestione del predetto fondo di garanzia (articolo 17, comma 6), nel definire cioè in modo chiaro e preciso la procedura da adottare per un corretto utilizzo di denaro pubblico, saranno completati gli aspetti procedurali e superate le difficoltà operative.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(15 dicembre 1997)

MARRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'ambiente.* – Premesso:

che qualche giorno fa, in località Chiusi della Verna (Arezzo), presso il santuario di San Francesco, dove da tempo sono in atto lavori di restauro per impedire la caduta del Sasso spicco, sono precipitati due grossi massi ai piedi della rocca;

che il sindaco di Chiusi ha manifestato la propria preoccupazione per il fermo dei lavori di restauro per mancanza di fondi, considerato che detta roccia è soggetta ad ulteriori movimenti imprevedibili;

che in base a quanto dichiarato sulla stampa dal geologo progettista il passare infruttuoso del tempo provocherebbe un progressivo aumento dei rischi di frana;

che la Verna costituisce un patrimonio culturale e religioso che non appartiene solo al comune di Chiusi o alla provincia di Arezzo bensì al mondo intero;

che lo scrivente già con precedente interrogazione chiedeva l'utilizzo dei fondi previsti per l'evento del Giubileo del 2000 da destinare anche per la Verna;

che, di fatto, la situazione dei finanziamenti è disastrosa, considerato che essi sono serviti soltanto all'intervento nel tratto che va dall'arco d'ingresso al santuario verso sud e fino alla cappella degli Uccelli, lasciando precaria tutta la zona del santuario in avanzata fase di cedimento,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per la ripresa dei lavori attraverso adeguati finanziamenti, all'uopo utilizzando anche i fondi previsti per le opere del Giubileo del 2000, e al fine di scongiurare l'incombente pericolo, in quanto la roccia è soggetta ai movimenti più imprevedibili, per l'incolumità dei visitatori.

(4-04302)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione la Sezione operativa di Arezzo del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze ha evidenziato che i dissesti interessanti il Santuario della Verna e la sottostante frazione de La Beccia sono tenuti sotto controllo da circa otto anni per conto dell'amministrazione comunale. Si è trattato di un controllo relativo ad alcuni sistemi fessurativi presenti nell'ammasso, con ripercussioni sulle strutture del sovrastante Santuario, nonchè ad alcuni movimenti franosi del materiale argilloso costituente la fase sulla quale poggia la rupe calcarenita dello stesso Santuario interessanti, direttamente, la frazione de La Beccia dove, peraltro, numerosi edifici presentano diffusi fenomeni di fessurazione e deformazioni tali da renderli in alcuni casi inagibili.

Si sono altresì verificati fenomeni di crollo di alcuni blocchi in prossimità del piazzale del Santuario e splaccamenti lungo le pareti sottostanti lo stesso Santuario. La citata Sezione operativa fa presente che il comune di Chiusi della Verna ha realizzato da diversi anni un sistema

di monitoraggio con trasmissione dei dati in tempo reale, installato dalla ISMES di Bergamo, finanziato dalla Regione Toscana tramite lo stesso comune, e che sono stati realizzati alcuni indifferibili lavori di messa in sicurezza per l'eliminazione dell'incombente pericolo.

Tali interventi prevedevano il consolidamento e la bonifica di alcune porzioni più critiche, sotto il profilo della pubblica incolumità, dell'ammasso su cui si erge il Santuario Franciscano della Verna e il consolidamento della zona ovest della parete rocciosa (precipizio), mentre rimane da stabilizzare gran parte del tratto centrale e orientale della parete da dove recentemente si sono distaccati due massi calcarei.

Inoltre, lo stesso Ufficio, ha comunicato che per carenza di finanziamenti non è stato realizzato alcun intervento di consolidamento delle argille presenti al piede della Rupe, cosa questa che avrebbe grande influenza sulle cause del dissesto, e che, a fronte delle opere previste dal progetto generale per un importo di lire 24.720 milioni circa, sono state realizzate attraverso 5 stralci, opere solo per lire 7.250 milioni, restando, quindi, da finanziare per il completamento del progetto ulteriori opere per circa 17.470 milioni di lire.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi previsti per il Giubileo 2000, l'Ufficio del Programma per Roma Capitale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha riferito che la disciplina relativa al «Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio» (atto Camera n. 2896) è all'esame del Parlamento.

Relativamente ai richiesti provvedimenti urgenti da adottare per la ripresa dei lavori attraverso adeguati finanziamenti formulata nello stesso atto ispettivo, l'Autorità di bacino del fiume Arno con nota n. 1483 del 20 giugno 1997 ha comunicato di avere, fin dall'inizio della programmazione prevista dall'articolo 31 della legge n. 183 del 1989, finanziato interventi per la riduzione dei dissesti connessi alle condizioni di instabilità del Santuario della Verna, stanziando la somma di lire 1 (un) miliardo a favore del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana individuato come ente attuatore degli interventi suddetti. Detto provveditorato aveva provveduto ad affidare l'incarico della progettazione esecutiva dell'opera ad un libero professionista ma, per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 4 del decreto-legge n. 646 del 24 novembre 1994, convertito in legge 21 gennaio 1995, n. 22, la predetta somma fu impegnata per fronteggiare la situazione di emergenza creata a seguito degli eventi alluvionali che colpiscono il Nord Italia nell'autunno del 1994.

In seguito, con fondi della disponibilità finanziaria 1992-1995, la stessa Autorità di bacino ha stanziato 650 milioni di lire a favore del comune di Chiusi della Verna, individuato come Ente attuatore, e, con la disponibilità finanziaria 1996 sulla legge n. 538 del 1993 - tabella C, è stato finanziato un altro intervento funzionale per 400 milioni di lire, anch'esso a favore del Comune.

L'Autorità di bacino del fiume Arno, infine, comunicando che nella programmazione futura sarà valutata la possibilità di ulteriori interventi, fa presente che i problemi riguardanti l'instabilità del Santuario della



Verna sono di notevole entità e la loro soluzione richiede l'impegno di risorse finanziarie straordinarie.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*

MATTIOLI

(18 dicembre 1997)

MARRI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* –  
Premesso:

che il personale dell'Azienda territoriale edilizia residenziale di Grosseto insieme alla rappresentanza sindacale unitaria aziendale ha manifestato il suo dissenso nei confronti della riforma dell'ATER Toscana così come è stata concepita e deliberata dalla giunta regionale della Toscana in data 21 aprile 1997;

che il personale contrasta le argomentazioni poste a sostegno della soppressione delle ATER (ex IACP) provinciali e della costituzione di un'unica azienda regionale con sede a Firenze;

che secondo la regione Toscana tale riforma sarebbe necessaria al fine di ottenere livelli di maggiore efficienza ed economicità e a supporto di questa tesi si citano i disavanzi delle ATER provinciali;

che il personale, ben cosciente dei reali problemi che gravano sull'edilizia residenziale pubblica, considera completamente negativa la proposta di riforma della regione Toscana per i seguenti motivi:

i reali disavanzi sono stati assorbiti o sono in corso di assorbimento mediante l'utilizzo delle disponibilità giacenti presso la tesoreria delle ATER, mediante decreti del Ministro dei lavori pubblici, così come previsto dall'articolo 25 della legge n. 513 del 1977; è quindi fuorviante far intendere che le aziende gravino sul bilancio regionale;

tali disavanzi sono derivati essenzialmente dai seguenti fattori:

a) sulle ATER grava la stessa pressione fiscale che grava sulle società immobiliari private, mentre i ricavi derivano dal canone sociale determinato dalla regione Toscana, la quale solo con decorrenza 1997 lo adeguerà, con un ritardo di circa tre anni in base a quanto previsto dalla legge n. 427 del 1993 e dalla deliberazione del Comitato per l'edilizia residenziale del 4 novembre 1993;

b) i ritardi della regione Toscana nella localizzazione degli interventi edilizi e nella conseguente utilizzazione dei finanziamenti hanno causato perdite inflattive di decine di miliardi e mancati ricavi per compensi tecnici che le ATER avrebbero introitato in ragione della progettazione e direzione dei lavori;

c) i ritardi nell'adeguamento, di competenza regionale, dei massimali di costo inerenti le costruzioni hanno complicato le procedure di appalto dei lavori e spesso hanno fatto nascere lunghi e costosi contenziosi con le imprese nel corso delle realizzazioni;

che la progettata riforma della regione Toscana, che intende accentrare tutto sul capoluogo Firenze, si contrappone ai principi di decentramento;

che è facilmente dimostrabile che istituti come quelli di Milano, Roma e Napoli registrino problematiche gravi proprio in relazione all'eccessivo numero di alloggi e che i loro costi crescano più che proporzionalmente con il crescere delle dimensioni della struttura,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce di quanto considerato in premessa, non si ritenga la proposta di riforma deliberata dalla giunta regionale della Toscana eccessivamente penalizzante per le province che verrebbero, in tal modo, private di aziende di indubbia rilevanza economica e in contrasto con gli interessi degli utenti e dell'imprenditoria locale;

se non si intenda adottare provvedimenti volti al potenziamento del ruolo che le ATER svolgono nella loro dimensione provinciale, come già avvenuto in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ed altre realtà.

(4-05858)

(15 maggio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, il Segretario generale del CER ha fatto presente che l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha trasferito alla competenza regionale le funzioni statali in materia di edilizia residenziale pubblica, comprese quelle relative agli IACP.

In particolare, riguardo agli enti pubblici locali operanti in materia, l'articolo 13 del citato decreto presidenziale precisa che tali funzioni concernono l'istituzione, i controlli, la funzione, la soppressione e l'estinzione degli stessi.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*

MATTIOLI

(18 dicembre 1997)

MILIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che dal 23 aprile 1993 presso il tribunale di Agrigento ci sarà il processo per il cosiddetto scandalo dell'ospedale psichiatrico, che vede imputati di abbandono di incapaci, aggravato dalla morte di trentasei persone, l'ex direttore sanitario ed un primario dello stesso ospedale,

si chiede di sapere:

se risulti conforme al vero che i consulenti del pubblico ministero non sono stati sentiti in aula per la ragione che tale audizione avrebbe causato «ritardo nel compimento delle attività processuali» e che la loro esclusione è avvenuta dopo la loro ammissione e mentre il loro esame era in corso;

se risulti conforme al vero che durante l'esame dei periti di ufficio i consulenti del pubblico ministero venivano allontanati dall'aula laddove analogo trattamento non veniva riservato ai consulenti della difesa che invece potevano rimanervi;

se risulti conforme al vero che nel processo in corso, nel quale si dibatte di un reato che è indiscutibilmente reato contro la persona, non vi sia stata costituzione alcuna di parte civile, pur essendo circa 500 i pazienti – ovvero le persone offese dal reato – ricoverati all'interno della struttura all'epoca dei fatti;

se la mancata costituzione di parte civile non dipenda dalla omessa notifica alle persone offese del decreto di citazione a giudizio, atto necessario fin dall'inizio del processo, omessa notifica che – ove confermata – determinerebbe o avrebbe già determinato la nullità dell'intero processo peraltro rilevabile d'ufficio;

quali iniziative si intenda adottare al fine di rimuovere eventuali ostacoli frapposti al corretto esercizio della giurisdizione ed alla tutela anche processuale delle parti offese.

(4-03597)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Per dare risposta agli atti di sindacato parlamentare sui rilievi in ordine alla ritualità della condotta del Tribunale di Agrigento con riguardo alla mancata audizione del consulente tecnico del pubblico ministero nel corso del dibattimento e alla mancata costituzione di parte civile «pur essendo 500 i pazienti ovvero le persone offese dal reato, ricoverati all'interno della struttura all'epoca dei fatti» sono state investite le competenti articolazioni ministeriali per l'acquisizione delle informazioni e per le valutazioni di competenza.

Riguardo al primo profilo non può essere attribuito alcun rilievo disciplinare alla mancata audizione del consulente tecnico del pubblico ministero che aveva chiesto un rinvio del processo per consentire l'esame.

Il Tribunale nel respingere la richiesta di rinviare l'udienza per ultimare l'audizione del consulente ha infatti adeguatamente motivato la propria decisione richiamando la sentenza della Cassazione sezione 1 n. 1187 del 4 dicembre 1995 a tenore della quale non vi è l'obbligo per il giudice di esaminare in dibattimento il consulente qualora questi non vi abbia applicato alcuna forma di intervento nelle operazioni peritali.

Il secondo profilo di asserita irregolarità processuale, richiamato nell'atto ispettivo parlamentare, consiste nella mancata notifica da parte del GIP e del Tribunale rispettivamente della richiesta di rinvio a giudizio e dell'avviso di udienza preliminare e della notifica del decreto a seguito di contestazione suppletiva, ai sensi dell'articolo 519, ultimo comma, del codice di procedura da parte del presidente del collegio, alle parti offese.

La mancata costituzione di parte civile è dipesa come scritto nella motivazione della sentenza dall'impossibilità per il Tribunale di procedere alla citazione dei prossimi congiunti delle persone decedute «perchè il pubblico ministero non aveva proceduto alla loro identificazione nè aveva chiesto un termine per provvedere a quanto sopra» e perchè dagli atti processuali non si evincevano le generalità ed il domicilio dei prossimi congiunti.

Occorre considerare da un lato le oggettive difficoltà in cui il magistrato è incorso, attesa l'estrema complessità dell'indagine svolta che, come evidenziato dal Presidente del tribunale di Agrigento, ha comportato la celebrazione di sei udienze preliminari. Dall'altro si rileva che l'omessa notifica alle persone offese della richiesta di rinvio a giudizio e dell'avviso di udienza preliminare nonchè l'omessa citazione delle stesse persone offese nell'ipotesi di cui al citato articolo 519 del codice di procedura penale, in quanto nullità verificatasi nel giudizio, resterà sanata solo con la pronuncia di secondo grado, conformemente a quanto previsto dall'articolo 180 del codice di procedura penale.

Una valutazione complessiva della vicenda induce perciò ragionevolmente a ritenere allo stato, tenendo conto della pendenza del procedimento a seguito dell'appello avverso la sentenza, che le censure sopra esposte riguardano un'attività giurisdizionale non manifestamente abnorme e ad escludere l'ipotesi di una possibile strumentalizzazione della stessa attività al fine di raggiungere obiettivi contrari o diversi da quelli di giustizia.

Difettando tali caratteri non sono perciò ravvisabili profili di rilievo disciplinare.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(20 dicembre 1997)

---

MONTAGNINO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che circa venti anni orsono, in base alla legge n. 166 del 1975, l'amministrazione comunale di Caltanissetta consentì all'impresa di costruzioni «L. Geraci» di acquisire, attraverso un esproprio per pubblica utilità, alcune aree edificabili per la realizzazione di un insediamento abitativo in contrada «Balate»;

che il cosiddetto «piano Geraci» fu presentato allora come una risposta al problema abitativo perchè avrebbe dovuto consentire a quasi 200 famiglie la costruzione di un alloggio di proprietà, con costi agevolati;

che le abitazioni sono state regolarmente costruite entro il 1978, dopo che 192 nuclei familiari avevano sottoscritto un preliminare di vendita, che prevedeva fra l'altro l'accesso ad un mutuo agevolato per il 75 per cento della spesa prevista;

che il consiglio comunale dell'epoca aveva disposto la costituzione di una commissione consiliare per garantire il rispetto delle leggi e la tutela dei cittadini interessati;

considerato:

che il centro diritti dei cittadini ed il SUNIA di Caltanissetta, in un documento inviato anche alla procura della Repubblica, hanno affermato che l'impresa Geraci si è sempre rifiutata di stipulare i contratti di compravendita relativi ai suddetti alloggi, nell'intento malcelato di pro-

fittare del rialzo dei prezzi derivante anche dalla normativa sopravvenuta, che aveva equiparato le abitazioni già costruite agli alloggi di edilizia residenziali;

che i sottoscrittori del preliminare di vendita non hanno potuto mai acquisire la proprietà degli appartamenti a cui avevano diritto, perchè il rialzo dei prezzi impediva loro di coprire, come era invece previsto, il 75 per cento del corrispettivo richiesto con il mutuo a tasso agevolato;

che l'impresa Geraci ha recentemente citato in giudizio civile gli acquirenti degli alloggi di edilizia economica e popolare realizzati in contrada Balate,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover intervenire per verificare se nella vicenda siano state rispettate le norme di legge e siano stati garantiti gli obiettivi della pubblica amministrazione, al fine di evitare un'eventuale lesione dell'interesse pubblico e dei diritti delle famiglie interessate;

per quali ragioni la prevista commissione consiliare non si sia mai insediata, nonostante gli importanti compiti consultivi e di vigilanza che erano stati ad essa attribuiti.

(4-06175)

(30 maggio 1997)

RISPOSTA. - In merito alla interrogazione in oggetto, il Segretariato Generale del CER ha fatto presente, in via preliminare, che con la legge n. 166 del 1975 è stato finanziato un programma straordinario di edilizia convenzionata-agevolata per la cui realizzazione gli operatori privati ammessi a tale beneficio hanno ottenuto dagli Istituti di Credito un mutuo di ammontare pari al 75 per cento del costo dell'intervento, rimborsabile in 25 anni ad un tasso agevolato del 4 per cento annuo. Lo Stato versa, infatti, un contributo sugli interessi pari alla differenza tra il tasso ordinario praticato dalle banche sulle operazioni di credito fondiario ed il 4 per cento sostenuto dall'operatore. Tale contributo passa ai singoli acquirenti quando, finiti i lavori e determinato il costo dell'intervento, il mutuo viene frazionato in quote relative ai singoli alloggi e si procede all'accollo individuale.

Nel caso specifico dell'intervento edilizio nel comune di Caltanissetta, ultimato dall'impresa Geraci nel giugno 1979, è stato realizzato solo il frazionamento del mutuo in quanto, a causa di un contenzioso apertosi fin dal 1979 tra le parti a motivo di mancato accordo sul prezzo di vendita, non si è ancora proceduto all'accollo individuale ed alla stipula dei contratti di compravendita, ad esclusione di pochi alloggi trasferiti in proprietà nei mesi scorsi.

In merito a tale vicenda, il Segretariato evidenzia che, sia nei preliminari stipulati con i promittenti acquirenti sia nella convenzione stipulata con l'amministrazione comunale, non è stato fissato il prezzo di vendita degli alloggi, rinviando ad un momento successivo la sua determinazione sulla base del decreto ministeriale sui limiti di costo ammissibili.

In proposito, il predetto Ufficio ha precisato che provvede ad aggiornare periodicamente il limite massimo di costo ammissibile per gli interventi di edilizia residenziale agevolata-convenzionata, ma che tale limite, pur essendo indicativo del costo dell'intervento costruttivo, non rappresenta il prezzo di vendita degli alloggi.

Ciò premesso, il Segretariato ritiene che si debba prendere atto delle decisioni della magistratura in merito alla vicenda e che questa Amministrazione non possa adottare alcuna azione in ordine al mancato insediamento della Commissione consiliare.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*

MATTIOLI

(9 dicembre 1997)

---

MULAS. – *Al Presidente del Consiglio di ministri.* – Premesso: che il calendario della serie C2 non è stato ancora varato, poichè la Federcalcio ha messo sotto inchiesta la società sportiva Polisportiva Matera perchè, come riferiscono organi di stampa a livello nazionale, sulla società lucana «pesa un'inchiesta dell'ufficio indagini per via di seicento milioni di debiti da pagare e dei quali la Covisoc sembrerebbe non abbia trovato traccia»;

che il termine per l'iscrizione a tale campionato è scaduto alle ore 12 del 28 luglio 1997, ma ancora non si è posta fine a «questa ennesima storiaccia di agosto», come definita da alcuni organi di stampa;

che questo ritardo pregiudica i piani di rafforzamento delle società che eventualmente potrebbero essere chiamate a far parte dello stesso campionato, mettendo in dubbio la stessa regolarità del torneo;

che in particolare la società sportiva Olbia, prima per il rientro in C2 nella classifica diramata dalla Lega, con i bilanci completamente in regola ma penalizzata nell'organizzazione a causa dell'insularità, vive un ulteriore momento di incertezza;

che questa situazione ha indotto i tifosi della stessa società sportiva a preannunziare un ricorso (*ex* articolo 700) alla magistratura nel caso non sia rispettato il regolamento federale,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire con urgenza per far rispettare il termine «perentorio» e mettere fine a queste decisioni a puntate che mettono a dura prova l'organizzazione delle società sportive.

(4-07445)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – Si fornisce risposta all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso il CONI e la Federazione italiana gioco calcio.

La documentazione, apparentemente idonea, presentata dalla Società Lucana Polisportiva Matera per l'ammissione al Campionato di serie C2, successivamente è risultata, in realtà, irregolare.

La Federazione italiana gioco calcio, che è tenuta a garantire l'ordinato, corretto e regolare svolgimento dei Campionati fin dalla fase iniziale, ammettendo agli stessi soltanto le Società in possesso dei requisiti richiesti, è intervenuta sanzionando l'illecito commesso dalla società Matera.

L'esclusione del Matera ha consentito, conseguentemente, il ripescaggio della «Olbia Calcio».

Accogliendo la legittima istanza della società sarda, in obiettive condizioni di difficoltà organizzative a causa della tardiva ammissione al Campionato di serie C2, la FIGC ha dovuto derogare alle disposizioni regolamentari sul tesseramento, consentendo alla società stessa di acquisire i calciatori professionisti e confermare i giovani di serie oltre i limiti temporali previsti.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(19 dicembre 1997)

---

MULAS, COLLINO, BOSELLO, MAGNALBÒ, DE CORATO, PONTONE, CURTO, LISI, BONATESTA, VALENTINO, SERVELLO, RECCIA, PASQUALI, PACE, PEDRIZZI, TURINI, CUSIMANO, CAMPUS, MANIS. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che dal 1980 all'agosto del 1992 gli espropri fatti per pubblica utilità venivano pagati accordando il valore venale ai danneggiati, parificando in pratica l'indennità di esproprio, nel caso questo fosse legittimo, e il risarcimento dei danneggiati;

che nell'agosto del 1992 il Parlamento ha approvato la legge n. 359, secondo la quale gli espropri legittimi vanno pagati facendo la media tra il valore venale e il reddito dominicale rivalutato dei fitti degli ultimi dieci anni: in pratica, la metà del valore venale; qualora l'offerta fatta dall'ente espropriante non venisse accettata e si arrivasse in tribunale, detta indennità verrebbe ridotta del 40 per cento;

che la legge n. 359 lascia però intatti i diritti di chi subisce un esproprio illegittimo dato che viene riconosciuto un risarcimento danni e non l'indennità di esproprio;

che con la legge finanziaria per il 1996 il Governo Dini faceva passare l'articolo 1, comma 65, della legge n. 549 del 1996 che di fatto riduceva della metà i debiti delle pubbliche amministrazioni, parificando indennità e risarcimento, calpestando il diritto di proprietà dei privati, sancito dalla Costituzione;

che in data 2 novembre la Corte costituzionale depositava la sentenza n. 369, con la quale giudicava illegittimo l'articolo suddetto della

legge finanziaria per il 1996 e ristabiliva il pieno risarcimento dei danni agli espropriati;

che il Governo Prodi, ignorando detta sentenza, ha riproposto nella legge finanziaria per il 1997 i tagli ai risarcimenti, accordando uno sconto del 40 per cento anzichè del 50 per cento (manovra finanziaria per il 1997, legge collegata, articolo 3, comma 65),

si chiede di conoscere quali elementi giuridici sottendano l'attuale norma sì da renderla legittima rispetto a quella ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale, datto che si tratta di un semplice aumento della percentuale spettante all'indennizzato che, in sostanza, era e rimane una spoliazione coatta.

(4-05292)

(10 aprile 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione indicata in oggetto, circa i criteri da seguire per il rimborso agli interessati degli espropri subiti da parte della pubblica amministrazione, si ritiene opportuno far rilevare, per quanto concerne il *quantum*, che la Corte costituzionale ha affermato che la problematica dovrà essere risolta nell'ottica di un equilibrato componimento degli opposti interessi in gioco:

quello del privato ad ottenere con certezza e rapidità la riparazione per l'illecito subito;

quello della pubblica amministrazione di conservazione dell'opera di pubblica utilità.

Orbene, l'articolo 5-*bis* della legge 8 agosto 1992, n. 359, è stato modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (articolo 3, comma 65) nel senso che, in caso di occupazioni illegittime dei suoli per causa di pubblica utilità, per la liquidazione del danno si applicano i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo ai fitti coecervati nell'ultimo decennio il reddito domenicale rivalutato *ex* articolo 24, del testo unico delle imposte sui redditi, aumentato del 10 per cento, con esclusione quindi della riduzione del 40 per cento. Questa norma è dichiaratamente provvisoria, riferendosi alle occupazioni al 30 settembre 1996.

La stessa Corte con sentenza del 2 novembre 1996, n. 369, ha affermato che dall'irreversibile destinazione del suolo occupato per l'opera pubblica (da cui deriva l'effetto estintivo della proprietà e quello acquisitivo dell'immobile alla pubblica amministrazione) discende l'obbligo di risarcimento del danno, commisurato al valore del fondo, ma ha lasciato intendere altresì che tale problematica prelude ad un necessario intervento del legislatore.

È ben noto che l'istituto dell'occupazione appropriativa (o accessione invertita) ha ormai superato il vaglio di costituzionalità e, consolidato da tempo nella giurisprudenza, è definibile come illecito derivante da responsabilità extracontrattuale.

Peraltro, è altresì vero che la regola dell'integralità nella riparazione del danno e dell'equivalenza del risarcimento al pregiudizio cagiona-



to non ha, dal punto di vista pecuniario, sufficiente copertura costituzionale, anche in considerazione del necessario contenimento della spesa pubblica.

Orbene, nell'occupazione appropriativa va sottolineata la «peculiare connotazione dell'illecito, per il suo dispiegarsi tra i due estremi (iniziale) della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera e (finale) di concreta realizzazione dell'opera stessa». In realtà, ciò che ha determinato la situazione di fatto portando alla commissione dell'illecito trova la sua spiegazione (anche se non proprio giustificazione) in circostanze del tutto particolari collegate alla lunghezza ed alla farraginosità delle procedure previste in materia che impediscono la tempestiva conclusione del procedimento espropriativo.

Da ultimo, si rammenta che l'articolo 11, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha previsto l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali comprese quelle relative al risarcimento del danno in materia di edilizia, urbanistica e di servizi pubblici.

In ogni caso, al di là degli aspetti strettamente legati al profilo indennitario, che andrebbero comunque risolti individuando un autonomo criterio di liquidazione del danno, la questione dovrebbe essere risolta nell'ambito di una più complessiva riforma del regime dei suoli diretta ad individuare modelli procedurali semplificati e meno farraginosi per le espropriazioni ed incentivi a soluzioni non più autoritative, ma consensuali e di tipo perequativo delle relative vertenze.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*

MATTIOLI

(18 dicembre 1997)

---

MURINEDDU, NIEDDU, CADDEO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che per dichiarazione dei funzionari dell'AIMA dal 1962-63 ad oggi non sono state assegnate quote per le vacche nutrici;

che tale situazione, a giudizio dei medesimi funzionari, deve essere ricondotta alla responsabilità degli organi di governo della comunità europea;

che moltissimi allevatori italiani, pur essendo in possesso di un cospicuo numero di vacche nutrici – la cui presenza è stata accertata in azienda dagli ispettori dell'AIMA congiuntamente alla regolarità della documentazione di rito –, sono stati esclusi dalle quote;

che agli stessi allevatori sono stati erogati contributi per i vitelli prodotti nell'arco di tempo in cui le vacche nutrici sono state escluse dalle quote,

si chiede di sapere:

se da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sia stata adeguatamente valutata l'incongruenza esistente

tra la mancata attribuzione di quote per le vacche nutrici e la corrispondente assegnazione delle stesse per i vitelli;

se dal 1962-63 ad oggi l'esclusione dalle quote abbia riguardato tutti gli allevatori italiani o solo una parte degli stessi meno introdotti e protetti;

se, infine, non si ritenga di affrontare il problema in tutta la sua estensione sostenendo nelle sedi opportune i legittimi interessi degli allevatori, già duramente colpiti dalla crisi di mercato prodotta dalla diffusione della encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e in una situazione di maggiore difficoltà rispetto agli operatori degli altri comparti produttivi.

(4-05843)

(15 maggio 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento a quanto evidenziato dagli onorevoli interroganti si fa innanzitutto presente che negli anni 1962 e 1963 l'Organizzazione comune di mercato era inesistente in quanto prevista solo nel 1968 con Reg. CEE n. 805/68; inoltre, solo a partire dalla fine degli anni '70 sono stati istituiti i regimi di aiuto per il settore zootecnico.

Per quanto attiene alla situazione attuale, secondo quanto disposto dal Reg. CEE n. 2066/92 e dalle relative disposizioni nazionali che disciplinano la materia, l'AIMA ha provveduto all'assegnazione delle quote vacche nutrici in base al numero dei premi corrisposti nell'esercizio 1992. Nello stesso tempo è stata costituita una riserva nazionale, composta dal 3 per cento dei diritti assegnati e da una quota di diritti supplementari concessi dalla C.E.

Tale riserva, che ammontava a circa 100.000 diritti, è stata completamente assegnata negli esercizi 93/94 e 95, secondo i seguenti criteri:

- a) 1993: a tutti i richiedenti la quota;
- b) 1994: a tutti i richiedenti la quota esclusivamente se nuovi produttori;
- c) 1995: ai produttori beneficiari di piani di miglioramento autorizzati dalle Regioni.

Relativamente al 1996, sono in corso di ritiro le quote non utilizzate almeno per il 70 per cento, così come disposto dalla regolamentazione comunitaria.

Dette quote ritirate saranno successivamente ridistribuite secondo le priorità indicate dalla Commissione europea stessa, così identificate:

- 1) Titolari di piani di miglioramento;
- 2) Nuovi giovani produttori;
- 3) Produttori che hanno presentato richiesta di quota.

*Il Ministro per le politiche agricole*

PINTO

(29 dicembre 1997)

PALOMBO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.*

– Premesso:

che la casa è un bene primario e necessario, come dimostra il dettato dell'articolo 47, primo comma, della Costituzione che tra i diritti dei cittadini include anche quello della proprietà dell'abitazione;

che l'Inpdap, proprietario del centro «Lo Zodiaco» di Lavinio-Anzio (provincia di Roma), ha proceduto il 25 febbraio 1997 alla notifica di sfratto con ausilio della forza pubblica nei confronti degli affittuari delle suddette case;

che ciò ha creato serie difficoltà ai destinatari, in molti casi al limite della disperazione, in quanto la maggior parte di essi non si trova in condizioni economiche tali da poter acquisire un appartamento o sostenere un affitto a libero mercato;

che i fitti troppo esosi a fronte di immobili ai limiti dell'abitabilità risultano proibitivi per chi vive con poche centinaia di migliaia di lire al mese;

che gli inquilini, morosi nei confronti dell'Inpdap, hanno intenzione di sanare il proprio debito, ma le condizioni dettate dall'ente, che ammette una rateizzazione minima di 1.500.000 lire al mese, non hanno trovato ovviamente riscontro nelle reali possibilità delle famiglie;

che non si crede possibile, anche sulla base dei principi generali di solidarietà comunemente accolti dall'ordinamento giuridico, che l'unica alternativa per questa povera gente sia solo ed unicamente la strada;

che secondo i dati forniti da «Il Sole 24 ore» le città dichiarate ad alta tensione abitativa (quali Roma, Milano, Torino, Palermo, Bologna, Firenze, Napoli) necessitano almeno di 400.000 alloggi per far fronte ad altrettanti sfratti;

che la città di Roma in particolare è sottoposta a fortissime tensioni abitative: 15.000 sentenze di sfratto l'anno; 6.000 sfratti esecutivi con assegnazione della forza di polizia; circa 40.000 nuclei familiari costretti alla coabitazione; 1.200 famiglie in assistenza alloggiativa;

che la norma sui patti in deroga all'equo canone ha acuito le tensioni abitative, specialmente nelle grandi aree urbane, a causa degli aumenti degli affitti e dell'incremento degli sfratti;

che la soluzione del problema ha bisogno di una gradualità idonea ad avviare un accesso al mercato degli affitti ragionevole e in qualche modo guidato, assicurando anche all'inquilino non abbiente il godimento di alloggi a prezzi equi con le eventuali quote differenziali a carico della comunità, contemperando l'esigenza di garantire la disponibilità degli alloggi senza un ricorso generalizzato agli sfratti;

che l'ex ministro dei lavori pubblici Di Pietro in data 11 novembre 1996, rispondendo all'interrogazione 4-00938 presentata alla Camera dei deputati, ha affermato che il proprio Dicastero in data 12 ottobre 1996 ha diramato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il conseguente inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, un disegno di legge recante il nuovo regime delle locazioni;

che la suddetta proposta di legge è suddivisa in quattro capi: nuovo regime delle locazioni; misure per il rilancio del mercato delle

locazioni; contributi integrativi ai soggetti meno abbienti; norme trasitorie ed abrogative;

che elementi innovativi di tale proposta di legge attengono alla possibilità di usufruire di riduzioni fiscali per il conduttore ed il locatore, prevedendo, ad esempio, la deduzione del canone di affitto ai fini Irpef in ragione del reddito disponibile e della composizione del nucleo familiare e l'istituzione di un fondo sociale integrativo, finalizzato ad aumentare la possibilità di locazione da parte delle categorie meno abbienti attraverso forme di gestione delle amministrazioni comunali, con la costituzione di apposite agenzie;

che in data 28 febbraio 1997 si è svolto un incontro tra gli inquilini del centro «Lo Zodiaco» di Lavinio-Anzio (provincia di Roma), accompagnati dallo scrivente, e l'onorevole Seppia che, in qualità di presidente dell'ente Inpdap, ha concesso, con sensibilità e lungimiranza, una proroga all'esecutività degli sfratti fino alla fine del mese di aprile, impegnando i propri funzionari, presenti all'incontro, a controllare l'esatta applicazione delle norme amministrative che regolano il rapporto di locazione degli inquilini del centro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di procedere alla sospensione delle esecuzioni degli sfratti, impegnando il Governo a portare avanti il provvedimento sopra menzionato o a varare nuove iniziative capaci di trovare soluzioni che diano risposte concrete e non rendano ancora più drammatica la situazione abitativa;

se non consideri la minaccia di sfratto che incombe su decine di famiglie incompatibile con il suo programma politico che ha come obiettivi qualificanti e irrinunciabili il mantenimento di un «alto grado di solidarietà sociale» e la centralità della politica per la famiglia (Presidente del Consiglio, comunicazione del Governo alla Camera del 22 maggio 1996);

se non ritenga urgente l'intervento, per ragioni anche di immagine, in una città che si accinge ad affrontare l'impegno del Giubileo, che interessa il mondo intero, senza curarsi di intollerabili sacche di povertà che ne compromettono fortemente l'immagine ed il prestigio conservatosi intatto nei secoli.

(4-04652)

(11 marzo 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, si fa presente che la recente proroga decisa dal Governo è destinata a favorire il varo della riforma del mercato delle locazioni.

In sede di Governo e di Parlamento, si sta valutando l'ipotesi di una nuova regolamentazione del mercato degli affitti, in grado, tra l'altro, di incrementarne l'offerta, con particolare riferimento alla fascia più debole delle famiglie.

Le misure allo studio sono volte a ricreare condizioni di certezza del rilascio in caso di richiesta del locatore e ad incentivare l'im-

missione di immobili sul mercato mediante concessione di sgravi fiscali per i proprietari.

In particolare si sta vagliando la possibilità di prevedere la detraibilità dall'imponibile IRPEF di parte dell'affitto incassato e la deducibilità del canone a seconda del reddito del locatario. In alternativa c'è l'ipotesi di operare riduzioni in sede di ICI.

La somma preventivata per finanziare gli incentivi si aggira intorno ai mille miliardi la cui spesa dovrà trovare apposita copertura nel prossimo bilancio.

In tema di sfratti l'orientamento è quello di abolire la Commissione prefettizia per la graduazione degli sfratti, ripristinando la competenza pretorile, in grado di consentire agli interessati l'avvio di trattative per addivenire ad un nuovo accordo contrattuale.

È prevista anche l'introduzione di forme di contrattazione collettiva, condotta provincia per provincia, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, che definiscano contratti tipo per prezzo e durata, con previsione certa di rilascio su richiesta del locatore alla scadenza e prezzo sostanzialmente allineato al valore della rendita catastale e all'equo canone.

La proroga delle procedure per l'esecuzione degli sfratti al 31 dicembre 1997, oltre a consentire il perfezionamento di una riforma delle locazioni davvero efficiente sin dal prossimo anno, consentirà al Governo e Parlamento di prendere atto delle deliberazioni di natura finanziaria contenute nelle leggi di bilancio e quindi di poter decidere in modo conseguente.

Inoltre, va considerato che tra il DPEF e la sessione di bilancio intercorre il periodo della trattativa sullo stato sociale, che interagisce sulla protezione delle parti più deboli, che fa parte di un capitolo proprio per le politiche di assistenza alle famiglie bisognose.

Va, infine, sottolineato che nel provvedimento di riforma sarà adottata tutta una serie di incentivi che consentiranno l'offerta sul mercato di tutto lo stock di abitazioni esistenti, determinando automaticamente una discesa dei prezzi.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*

MATTIOLI

(18 dicembre 1997)

---

PALOMBO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento delle protezione civile.* – Premesso:

che il comune di Ardea è servito da una rete fognaria che utilizza un piccolo impianto di depurazione ad ossigenazione naturale, tecnologicamente obsoleto e del tutto inadeguato, sito in località Tor San Lorenzo;

che il suddetto impianto scarica i prodotti finali a mare tramite una condotta sottomarina lunga 1.200 metri che, preposta a fronteggiare

le esigenze di 4.000 utenti (e molti di più in periodo turistico), a fronte di una capacità di portata di 2.000 utenti, rischia il collasso in qualsiasi momento;

che parte della popolazione della zona attualmente smaltisce i prodotti fognari tramite pozzi a perdere e fosse biologiche a dispersione ed assorbimento radicale;

che nel 1994 la società Clorifati srl, concessionaria sin dal 1990 della gestione dei servizi di distribuzione, adduzione e smaltimento delle acque, nonché distribuzione del gas metano per il comune di Ardea, proponeva all'amministrazione comunale la realizzazione di un nuovo depuratore per il trattamento delle acque fognarie;

che nel marzo 1995 il progetto veniva approvato dalla giunta presieduta dall'allora sindaco, Antonio Paolo Maria Coliandro, sentito il parere della Commissione provinciale dell'ambiente;

che la Clorifati srl (oggi Idro Gas srl) rifiutava la proposta del nuovo sindaco, Tiziana Bartolini, di realizzare il depuratore con la condizione che il direttore dei lavori fosse designato dal comune;

che nel marzo 1996 il comune veniva commissariato ed il commissario prefettizio, dottoressa Rosa Mangini Badali, nutrendo dubbi sulla bontà del progetto originale, invitava la Clorifati srl a produrre un nuovo progetto che, presentato il successivo mese di luglio, modificava sostanzialmente il primo dal punto di vista tecnologico-strutturale;

che ad oggi i lavori per la realizzazione dell'opera non sono ancora iniziati, pur essendo già stati appaltati alla ditta Marino Appalti srl di Ezio Pacifici, con sede in Marino in Corso Trieste 77, e non sono stati previsti neanche lavori di ammodernamento ed ampliamento del vecchio depuratore;

che la condizione igienico-sanitaria della zona non soddisfa neanche i livelli minimi di tollerabilità, evidenziando sempre più lo stato di degrado in cui è costretta a vivere la cittadinanza,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di sanare una situazione divenuta ormai insostenibile, anche alla luce del grande esodo verso la periferia della popolazione metropolitana, che determina un ulteriore incremento del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con conseguente aggravio della struttura fognaria esistente.

(4-06206)

(3 giugno 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, la Direzione generale della difesa del suolo ha fatto presente che la competenza in materia di fognature urbane appartiene alle amministrazioni comunali interessate territorialmente.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*

MATTIOLI

(18 dicembre 1997)

PEDRIZZI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –  
Premesso:

che la Commissione lavoro del Senato, nella riunione del 19 giugno 1997, nel corso dell'esame congiunto dei provvedimenti nn. 1698, 2017, 2088 2121 e 2291, ha approvato l'ordine del giorno n.0/1698/1/11 nel quale si riconosce il disagio che colpisce gli ispettori del lavoro per le condizioni operative e retributive di forte disparità nei confronti di analoghe figure professionali;

che alla base del disagio si deve ascrivere, in primo luogo, l'erroneo inquadramento della qualifica assegnata alla categoria per l'inesatta applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, mirante a stabilire, con l'intensificazione delle misure di prevenzione da parte degli ispettori del lavoro, il riordino dei livelli di inquadramento;

che, con la minaccia di un'intensificazione dell'agitazione, si chiede dagli appartenenti alla categoria stessa il passaggio del livello di inquadramento dalla categoria settima all'ottava, nonché la riorganizzazione delle funzioni di ispezione e controllo in ordine alle necessità attuali e il riconoscimento della centralità della funzione ispettiva rispetto agli accertamenti svolti da altri organi e da privati;

che sarebbe opportuno iniziare a rispondere alle esigenze della categoria in materia di contrattazione e di revisione della pianta organica;

che la stessa Commissione lavoro della Camera ha inteso impegnare il Governo a provvedere su quanto richiesto dalla categoria entro il 1997,

si chiede di conoscere:

per quale motivo non si sia inteso sospendere le prove del concorso pubblico bandito per l'assunzione di 235 funzionari dell'ispettorato del lavoro (ottava qualifica funzionale) il cui svolgimento è stato già fissato per il corrente mese di luglio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 6 giugno 1997);

se in adesione alla proposta della Commissione lavoro della Camera dei deputati si intenda dar corso nei tempi richiesti all'accoglimento delle istanze dei funzionari del settore, tenuto conto della conseguenza che avrebbe un rallentamento dei controlli in un campo dove le cause di incidenti sul lavoro sono in deprecabile aumento e comportano un giustificato allarme anche nella pubblica opinione con riflessi negativi sull'operato della stessa amministrazione statale.

(4-07099)

(17 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che questa Amministrazione, a causa della ben nota carenza di personale appartenente alla qualifica ispettiva, non ha ritenuto di sospendere il concorso a 235 posti di funzionario dell'Ispettorato del lavoro (al quale, peraltro, poteva partecipare anche il personale di VII qualifica funzionale, che rivendica il passaggio alla qualifica superiore) al fine di poter impiegare, nel più breve tempo possibile, i vincitori del-

lo stesso, nelle operazioni di vigilanza in materia di prevenzione sul lavoro e di lotta all'evasione e all'elusione contributiva.

La sospensione dell'*iter* concorsuale, infatti, avrebbe danneggiato sia l'attività istituzionale sia il personale.

Per quanto riguarda le aspettative dei dipendenti interessati al passaggio alla qualifica superiore, si rappresenta che l'Amministrazione, oltre ad aver percorso le vie legislative, ha ottenuto di poter discutere le proposte migliorative al tavolo collettivo del prossimo rinnovo contrattuale.

Inoltre per ovviare al paventato rallentamento dell'attività ispettiva, il Ministero sta procedendo ad una graduale riqualificazione professionale di personale che viene immesso all'attività ispettiva al termine del ciclo di tale riqualificazione.

Sino ad oggi sono stati realizzati corsi per il personale addetto ai nuclei di vigilanza per 346 unità distribuite per 19 regioni e 9 corsi di addestramento di ispettori per 228 unità.

Infine, si rappresenta che anche il concorso a 190 posti di funzionario dell'ispettorato del lavoro, autorizzato ai sensi della legge finanziaria 1997, prevede la partecipazione e la riserva di posti per il personale interno, in possesso di determinati requisiti.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(12 dicembre 1997)

---

PEDRIZZI, BONATESTA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che solo nel 1982, dopo anni di impegno a livello governativo, parlamentare e politico, la categoria nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) vedeva coronati i propri sforzi, grazie alla pubblicazione della legge n. 251 del 10 maggio che, con decorrenza dal 1° luglio 1983, fissava la cadenza annuale, al verificarsi di una variazione delle retribuzioni convenzionali non inferiore al 5 per cento, per la rivalutazione delle rendite corrisposte dall'INAIL, sino a quel momento riliquidate triennialmente;

che, successivamente, nel 1986, in considerazione della deficitaria situazione economica dell'INAIL, la legge n. 41 del 28 febbraio (legge finanziaria 1986) stabiliva la cadenza biennale, al verificarsi di una variazione delle retribuzioni non inferiore al 10 per cento;

che l'ANMIL tentò di opporsi alla emanazione della suddetta legge, proponendo l'adozione di provvedimenti diretti al risanamento dell'INAIL e organizzando, inoltre, pubbliche manifestazioni di protesta, a cui, tra l'altro, parteciparono decine di migliaia di invalidi del lavoro;

che, finalmente, con la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (legge finanziaria 1992), all'articolo 11, veniva ripristinata la rivalutazione annuale con decorrenza dal 1° gennaio 1993, senza però fissare alcuna va-



riazione minima delle retribuzioni convenzionali e disponendo che, con i decreti di rivalutazione, venissero stabiliti i contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, nelle misure necessarie a coprire gli oneri derivanti dalle maggiori spese rispetto alla normativa precedente; tuttavia, a seguito del blocco previsto per il 1993 dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si è proceduto alla rivalutazione delle rendite soltanto con decorrenza dal 1° gennaio 1994 (decreti ministeriali 2 marzo 1994 e 3 marzo 1994);

che, invece, alla rivalutazione non si è dato luogo in quanto le retribuzioni convenzionali hanno subito variazioni inferiori al limite minimo del 10 per cento previsto dall'articolo 20 della legge n. 41 del 1986, limite che l'INAIL ritiene tuttora necessario perchè si dia corso alle procedure di emanazione dei decreti ministeriali di rivalutazione, ma che l'ANMIL ritiene superato dall'articolo 11 della legge n. 412 del 1991;

che tale ultima disposizione in materia, nel ripristinare la cadenza annuale per la rivalutazione delle rendite, non ha inteso fissare, al contrario di tutte le altre disposizioni di legge precedenti, alcun limite per l'avvio delle procedure di riliquidazione, che devono, dunque, aver luogo annualmente, senza tener conto della percentuale di variazione intervenuta a carico delle retribuzioni medie convenzionali;

che va ricordato come, nelle varie disposizioni succedutesi nel corso degli anni, il legislatore si è sempre fatto carico di adeguare la percentuale minima di variazione alla cadenza temporale prevista per la rivalutazione (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1965, n. 1124 - cadenza triennale, variazione del 10 per cento; legge 10 maggio 1982, n. 251 - cadenza annuale, variazione del 5 per cento; legge 28 febbraio 1986, n. 41 - cadenza biennale, variazione del 10 per cento) e, di conseguenza, la mancanza di riferimenti a variazioni minime nella legge 30 dicembre 1991, n. 412, non può interpretarsi come un rinvio alla normativa preesistente;

che, quindi, l'interpretazione sostenuta dall'ANMIL è fermamente legata alla concreta realizzazione della «reale e sancita» volontà (e non «presunta») del legislatore che, nell'emanare la norma di cui alla ricordata legge n. 412 del 1991, ha inteso definire un meccanismo di rivalutazione annuale, prescindendo dalle variazioni intervenute; d'altra parte, non avrebbe altrimenti avuto un senso questa ultima norma, essendo le disposizioni da essa dettate già previste dall'ordinamento giuridico;

che l'orientamento e la posizione di contrasto assunti dall'INAIL, relativamente all'interpretazione dell'articolo 11 della legge n. 412 del 1991 sostenuta dall'ANMIL, sono motivati dall'interpretazione fornita dal Ministero del lavoro, con nota del 7 agosto 1992, in cui viene sottolineato come l'articolo medesimo abbia variato la periodicità temporale del meccanismo di rivalutazione senza però modificarne i meccanismi di operatività, legati - secondo il Ministero - ancora al limite del 10 per cento delle variazioni delle basi retributive,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga opportuno e doveroso esplicitare in chiari termini le motivazioni giuridiche che hanno indotto a fornire la suddetta interpretazione, in ragione, altresì,

dell'irragionevolezza dell'inutilità di fissare un limite minimo del 10 per cento per le variazioni delle retribuzioni convenzionali, che, a livello pratico, assicura di per sè l'inapplicabilità della stessa norma, in particolare in costanza di periodi – come l'attuale – di drastico controllo della spirale inflazionistica, a scapito di una categoria benemerita che, viceversa, continua ad essere penalizzata.

(4-05878)

(20 maggio 1997)

RISPOSTA. – Il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, prevedeva, agli articoli 116 (settore industria) e 234 (settore agricoltura), la rivalutazione triennale delle basi retributive, in presenza di una variazione delle stesse non inferiore al 10 per cento e la conseguente riliquidazione delle rendite in godimento alla data di inizio di ciascun triennio (coincidente con il 1° luglio).

Detti articoli sono stati modificati prima dalla legge 10 maggio 1982, n. 251 (articoli 1 e 3), la quale ha stabilito la cadenza annuale della rivalutazione, condizionandola ad una variazione non inferiore al 5 per cento e successivamente dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, il cui articolo 20, al comma 3, ha modificato in biennale la periodicità della rivalutazione delle basi retributive, subordinandola ad una variazione non inferiore al 10 per cento.

Infine, la legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'articolo 11, comma 1, ha disposto la riliquidazione delle rendite con cadenza annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1993, senza peraltro fare alcun accenno alla misura percentuale della variazione delle basi retributive cui è condizionata la rivalutazione delle medesime.

L'articolo 11 della suddetta legge, a parere di questa amministrazione, ha inteso innovare, nel rispetto della normativa precedentemente in vigore, la cadenza temporale del meccanismo di rivalutazione, stabilendone appunto la ricorrenza annuale, anzichè biennale dello stesso.

Gli ulteriori criteri di operatività della procedura di rivalutazione vanno invece ricercati nell'ambito dello stesso sistema nel quale si colloca la modifica della cadenza temporale, di cui all'articolo 11 in questione.

Infatti, in assenza di una specifica diversa previsione, la rivalutazione delle basi retributive continua ad essere l'altro imprescindibile presupposto della riliquidazione delle prestazioni.

La stessa sorte segue l'ulteriore criterio di operatività costituito dalla misura percentuale di variazione delle basi retributive, non inferiore al 10 per cento di quelle precedentemente stabilite, non essendo stato modificato tale parametro dall'intervento legislativo in questione.

Si fa, infine, presente che è in via di elaborazione uno schema di disegno di legge che delega il Governo ad emanare norme per la riforma dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che il problema della rivalutazione delle rendite sarà definito nell'ambito della revisione generale del testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(12 dicembre 1997)

---

PETTINATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:  
che il giorno 5 ottobre 1995, alle ore 11,25, il signor Carmelo Percolla mentre percorreva, alla guida della sua auto, la carreggiata sud dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria all'altezza del comune di Serrata nel tratto dove la carreggiata è a doppio senso di circolazione, veniva investito da un'auto proveniente dal senso opposto che aveva invaso completamente la sua corsia di marcia;

che alla guida della seconda vettura si trovava Giancarlo Geografo, di anni 22, agente di pubblica sicurezza in servizio al reparto mobile di Reggio Calabria;

che in seguito all'impatto l'auto del Percolla veniva disintegrata nella parte sinistra, ovvero dove si trovava l'uomo alla guida che rimaneva seriamente ferito; rimaneva inoltre uccisa la figlia del Percolla che si trovava seduta nel sedile posteriore e lievemente feriti il figlio e la moglie;

che al Geografo, ritenuto responsabile dei fatti accaduti, perchè l'incidente «sarebbe scaturito a causa dell'alta velocità e per la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia del guidatore», veniva dunque consegnata una citazione in giudizio;

che la data della prima udienza del processo è fissata per il 29 aprile del 2000 davanti al pretore di Palmi;

che il signor Percolla intende fare ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo ritenendosi offeso dalla giustizia italiana,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno effettuare approfondite indagini sulla vicenda al fine di comprendere se la magistratura locale si sia mossa con la dovuta celerità vista la gravità del caso e a tale proposito non sia stata in grado di fissare la prima udienza entro termini più stretti.

(4-02774)

(6 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni provenienti dai dirigenti degli uffici giudiziari interessati, si rappresenta quanto segue.

La pretura circondariale di Palmi versa in una situazione obiettivamente difficile. Infatti sono state fissate udienze fino all'aprile del 2001; in ciascuna udienza vengono trattati in media dai trenta ai cinquanta procedimenti; le funzioni dibattimentali sono state svolte fino al novembre dell'anno scorso da un solo magistrato togato e da un vice pretore

onorario, cui da allora si è aggiunto un altro magistrato togato; vengono tenute due udienze settimanali e saltuariamente una terza udienza affidata al vice pretore.

Il numero delle udienze, ad avviso del pretore dirigente, non è allo stato aumentabile a causa di problemi di diversa natura quali la disponibilità di una sola aula d'udienza; le carenze d'organico che hanno determinato anche la paralisi delle esecuzioni mobiliari e l'impossibilità di assegnare un magistrato togato alla sezione distaccata di Taurianova che ha un rilevante bacino d'utenza; l'insufficienza del personale amministrativo ulteriormente ridotto da trasferimenti ed aspettative.

Lo stesso pretore ha soggiunto che la doverosa considerazione dei termini prescrizionali fa sì che nella determinazione della data d'udienza si debba anticipare la trattazione di procedimenti per reati contravvenzionali o comunque commessi in data più risalente.

In tale difficile situazione, pur non essendo ravvisabili, con riferimento alla vicenda oggetto dell'interrogazione, omissioni o inerzie di magistrati e/o personale amministrativo valutabili sul piano disciplinare, la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria di questo Ministero ha ritenuto di inviare, in data 18 ottobre 1997, al Presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria una lettera mirante a sollecitare l'ufficio interessato ad adottare i provvedimenti atti ad evitare il maturarsi dei termini di prescrizione del reato contestato nel procedimento penale a carico di Giancarlo Geografo.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(20 dicembre 1997)

---

PETTINATO, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, quale che sia l'intima motivazione dei giudici che l'hanno emessa, la decisione con cui il Tribunale del riesame romano nega per l'ennesima volta la scarcerazione di Salvatore Ferraro non ha altro effetto che quello di paralizzarne per decreto il diritto di difesa;

che si tratta di una decisione gravissima, in un quadro complessivo che già vede i diritti della difesa pesantemente vulnerati da indagini dirette unicamente ad acquisire la conferma ad una tesi accusatoria pre-costituita e dall'intollerabile appiattimento del giudice delle indagini preliminari, con le sue sconcertanti decisioni sugli incidenti probatori, sulle posizioni dei pubblici ministeri;

che i parlamentari verdi hanno presentato nella Commissione bicamerale per le riforme costituzionali un emendamento che propone di inserire nella Costituzione l'obbligo del pubblico ministero di ricercare le prove favorevoli all'imputato, prevedendone la punizione in caso di inosservanza,

si chiede di sapere, anche alla luce dei fatti sopra esposti, se non si ritenga necessario portare avanti una profonda riforma del codice di pro-

cedura penale per spostare il giudice delle indagini preliminari dall'attuale zona inquisitoria verso l'area del giudizio e la cultura piena della giurisdizione.

(4-08239)

(29 ottobre 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta che la disciplina vigente in tema di indagini preliminari già contiene una previsione che impone al Pubblico Ministero di svolgere «accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini» (articolo 358 del codice di procedura penale).

Si segnala, inoltre, che al fine di porre su un piano di maggiore parità le parti del processo penale è stato presentato alla Camera dei deputati in data 27 novembre 1996 il disegno di legge di iniziativa governativa n. 2774 recante il titolo «Disciplina delle investigazioni difensive».

Detta proposta mira ad assicurare al difensore il diritto di ricercare la prova e di presentarne i risultati al Giudice per le indagini preliminari al pari del Pubblico Ministero, sia pure con i limiti imposti dalla diversità delle due figure.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(20 dicembre 1997)

---

PIERONI. - *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che nelle acque dell'Adriatico, nel tratto di mare tra Senigallia e Civitanova Marche, un gran numero di imbarcazioni da pesca, provenienti dalla Sicilia e dalla Puglia, in concorrenza con le imbarcazioni dei pescatori marchigiani ha attivato «la guerra del pesce azzurro»;

che le flotte siciliane e pugliesi, essendo ben attrezzate e con strumenti di alta professionalità, riescono giornalmente a pescare nelle acque marchigiane grosse quantità di pesce azzurro che immesse nel mercato hanno fatto crollare vertiginosamente i prezzi;

che da notizie di stampa si è appresa la protesta dei pescatori marchigiani che hanno denunciato a diversi organi di stampa l'incresciosa situazione, sottolineando come la violazione di alcune norme da parte delle altre flotte vanifichi la politica di gestione delle risorse attuata da tutta la marineria dorica da venti anni a questa parte;

che la marineria dorica per anni ha attuato fermi pesca tecnici e biologici, con una costante autoregolamentazione nella pesca effettuata dalle singole imbarcazioni;

che le imbarcazioni «pirata» ogni giorno si spostano nei diversi porti dell'Adriatico scaricando le loro tonnellate di pesce che in gran parte rimane invenduto;

che questi sconfinamenti e questa pesca selvaggia rischiano di alterare l'ecosistema e provocare la scomparsa del pesce azzurro come si è già verificato nel Tirreno e nei mari siciliani;

che da notizie di stampa risulta che è già pronto un decreto ministeriale che regola la pesca dei piccoli pelagici le cui norme dovrebbero dar fine alle incresciose situazioni sopra esposte,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda attivare per tutelare l'Adriatico dalle razzie delle flotte sopra menzionate;

se il decreto sopra menzionato sia realmente in fase di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(4-06392)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione si comunica che la pesca dei piccoli pelagici nelle acque antistanti i Compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi, effettuata con attrezzi denominati circuizione e volante, è stata disciplinata con decreto del 30 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 1997, n. 145.

Al summenzionato decreto è inoltre seguita la circolare ministeriale n. 6220308 del 1° luglio 1997, trasmessa a tutti i Compartimenti marittimi interessati.

*Il Ministro per le politiche agricole*

PINTO

(29 dicembre 1997)

RIGO. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. -  
Premesso:

che dai comunicati stampa di una associazione di emittenti si apprende di preoccupazioni circa la riassegnazione delle frequenze televisive della fallita emittente romana GBR;

che il Ministero delle poste, dopo mesi e molti studi, ancora non riassegna i canali resisi disponibili dopo il fallimento alle emittenti che subiscono interferenze e che, nonostante la concessione ed il pagamento del canone, non possono lavorare e fornire il servizio come è loro diritto;

che tutto sembrava risolto e che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sembrava essere stato finalmente all'altezza del suo compito;

che pareva ci fosse una pianificazione pronta, basata sul criterio legislativo della risoluzione delle maggiori interferenze, per cui sembrava essere iniziato un vero lavoro di riordino del settore, svolto rispettando i diritti di tutti;

che gli strumenti legislativi ed operativi necessari erano ormai definiti, sia la norma del comma 2 dell'articolo 6 della legge 422 del

1993, sia la delega del Ministro agli organi tecnici periferici regionali ad operare, sia i criteri di orientamento;

che all'improvviso, con un colpo di scena, tutto è stato rinviato non si sa bene a quando;

considerato:

che dalla girandola delle voci e delle indiscrezioni sembrerebbe che si voglia generalizzare il problema e richiedere per la sua risoluzione un nuovo provvedimento di portata nazionale ed un atto decretizio del Ministro, facendo finta di non avere già apposita delega, vale a dire che non si intende fare, più nulla per risolverlo;

che le argomentazioni addotte sono fra le più faziose e le più inconsistenti; si sostiene infatti che con la concessione delle frequenze si genererebbe una turbativa del mercato pubblicitario e si consentirebbe di lavorare anche a soggetti che, fino ad ora, seppur concessionari, non hanno occupato fette di mercato e quindi non ne avrebbero diritto; inoltre, secondo qualche illuminato funzionario, non rientra tra gli atti dovuti del Ministero l'eliminazione, ove possibile, delle interferenze fra concessionari;

che, infine, non sfugge a nessuno come un simile comportamento sia frutto di un condizionamento dei grandi signori dell'emittenza radiotelevisiva che continua a trovare all'interno del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni orecchie troppo sensibili e comportamenti di una diligenza a senso unico da parte dei funzionari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che i funzionari pubblici non dovrebbero mai confondere gli interessi dello Stato di diritto e dell'ordinamento democratico con quelli, pur legittimi, di mercato ed economici delle principali aziende ed associazioni del settore;

se non si ritenga che il Ministero competente non possa stare sempre e solo dalla parte dei più forti, ma che sia invece suo dovere stare dalla parte del diritto, impedendo alla burocrazia cavillosa, partigiana e connivente, che era stata emarginata da questo Ministero, di riprendere il sopravvento;

cosa si intenda fare affinché i vertici operativi di questo Ministero, in particolar modo il Capo del servizio concessioni ed il Segretario generale, onde fugare ogni sospetto circa le eccessive sensibilità di qualche loro funzionario, possano operare in piena autonomia, garantendo il rispetto dei diritti di tutti e quindi anche delle emittenti con meno mezzi, alle quali si chiede di pagare il canone nella stessa misura di quelle ben collocate e con canali di trasmissione non interferiti;

cosa si intenda fare affinché questo Ministero, se è in grado di pianificare l'etere, come era sembrato, lo faccia senza indugio ed al più presto.

(4-00120)

(22 maggio 1996)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che da comunicati stampa di una associazione di emittenti si apprende di preoccupazioni circa la riassegnazione delle frequenze televisive della fallita emittente romana GBR;

che il Ministero delle poste, dopo mesi e molti studi, ancora non riassegna i canali resisi disponibili dopo il fallimento alle emittenti che subiscono interferenze e che, nonostante la concessione ed il pagamento del canone, non possono lavorare e fornire il servizio come è loro diritto;

che tutto sembrava risolto e che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sembrava essere stato finalmente all'altezza del suo compito;

che pareva ci fosse una pianificazione pronta, basata sul criterio legislativo della risoluzione delle maggiori interferenze, per cui sembrava essere iniziato un vero lavoro di riordino del settore, svolto rispettando i diritti di tutti;

che gli strumenti legislativi ed operativi necessari erano ormai definiti, sia la norma del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 422 del 1993, sia la delega del Ministro agli organi tecnici periferici regionali ad operare, sia i criteri di orientamento;

che all'improvviso, con un colpo di scena, tutto è stato rinviato non si sa bene a quando;

considerato:

che dalla girandola delle voci e delle indiscrezioni sembrerebbe che si voglia generalizzare il problema e richiedere per la sua risoluzione un nuovo provvedimento di portata nazionale ed un atto decretizio del Ministro, facendo finta di non avere già apposita delega, vale a dire che non si intende fare più nulla per risolverlo;

che le argomentazioni addotte sono fra le più faziose e le più inconsistenti; si sostiene infatti che con la concessione delle frequenze si genererebbe una turbativa del mercato pubblicitario e si consentirebbe di lavorare anche a soggetti che, fino ad ora, seppur concessionati, non hanno occupato fette di mercato e quindi non ne avrebbero diritto; inoltre, secondo qualche illuminato funzionario, non rientra fra gli atti dovuti del Ministero l'eliminazione, ove possibile, delle interferenze fra concessionari;

che, infine, non sfugge a nessuno come un simile comportamento sia frutto di un condizionamento dei grandi signori dell'emittenza radiotelevisiva che continua a trovare all'interno del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni orecchie troppo sensibili e comportamenti di una diligenza a senso unico da parte dei funzionari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che i funzionari pubblici non dovrebbero mai confondere gli interessi dello Stato di diritto e dell'ordinamento democratico con quelli, pur legittimi, di mercato ed economici delle principali aziende ed associazioni del settore;

se non si ritenga che il Ministero competente non possa stare sempre e solo dalla parte dei più forti, ma che sia invece suo dovere



stare dalla parte del diritto, impedendo alla burocrazia cavillosa, partigiana e connivente, che era stata emarginata da questo Ministero, di riprendere il sopravvento;

cosa si intenda fare affinché i vertici operativi di questo Ministero, in particolar modo il Capo del servizio concessioni e il Segretario generale, onde fugare ogni sospetto circa le eccessive sensibilità di qualche loro funzionario, possano operare in piena autonomia, garantendo il rispetto dei diritti di tutti e quindi anche delle emittenti con meno mezzi, alle quali si chiede di pagare il canone nella stessa misura di quelle ben collocate e con canali di trasmissione non interferiti;

cosa si intenda fare affinché questo Ministero, se è in grado pianificare l'etere, come era sembrato, lo faccia senza indugio ed al più presto.

(4-00117)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. (\*) – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, in occasione della dichiarazione di fallimento della società Roma Cine TV, titolare dell'emittente GBR, avvenuta il 22 febbraio 1996, è stato emanato un decreto di estinzione della concessione a suo tempo assentita alla predetta società.

Conseguentemente, numerose emittenti televisive del Lazio e dei bacini limitrofi hanno avanzato richiesta di assegnazione delle frequenze rese disponibili, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 422 del 1993. L'articolo in questione prevede i casi in cui le frequenze televisive che si rendono disponibili possono essere assegnate per risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica.

In data 18 marzo 1996, i competenti uffici ministeriali hanno invitato l'ufficio circoscrizionale del Lazio e quelli limitrofi ad esaminare le varie richieste di compatibilizzazione ed a prospettare le situazioni interferenziali che sarebbero state risolte con l'assegnazione dei canali precedentemente in uso a GBR.

Per disporre di una disciplina organica in materia si è ritenuto opportuno fissare prioritariamente dei criteri di carattere generale a cui uniformare l'applicazione del citato disposto di legge.

Ciò anche alla luce di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 che disciplina il procedimento amministrativo nella parte in cui stabilisce che la concessione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse debbono attenersi. È stato così costituito, con provvedimento a firma del Segretario generale, un gruppo di lavoro con il compito di individuare i criteri per la riassegnazione delle frequenze lasciate libere dall'emittente GBR; il gruppo ha concluso i lavori nel mese di ot-

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

tobre con la predisposizione di una relazione sulla base della quale è stato redatto il testo regolamentare che è stato trasmesso al Consiglio superiore tecnico di questo Ministero e al Consiglio di Stato per l'acquisizione dei previsti pareri.

I citati organi consultivi, rispettivamente, in data 8 maggio 1997 e 30 giugno 1997, hanno espresso, subordinatamente ad alcune osservazioni, parere favorevole in merito al predetto provvedimento.

Com'è noto, la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive, ha previsto che, entro il 31 gennaio 1998, venga emanato un nuovo piano di assegnazione delle frequenze che tenga conto dell'evoluzione tecnologica e della necessità di garantire l'assetto concorrenziale dello specifico mercato.

La medesima legge ha stabilito altresì che la citata Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in attesa dell'approvazione del nuovo piano di assegnazione delle frequenze, provveda ad assegnare, anche in via provvisoria, le frequenze libere ai destinatari di concessioni o di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione.

Alla luce della nuova normativa, questo Ministero sta procedendo ad un riesame dell'emanando testo regolamentare concernente la determinazione dei criteri per l'attribuzione delle frequenze destinate alla radiodiffusione sonora e televisiva rese disponibili, onde verificare la rispondenza di quanto in esso previsto con le disposizioni recate dalla citata legge n. 249 del 1997.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(20 dicembre 1997)

---

SELLA DI MONTELUCE. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che con interrogazione parlamentare rivolta al Ministro per le politiche agricole lo scrivente segnalava, lo scorso 9 ottobre, una forte carenza di personale del Corpo forestale dello Stato nella provincia di Biella (interrogazione 4-02267);

che il Ministro, in risposta all'interrogazione, precisava che si riservava di tenere in debita considerazione le esigenze prospettate in sede di immissione in servizio, prevista per il luglio 1997, dei vincitori dell'ultimo concorso per allievi agenti forestali;

che con altra comunicazione al Ministro per le politiche agricole lo scrivente riprospettava nuovamente il problema, vista la deficitaria situazione del personale che si manifesta in modo sempre più pesante e già da diversi anni, con grave rischio per la sicurezza delle popolazioni e dei beni forestali della provincia;

che la risposta del Ministro fu che quest'ultimo avrebbe provveduto ad incrementare l'organico degli uffici del Corpo forestale dello Stato in tutta la regione Piemonte anche in vista delle immissioni in ruolo dei nuovi agenti forestali, previste per il mese di giugno 1997;

che lo scorso 11 luglio il Consiglio dei ministri ha approvato, su richiesta del Ministro della difesa, che l'accesso alla carriera iniziale nel Corpo forestale dello Stato sia assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili;

che per il biellese, e per tutta la regione Piemonte, questa decisione significa una possibile ulteriore riduzione dell'organico nel futuro,

l'interrogante chiede di sapere, alla luce di quanto deciso dal Consiglio dei ministri, se le prossime immissioni in ruolo dei nuovi agenti forestali verranno proporzionalmente decurtate.

(4-07000)

(15 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre 1997 sono state emanate norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate in ferma breve nelle carriere iniziali, tra le altre, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile.

In particolare il complesso di reclutamento creato dal regolamento in parola prevede (articolo 3, comma 3) che l'accesso alla carriera iniziale del Corpo Forestale dello Stato sia riservato, nella misura del 35 per cento di organico, ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta ed abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate.

Tale riserva riassume, per espressa previsionale normativa, quelle già stabilite dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia.

Per quanto sopra esposto risulta evidente che le future assunzioni di allievi agenti forestali, a partire da quelle previste all'esito di un concorso per posti il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 21 novembre 1997, non saranno decurtate nella percentuale indicata, bensì dovranno soltanto essere effettuate con l'osservanza della riserva di posti e delle modalità procedurali previste dal ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, senza che venga preclusa a questa Amministrazione la possibilità di coprire integralmente le vacanze di organico di volta in volta esistenti.

*Il Ministro per le politiche agricole*

PINTO

(29 dicembre 1997)

---

SERENA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che dall'ultima «Relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (1995)», presentata al Senato dal Ministro degli affari esteri Lamberto Dini, risulta che, per i 336 programmi affidati in esecuzione ad organizzazioni non governative, sono stati impegnati, su base pluriennale, 786.091.690.616 miliardi;

che negli ultimi anni, in ogni parte d'Italia, sono sorte moltissime associazioni non governative finanziate dallo Stato, di seguito indicate, con lo scopo di occuparsi di cooperazione allo sviluppo; si tratta di associazioni senza scopo di lucro, la cui sopravvivenza è garantita per la maggior parte dai contributi statali, elargiti in base alle iniziative programmate e finalizzate alla cooperazione per lo sviluppo:

- 1 Associazione America Latina, Messico, Asia;
- 2 Associazione Benox per la cooperazione e lo sviluppo del Terzo Mondo;
- 3 Associazione cultura assistenza popolare;
- 4 Associazione centro aiuti volontari cooperazione sviluppo Terzo Mondo;
- 5 Associazione di cooperazione cristiana internazionale;
- 6 Associazione di cooperazione rurale in Africa e America Latina;
- 7 Amici dei popoli;
- 8 Amici dello stato brasiliano Espirito Santo - centro di collaborazione comunitaria;
- 9 Associazione con Fatebenefratelli per i malati lontani;
- 10 Associazione amici dei bambini;
- 11 Associazione per gli interventi di cooperazione allo sviluppo;
- 12 Associazione italiana donne per lo sviluppo;
- 13 Associazione italiana «Amici di Raoul Follereau»;
- 14 Associazione italiana per la solidarietà tra i popoli;
- 15 Associazione laica e missionaria;
- 16 Associazione mondo amico;
- 17 Associazione per un mondo unito;
- 18 Associazione per la partecipazione allo sviluppo;
- 19 Arci cultura e sviluppo;
- 20 Associazione studi America Latina;
- 21 Associazione sanitaria internazionale;
- 22 Associazione solidarietà paesi emergenti;
- 23 Associazione solidarietà e sviluppo;
- 24 Associazione universitaria per la cooperazione internazionale;
- 25 Associazione volontari per il servizio internazionale;
- 26 Caritas italiana;
- 27 Centro per un appropriato sviluppo tecnologico;
- 28 Comitato di collaborazione medica;
- 29 Comitato europeo di formazione agraria;
- 30 Centro italiano di solidarietà;
- 31 Centro laici italiani per le missioni;
- 32 Organizzazione di Volontariato internazionale cristiano;

- 33 Centro di Educazione sanitaria e tecnologie appropriate sanitarie;
- 34 Cooperazione e sviluppo;
- 35 Centro di volontariato internazionale;
- 36 Centro internazionale Crocevia;
- 37 Centro internazionale di cooperazione allo sviluppo;
- 38 Centro di informazione, documentazione e iniziativa per lo sviluppo;
- 39 Centro di informazione ed educazione allo sviluppo;
- 40 Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale;
- 41 Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli;
- 42 Cooperazione internazionale sud-sud;
- 43 Comunità impegno servizio volontario;
- 44 Comunità laici missionari cattolici;
- 45 Centro mondialità sviluppo reciproco;
- 46 Coordinamento delle organizzazioni non governative per la cooperazione internazionale allo sviluppo;
- 47 Centro orientamento educativo;
- 48 Cooperazione per il mondo in via di sviluppo;
- 49 Cooperazione e sviluppo;
- 50 Cooperazione internazionale;
- 51 Cooperazione paesi emergenti;
- 52 Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti;
- 53 Comitato di coordinamento delle organizzazioni per il servizio volontario;
- 54 Comunità promozione e sviluppo;
- 55 Centro regionale d'intervento per la Cooperazione;
- 56 Associazione per la solidarietà e la cooperazione internazionale;
- 57 Collegio universitario aspiranti medici e missionari;
- 58 Centro volontari cooperazione allo sviluppo;
- 59 Centro volontari marchigiani;
- 60 Disarmo e sviluppo;
- 61 Dalla parte degli ultimi;
- 62 Associazione volontari Dokita;
- 63 Centro Elis;
- 64 Federazione organismi cristiani di servizio internazionale volontario;
- 65 Fratelli dell'Uomo;
- 66 Fondazione Sipec;
- 67 Fondazione Giuseppe Tovini;
- 68 Cooperazione internazionale;
- 69 Gruppo missioni Asmara;
- 70 Gruppo per le relazioni transculturali;
- 71 Gruppo di volontariato civile;
- 72 Associazione italiana soci costruttori;
- 73 Istituto cooperazione economica internazionale;

- 74 Istituto per la cooperazione universitaria;
- 75 Istituto pace sviluppo innovazione Acli;
- 76 Istituto sindacale per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo;
- 77 Istituto nuova Africa;
- 78 Gruppo laici Terzo Mondo;
- 79 Comunità internazionale volontari laici;
- 80 Movimento apostolico ciechi;
- 81 Movimento e azione dei gesuiti italiani per lo sviluppo;
- 82 Mani amiche;
- 83 Mani tese 1976;
- 84 Movimento Africa '70;
- 85 Medicus mundi;
- 86 Movimento laici America Latina;
- 87 Movimento per la lotta contro la fame nel mondo;
- 88 Movimento per la cooperazione internazionale;
- 89 Movimento liberazione e sviluppo;
- 90 Movimento sviluppo e pace;
- 91 Associazione noi per loro;
- 92 Nuovi spazi al servire;
- 93 Opera di promozione dell'alfabetizzazione nel mondo;
- 94 Operazione sviluppo;
- 95 Operazione sociale avventista;
- 96 Organismo sardo di volontariato per la cooperazione internazionale cristiana;
- 97 Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale «La nostra famiglia»;
- 98 Organizzazione per lo sviluppo globale di comunità in paesi extrauropei;
- 99 Punto di Fraternità;
- 100 Progetto domani: cultura e solidarietà;
- 101 Progetto Mondialità;
- 102 Progetto sud;
- 103 Progetto sviluppo;
- 104 Ricerca e cooperazione;
- 105 Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale;
- 106 Reggio Terzo Mondo;
- 107 Centro Bertrand Russell;
- 108 Servizio collaborazione assistenza internazionale Piamartino;
- 109 Servizio civile internazionale;
- 110 Solidarietà e cooperazione senza frontiere;
- 111 Servizio esperti volontari Orione 1984;
- 112 Sinerga - Istituto per la cooperazione tecnica sociale internazionale;
- 113 S.O.S. Missionario;
- 114 Solidarietà uomo cooperazione allo sviluppo;
- 115 Servizio volontario internazionale;

- 116 Terra nuova - centro per il volontariato;
- 117 Ufficio centrale studenti esteri in Italia;
- 118 Unione medico missionario italiana;
- 119 Comitato italiano per l'Unicef - Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia;
- 120 Unione volontariato internazionale per lo sviluppo e la pace;
- 121 Volontariato internazionale donne per educazione e sviluppo;
- 122 Volontariato internazionale per lo sviluppo;
- 123 Volontari internazionali scuola Beato Angelico;
- 124 Volontari italiani per la solidarietà ai paesi emergenti;
- 125 Velletri per il Mali;

che la legge 26 febbraio 1987, n. 49, infatti, prevede che le associazioni riconosciute idonee a perseguire i fini della cooperazione allo sviluppo siano ammesse a beneficiare del contributo statale, pari al 70 per cento dell'importo delle iniziative volte a realizzare programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo;

che il finanziamento viene stanziato sulla base dei progetti programmati prima che vengano avviati e conclusi;

che inoltre, da fonti in possesso dell'interrogante, sembrerebbe che siano stati avviati ben 5.256 progetti finanziati dal Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo; entro il dicembre 1994 ne sono stati portati a compimento soltanto 3.475 per una spesa di 20.000 miliardi complessivi;

che di tutti questi soldi i poveri del Terzo mondo sembrerebbero averne beneficiato solo in rarissimi casi: la maggior parte dei finanziamenti o non sono serviti a nulla o hanno finito per arricchire i potentati locali e le imprese appaltatrici; sembrerebbe, ad esempio, che in Bangladesh, dove la metà della popolazione soffre la fame, dei 45 miliardi messi a disposizione dal Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, 33 siano stati spesi per lavori di manutenzione della strada Dinajpur-Panchagar, intervento deciso nonostante la Banca mondiale e l'Asian development bank lo avessero giudicato non prioritario per lo scarso traffico gravitante sull'arteria stradale; ci si chiede a chi abbia giovato un intervento così oneroso; di sicuro non agli abitanti del Bangladesh,

l'interrogante chiede di sapere:

se esista un organismo che controlli che tutti gli interventi nel campo della cooperazione allo sviluppo siano effettivamente portati a termine;

se i costi effettivi delle realizzazioni rispettino realmente i preventivi effettuati;

se, a parte la relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso, siano previsti ulteriori controlli da parte del Ministero degli affari esteri;

quali e quanti siano gli interventi effettuati malgrado fossero stati giudicati dalle banche interessate ad erogare i finanziamenti come non prioritari;

se, al di là delle intenzioni e dell'effettivo impegno della miriade di associazioni che si occupano di cooperazione allo sviluppo dei paesi

del Terzo mondo, esista un modo migliore per evitare di disperdere risorse tra tanti soggetti, tanto per assicurare il mantenimento in vita di una miriade di associazioni.

(4-06335)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – In risposta al primo quesito posto, si fa presente che sul piano amministrativo, salvo l'anticipo iniziale all'organizzazione non governativa (ONG) per consentire l'avvio delle attività, tutti i contributi che la Cooperazione italiana destina a dette organizzazioni per la realizzazione di programmi promossi o affidati non vengono erogati se non dietro approvazione dei rendiconti presentati dalle organizzazioni non governative stesse sulle attività svolte nell'ambito del programma.

In quanto al secondo quesito, la regola generale è che i costi effettivi delle realizzazioni rispettano quanto inizialmente deliberato per il programma promosso o affidato. L'unica eccezione possibile si ha soltanto in caso di mutamento marcato delle condizioni politiche, economiche o sociali in cui l'iniziativa era stata concepita o di nuove esigenze manifestate dai beneficiari dell'intervento. In tal caso, la proposta di rifinanziamento viene valutata dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) con un'istruttoria sulla congruità dei fini e dei costi in tutto analoga a quella che ha preceduto la prima approvazione dell'iniziativa.

Sul terzo quesito, si fa presente che le Rappresentanze diplomatiche hanno la competenza ad esercitare un monitoraggio costante sullo stato di avanzamento dei progetti di cooperazione, ivi compresi naturalmente quelli delle organizzazioni non governative. Inoltre, sul piano dell'efficacia dei programmi nel lungo periodo, su incarico della D.G.C.S. dal 1986 al 1997 la Società Italiana di Monitoraggio (SIM) ha effettuato 182 missioni di monitoraggio, per lo più riguardanti singoli interventi di cooperazione, con l'eccezione di otto valutazioni-Paese (Bolivia, Cina, Egitto, Etiopia, Mozambico, Senegal, Somalia e Tunisia) e di quattro valutazioni di settore o tematiche, tra le quali si segnalano quelle sulla cooperazione non governativa in Brasile, Filippine e Mozambico.

Inoltre, si precisa che nei programmi di cooperazione affidati ad organizzazioni non governative o da esse promossi non sono coinvolte banche, nè nella valutazione delle iniziative nè nell'erogazione di contributi.

Infine, tanto per i progetti di cooperazione affidati in esecuzione dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ad organizzazioni non governative, quanto per quelli promossi dalle ONG stesse (ai quali la cooperazione italiana può contribuire per un massimo del 70 per cento del costo totale se di carattere prioritario, altrimenti fino ad un massimo del 50 per cento), sono state approvate dal Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo precise regolamentazioni relative all'idoneità dell'organizzazione a ricevere il finanziamento ed all'istruttoria cui deve essere sottoposto l'intervento prima che possa ottenere il finanziamento della Cooperazione Italiana.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

SERRI

(18 dicembre 1997)



SERENA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -  
Premesso:

che il Ministero del lavoro ha autorizzato, con decreto ministeriale, ingenti stanziamenti con lo scopo di eliminare le discriminazioni tra i sessi;

che tali finanziamenti ammontano a 7 miliardi e 903 milioni di lire da destinare alla realizzazione di 53 progetti - alcuni dei quali sono elencati nella seguente tabella - che mirano alla pari opportunità nel mondo del lavoro:

		(Lire)
Campi spa Appiano Gentile (CO) ..	Consolidamento e sviluppo della cultura sulle pari opportunità in campi: lo sviluppo professionale femminile .....	275.000.000
Bic Piemonte spa (TO) .....	«Sapri»: dalla scuola al progetto d'impresa ....	175.000.000
Nordica spa Trevignano (TV) .....	Intervento formativo rivolto alle lavoratrici per l'accesso alla qualifica di «Operatore specializzato alla qualità» .....	130.000.000
Olivetti spa Ivrea (TO) .....	Sperimentazione del telelavoro .....	249.000.000
Pari e Dispari srl (MI) .....	Creazione servizi a supporto di donne impiegate in lavori precari e saltuari .....	225.000.000
Promoiimpresa + Aliasnet srl (MN) .	Itinerario donna .....	188.000.000
Azienda Cons. Trasporti Tep (PR) ..	Intervento formativo al ruolo di conducente di linea per 30 donne disoccupate .....	90.000.000
Cons. Terziario Donna (CN) .....	Intervento formativo volto a favorire l'avvio di attività autonome di 20 donne in mobilità ....	124.000.000
Cons. Solidarietà Soc. + CISL (FO)	Progetto di un percorso di ricerca e formazione alla dirigenza delle cooperative sociali .....	60.000.000
Coop Lombardia srl (MI) .....	Progetto di azione positiva finalizzato allo sviluppo professionale delle lavoratrici di Coop Lombardia .....	250.000.000
Api Formazione srl + Apid (TO) .	Nuove imprenditrici .....	255.000.000
Centro Italiano Femminile (GE) ....	Intervento formativo per governante d'albergo ..	150.000.000
Cipa AT Centre .....	I nuovi tempi delle donne: da casalinga rurale a imprenditrice agrituristica .....	120.000.000
Donnalavorodonna .....	Azioni di orientamento per lo sviluppo di professionalità nelle aree ambiente e territorio ....	100.000.000
Coop. Assist. Familiare + CISL (MI) ..	Intervento formativo per sbocchi occupazionali nella ristorazione a domicilio .....	90.000.000
CISL Milano .....	Software amichevole per un bilancio di parità .	100.000.000
La Corte della Miniera snc (Urbino)	Progetto donna artista <i>manager</i> .....	120.000.000
Uniroyal Chimica spa (LT) .....	Silvia: un'azione positiva per la crescita professionale .....	120.000.000
Cons. Mario Negri Sud (Chieti) ....	Intervento per la formazione al ruolo di documentalista .....	154.000.000
Nautia srl (Roma) .....	Sviluppo delle capacità organizzative e gestionali per le socie della Cooperativa .....	33.000.000
A.L.FOR. CGIL (Roma) .....	Il fenomeno del caporalato nella Regione Lazio ....	65.000.000
Aris srl (PG) .....	Orientamento e diversificazione dei mestieri delle donne .....	160.000.000
Consorzio Assoforr csrl (Roma) ....	Individuazione e realizzazione di azioni positive per pari opportunità in contesti cooperativi ..	230.000.000
Cenasac (Roma) .....	Azione per lo sviluppo delle capacità organizzative per il consolidamento di iniziative nel settore agrituristico .....	208.000.000
Cenasac (Roma) .....	Indagine sul ruolo delle giovani imprenditrici agricole e intervento per lo sviluppo della loro professionalità .....	173.000.000
Enfap UIL Abruzzo (PE) .....	Centro risorsa impresa-donna .....	250.000.000
Errepi srl (Prato) .....	Servizi innovativi mediante l'applicazione delle tecnologie informatiche .....	55.000.000
Inforcoop (Roma) .....	Bilancio positivo .....	160.000.000
CGIL CISL UIL (Roma) .....	Lo sviluppo manageriale di genere nelle organizzazioni sindacali: il nuovo <i>management</i> strategico .....	190.000.000
CGIL CISL UIL (Roma) .....	Rispetto della dignità e dei diritti delle persone sui luoghi di lavoro. Elaborazione di un codice di buona prassi .....	50.000.000

CGIL (Toscana) .....	Donne ed organizzazione sindacale: valorizzazione della partecipazione femminile all'interno della struttura sindacale .....	140.000.000
Clio srl (LE) .....	Le pari opportunità nell'oceano di <i>Internet</i> ....	151.000.000
Eci Sud snc (BA) .....	Azione positiva rivolta alla qualificazione di donne sottorappresentate nel settore dell'edilizia urbana ed industriale .....	117.000.000
Stilnovo Bioedilizia (BA) .....	Consulenti in architettura bioecologica .....	180.000.000
Consorzio Consulting (BA) .....	Corso di qualificazione professionale per addette alla promozione turistico-congressuale .....	180.000.000
Consorzio CSA (LE) .....	Corso di analisi tempi, metodi e organizzazione della produzione nel settore calzaturiero e tessile-abbigliamento .....	110.000.000
Consorzio Iconos (BA) .....	Progetto Ossidiana .....	247.000.000
Koinos srl (BA) .....	Progetto Arianna: un percorso di promozione. Sostegno di «modelli al femminile» nel <i>management</i> dell'imprenditoria sociale .....	100.000.000
L'Orsa Maggiore srl (NA) .....	Progetto «Le strade delle donne» .....	124.000.000
Aristeas (PZ) .....	Domina via cavo: progetto di promozione della imprenditorialità femminile .....	170.000.000
CON.SO.P. srl (BA) .....	Progetto futura .....	77.000.000
Feedback sas (BA) .....	La donna nell'animazione turistica .....	170.000.000
FORM.In. (NA) .....	Spazi e tempi del lavoro al femminile .....	100.000.000
FORM. e S. Brindisi .....	Iniziative per lo sviluppo del lavoro autonomo e delle capacità imprenditoriali femminili nella valorizzazione dei prodotti rurali .....	201.000.000
Parità e Differenza snc (BA) .....	Progetto Archivia .....	262.000.000
Progetto Cultura srl (BA) .....	Formazione di operatrici culturali per il restauro di materiale cartaceo e pergameneo .....	180.000.000
CGIL (PA) .....	Progetto Donna .....	170.000.000

che le maggiori organizzazioni sindacali – CGIL, CISL e UIL, usufruiscono del 17 per cento delle organizzazioni di tale somma, pari complessivamente a 1 miliardo e 380 milioni di lire;

che la palma del progetto più costoso spetta alla S.P. & S., una società di Roma beneficiaria di 300 milioni di lire per un progetto che riguarda l'introduzione di nuovi processi gestionali, organizzativi e formativi per migliorare le opportunità occupazionali e le potenzialità imprenditive delle giovani laureate in psicologia;

che altri progetti di azione positiva destano perplessità sulla loro utilità, considerata la modestia dei fondi messi a disposizione, come quello intitolato «Intervento finalizzato alla valorizzazione del ruolo femminile all'interno della Cisl di Parma», per il quale tale organizzazione ha incassato 25 milioni di lire, oppure la proposta della società Nautia srl e finanziata con 33 milioni, che mira allo «sviluppo delle capacità organizzative e gestionali per le socie della cooperativa»;

che l'aspetto più incomprensibile di tali stanziamenti risiede nella «vaghezza» dei progetti, per i quali non si capisce quale sia l'interesse dello Stato, difatti, se i 90 milioni dati alla Cgil di Roma per la creazione di un Centro servizi per anziani risultano appena giustificati, non altrettanto si può dire del progetto «Software amichevole per un bilancio di parità», per il quale la Cisl di Milano ha ottenuto un finanziamento di 100 milioni di lire, o di quello dal titolo vagamente poetico «Silvia: un'azione positiva per la crescita professionale», per il quale la Uniroyal Chimica spa di Latina ha ricevuto 120 milioni di lire;

che sarebbe interessante verificare l'utilità sociale dei consulenti in architettura bioecologica, per la cui formazione una società di Bari, la Stilnovo Bioedilizia, ha ottenuto un finanziamento di 180 milioni di lire,

considerato che la promozione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna non identifica settori, per i quali vi siano reali discriminazioni tra i due sessi, tant'è che il Presidente del Consiglio Romano Prodi, con una «gustosa» direttiva, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio scorso esorta i suoi Ministri a «favorire e incrementare la conoscenza del percorso delle donne nella storia del loro contributo al progresso della società» e ad adottare «... misure di protezione e di ricerca di occasione di lavoro per le donne che vogliono sottrarsi al racket della prostituzione...!».

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare la validità di applicazione nel mondo del lavoro dei «progetti di azione positiva», che sino ad ora si sono rivelati una sorta di *escamotage* per erogare sussidi a fondo perduto a favore di grandi industrie, cooperative e sindacati.

(4-07361)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente, in via preliminare, che l'articolo 2, comma 1, della legge n. 125 del 1991 prevede che i soggetti che hanno diritto ad ottenere il finanziamento dei progetti di azione positiva siano proprio le imprese, anche in forma cooperativa, i loro Consorzi, gli enti pubblici economici, le Associazioni sindacali dei lavoratori ed i centri di formazione professionale.

La discrezionalità del Comitato nazionale di parità è relativa solo al contenuto dei progetti e non ai soggetti proponenti, in relazione alle finalità stabilite dall'articolo 1 della succitata legge.

Si rappresenta, poi, che dal 1991, anno di entrata in vigore della legge n. 125, sino ad oggi, sono stati raggiunti risultati, per quanto riguarda il lavoro femminile, in relazione all'inserimento lavorativo delle donne, alla loro progressione di carriera, allo sviluppo di attività autonome, a regimi di orario in grado di armonizzare i tempi di lavoro con i tempi di vita, nonchè la valorizzazione del lavoro casalingo attraverso la sua trasformazione in occasioni di attività imprenditoriale (piccolo artigianato, turismo, accoglienza alberghiera).

Infine, nel sottolineare che il «fantasioso» nome attribuito ai progetti, scelto dai soggetti proponenti, nulla toglie alla verificata validità dei progetti stessi, si comunica che il Comitato di parità ha promosso una ricerca monitoraggio sui progetti approvati e finanziati dal 1991 al 1996, al fine di verificare i risultati di quelli giunti a conclusione.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(12 dicembre 1997)

---

TURINI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che a tutt'oggi si ha un percorso autostradale europeo che, scendendo da Londra, seguendo la costa del Mediterraneo, raggiunge prati-

camente Palermo, interrotto solamente nel tratto tosco-laziale da Livorno a Civitavecchia;

che sin dal 1969 la SALT ebbe la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, chiamata A12;

che nel 1975, dopo il manifestarsi dei primi ostruzionismi, la cosiddetta «legge La Malfa» bloccava tutte le costruzioni di questa autostrada;

che con la legge n. 525 del 1985 si autorizzava la spesa dei primi 15 miliardi per la progettazione e l'avvio delle opere da parte della SALT;

che da allora opposizioni di ogni genere sono culminate nel 1990 con la bocciatura del tracciato A12 da parte del ministro Ruffolo;

che solamente nel 1993, con il Ministro dei lavori pubblici onorevole Merloni si ha il primo collegamento realizzato nel tratto Livorno-Rosignano e l'impegno dello stesso Ministro a portare a conclusione l'intera opera mentre invece continuava il lavoro per l'ammodernamento dell'Aurelia;

che venerdì 18 ottobre 1996 vi è stato in Grosseto un convegno su «A12: l'autostrada per l'Europa», organizzato dal Comitato permanente per la realizzazione dell'autostrada Livorno-Civitavecchia;

che in quel convegno, secondo le relazioni del presidente del Comitato dottor Dringoli ed il vice presidente della regione Toscana consigliere Ginanneschi, si porrebbe praticamente fine alla realizzazione dell'autostrada A12 puntando esclusivamente sull'ammodernamento definitivo della vecchia Aurelia, definendola autostrada con pagamento di un pedaggio;

che secondo un comunicato stampa, redatto dal Comitato permanente per la realizzazione dell'autostrada A12, vi sarebbe già un accordo fra la regione Toscana e il Ministro dei lavori pubblici per il completamento della direttrice tirrenica fra Rosignano e Civitavecchia;

che nel convegno il presidente della SALT ha presentato il progetto di fattibilità per la realizzazione del tratto mancante della Rosignano-Civitavecchia, progetto in accordo con la regione Toscana;

che in tale accordo si prevede l'abbandono del progetto iniziale della vera autostrada (A12) che verrebbe sostituita con un miglioramento della superstrada Aurelia nel tratto Rosignano-Grosseto, senza peraltro specificare con esattezza quale sorte toccherà nella tratta Grosseto-Civitavecchia limitandosi ad avanzare tre opzioni completamente diverse fra loro;

che il costo dell'intera operazione dovrebbe essere finanziato attraverso interventi di capitali privati, realizzati con mutui e pedaggi da far pagare nel tratto Rosignano-Grosseto,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia rinunciato definitivamente alla costruzione della autostrada A12 tradendo quanto era stato deliberato nel piano per la viabilità di grande comunicazione con la legge n. 531 del 1982;

se non si ritenga che la costruzione dell'autostrada, secondo le indicazioni della legge n. 531 del 1982, risolverebbe ancora oggi il grave problema del supertraffico della A1, nel tratto Firenze-Bologna, fa-

cendo così risparmiare allo Stato oltre 2.500 miliardi con la soppressione della «famosa» variante di valico;

se il Governo sia a conoscenza della grave situazione socio-economica delle zone comprendenti gran parte delle province di Livorno e Grosseto attraversate dalla superstrada Rosignano-Grosseto, zone inserite nell'obiettivo 2 della Comunità europea con una disoccupazione giovanile che raggiunge punte del 20 per cento;

se ritenga giusto, alla luce di quanto sopra esposto, far pagare un pedaggio, caso unico in Italia, a quelle popolazioni residenti in tale zone;

se il Governo sia a conoscenza delle tariffe sui pedaggi che saranno imposte e chi assicurerà la trasparenza delle stesse;

quanto sia costato complessivamente dal 1982 ad oggi l'ammmodernamento dell'Aurelia e quale sia l'esito delle varie inchieste giudiziarie sull'intera vicenda.

(4-06117)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, la Direzione Generale del Coordinamento Territoriale di questo Ministero ha comunicato che i lavori di completamento dell'autostrada A12 non risultano compresi nel Programma triennale 1997-1999.

Il progetto di completamento del collegamento autostradale inizialmente predisposto dalla SAT – Società Autostrada Tirrenica –titolare della concessione per la realizzazione dell'autostrada Livorno-Civitavecchia prevedeva la realizzazione del tratto di autostrada A12 fra Livorno e Cecina, attualmente completato, nonché la «chiusura» del collegamento col tronco Cecina-Civitavecchia, da realizzare nell'ipotesi progettuale elaborata dalla concessionaria, mediante una autostrada con sezione a tre corsie per senso di marcia e corsia di emergenza.

Il Ministero dell'ambiente, nell'esprimere il parere di competenza su detto progetto, sottolineava l'esigenza di utilizzare standard di progettazione maggiormente flessibili ed aderenti alle caratteristiche ed alla sensibilità del territorio attraversato, al fine di mitigare l'impatto ambientale, anche in analogia alle caratteristiche riscontrabili sui tratti autostradali limitrofi.

La predetta Direzione generale riferisce altresì che, considerata la necessità di prevedere interventi mirati e diversificati in relazione alla peculiarità del territorio attraversato, la Società Autostrada Tirrenica proponeva, per il tratto a nord (Cecina-Grosseto Sud), l'adeguamento in sede della Variante all'Aurelia, per il tratto a sud (Grosseto sud-Civitavecchia) la realizzazione dell'autostrada sul sedime dell'attuale Aurelia, o, in alternativa, di una particolare tipologia di nuovo tracciato autostradale identificabile come «autostrada-parco».

La SAT, tuttavia, a causa di un grave squilibrio economico-finanziario, si trovava nell'impossibilità di ultimare i lavori.

Nel frattempo, in occasione della visita del Ministro *pro-tempore* alla regione Toscana in data 11 settembre 1996, veniva costituito un

gruppo di lavoro con il compito di valutare e definire le proposte operative concernenti il soggetto attuatore ed il connesso meccanismo di finanziamento in ordine all'intervento in argomento.

Detto gruppo di lavoro, composto dall'Assessore regionale all'Urbanistica, Trasporti, Viabilità e Casa della Toscana, i rappresentanti dell'ANAS, il Capo Compartimento ANAS di Firenze ed i delegati della Società Autostrade di Pisa, ha condiviso l'ipotesi di operare sul tracciato esistente, apparendo una variante allo stesso di difficile attuazione, considerata l'esistenza di zone limitrofe protette e la presenza di numerosi insediamenti urbani nelle vicinanze.

In sostanza, l'ipotesi di lavoro sulla quale si sta attualmente operando è quella di realizzare un adeguamento in sede, in relazione al quale l'attuale conformazione dell'Aurelia permette una ideale suddivisione della stessa in due tronchi: Cecina-Grosseto e Grosseto-Civitavecchia; il primo tratto è già a due corsie per ogni senso di marcia e, pertanto, l'adeguamento riguarderebbe la realizzazione della corsia di emergenza, nonché la rimodulazione degli esistenti accessi a raso in complanari.

Per quanto invece attiene al secondo tratto, le cui problematiche risultano più complesse a causa dell'inadeguatezza dello stato attuale in relazione ai presumibili volumi di traffico, l'ANAS, nel corso di una riunione tenutasi in data 3 marzo 1998, ha proposto una soluzione consistente nell'adeguamento della S.S.1 Aurelia a strada extraurbana principale del tipo III Norme CNR (larghezza della sezione metri lineari 21,10) fiancheggiata in determinate zone da strade parallele complanari al traffico locale.

Al riguardo sono emerse diverse posizioni, tutte comunque concordanti sulla necessità di un intervento di ammodernamento e potenziamento del collegamento Grosseto e Civitavecchia.

In particolare, secondo il parere della Società Autostrade, tale tratto dovrebbe assumere caratteristiche di tipo autostradale, sia pure con opportune misure di salvaguardia delle esigenze di viabilità locale, con sezione a 24 metri lineari, mediante interventi di ampliamento della sede attuale; tale intervento, secondo la concessionaria, sarebbe in grado di alleggerire la pressione di traffico sul nodo autostradale fiorentino e potrebbe essere realizzato in totale autofinanziamento.

Le regioni e gli enti locali propendono, invece, per l'adeguamento, la razionalizzazione e la messa in sicurezza dell'attuale strada statale Aurelia (con sezione di metri lineari 18,60), che quindi dovrebbe mantenere le caratteristiche di utilizzabilità non soggetta a pedaggio.

Infine, la predetta Direzione Generale ha fatto presente che tali diverse proposte, attesa la rilevanza strategica dell'intervento in argomento, saranno sottoposte alle necessarie verifiche in sede istituzionale e tecnica, anche ai fini della quantificazione dei costi e della individuazione delle relative modalità di copertura finanziaria, in vista dell'inserimento dello stesso nelle future programmazioni.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*

BARGONE

(4 dicembre 1997)

VEDOVATO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1996, è stato approvato il piano per il risanamento idrogeologico del fiume Toce; tale piano impone vincoli di inedificabilità anche in aree definite «conoidi di deiezione stabilizzati», con l'immediata applicazione delle misure di salvaguardia, bloccando l'attività edilizia praticamente su tutto il territorio dei comuni di fondovalle, compresi i comuni di maggiori dimensioni come quelli di Domodossola e di Villadossola; si è così determinata una situazione per certi versi paradossale, poichè riguarda aree su cui insistono nuclei storicamente edificati, e per altri preoccupante dal momento che essa rischia di avere effetti fortemente penalizzanti anche in termini sociali ed economici;

che risulta che i sindaci dei comuni interessati non sono stati a suo tempo minimamente coinvolti nella fase di redazione del piano ed anzi non erano stati nemmeno informati della sua adozione, nè alcuno si era preoccupato di illustrare le conseguenze tecnico-amministrative della normativa introdotta; in altri termini il piano non era stato nemmeno notificato ai sindaci e nessuno sembra in grado di fornire e di mettere a disposizione la cartografia ufficiale necessaria ad individuare con l'indispensabile precisione gli elementi essenziali del piano;

che i sindaci di loro iniziativa se ne sono occupati ed hanno reperito unicamente fotocopie anonime prive di qualsiasi ufficialità; una situazione particolarmente grave perchè la cartografia avrebbe dovuto essere allegata al provvedimento formale di approvazione, vale a dire al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma non ve ne è traccia;

che risulta inoltre che le amministrazioni locali abbiano in animo di avviare un contenzioso in sede giurisdizionale per ottenere l'annullamento del provvedimento che appare gravemente viziato sul piano della legittimità oltre ad essere nel merito non completamente condivisibile per gli aspetti sopra evidenziati,

si chiede di conoscere se non si ritenga di prendere atto dei gravi vizi procedurali relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione provvedendo conseguentemente in sede di autotutela alla revoca del provvedimento ed alla sua riadozione in modo da affrontare anche i problemi di merito sollevati dai comuni interessati, ponendo in questo modo i sindaci in condizione di svolgere con serenità le proprie funzioni ed evitando di costringerli ad avviare defatiganti procedure contenziose.

(4-06784)

(2 luglio 1997)

RISPOSTA. – Lo Schema previsionale programmatico (SPP) del bacino del fiume Toce è stato adottato dalla medesima Autorità, sulla base di una proposta trasmessa dalla regione Piemonte ed elaborata

dalla Comunità montana Valle Ossola, per conto della stessa regione ed in rappresentanza di tutti gli enti locali interessati.

La proposta contiene un'analisi dettagliata delle condizioni di rischio idrogeologico e delle tutele esistenti sul territorio, supportata anche da cartografie alla scala 1:10.000 e 1:25.000, dalla quale emerge la necessità di un adeguamento della normativa d'uso del suolo operante sul bacino.

In attesa di tale adeguamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 102 del 1990, sono stati individuati nello SPP gli ambiti ad alto rischio da sottoporre a vincolo di inedificabilità.

L'autorità di bacino suindicata ha fatto inoltre presente che le approssimazioni riscontrate nella delimitazione delle aree sottoposte a vincolo derivano esclusivamente da carenze del quadro conoscitivo trasmesso; inoltre le disposizioni introdotte dallo Schema previsionale in relazione all'uso del suolo «possono essere modificate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 56 del 1977 e successive modificazioni, con particolare riguardo agli articoli 9 e 9-bis, sulla base di indagini e studi idraulici, geologici e geotecnici conformi alle norme di settore».

L'Istituto suindicato ha infine riferito che intende integrare la normativa suesposta, prevedendo la possibilità, da parte degli enti locali, di presentare proposte di modificazione dei perimetri delle aree vincolate – anche in seguito alla realizzazione di opere di salvaguardia idraulica e idrogeologica – nonchè di trasferire i limiti delle aree stesse sulla cartografia del Piano regolatore nel rispetto dell'unitarietà degli elementi morfologici rilevabili a scale di dettaglio.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*

MATTIOLI

(18 dicembre 1997)

---

VERALDI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –  
Premesso:

che con la riorganizzazione posta in essere tra il 1995 ed il 1996, la Telecom ha percorso la strada dell'accentramento, irrobustendo i presidi nelle otto regioni principali (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia), sguarnendo, sottraendo competenze, in qualche caso annullando i presidi regionali aziendali delle rimanenti regioni, tra cui la Calabria;

che tale tendenza, iniziata nell'agosto 1995, si è progressivamente estesa fino a toccare l'apice a seguito dell'ulteriore «riassetto divisionale» delle divisioni rete e clienti *business* avvenuto nel dicembre 1996;

che in particolare per quanto riguarda la divisione clienti *business* il rapporto con l'utenza relativo alla denuncia di disservizi viene accentrato nelle sedi di direzione territoriale; nel caso della Calabria da Catanzaro a Palermo;



che si assiste, pertanto, alla ridicola situazione per cui un utente di Catanzaro che denuncia un disservizio dialogherà non già direttamente, come il raziocinio farebbe prevedere, con il centro di lavoro prodotti e sistemi locale che dovrà intervenire per riparare il guasto, bensì dovrà dare segnalazione del guasto all'operatore della DTGB di Palermo, il quale a sua volta attiverà l'operatore Telecom di Catanzaro;

che una volta ripristinato il servizio sarà quindi l'operatore di Palermo, avvertito dall'operatore di Catanzaro, a segnalare la cosa all'utente di Catanzaro;

che nel contempo, mentre in tutta Italia avviene il processo di «accentramento gestionale» che dà luogo a disservizi, lungaggini e trafille burocratiche impensabili in un settore di avanguardia quale quello delle telecomunicazioni, Telecom si prepara ad affrontare la liberalizzazione dei servizi potenziando la rete dei venditori; come dire: l'importante è acquisire il cliente, quanto al servirlo bene è un altro discorso,

si chiede di conoscere se non si intenda intervenire presso la Telecom affinché tali disfunzioni siano sollecitamente eliminate.

(4-04467)

(27 febbraio 1997)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i problemi relativi all'organizzazione aziendale della concessionaria Telecom rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della predetta società.

Non si è mancato tuttavia di interessare la citata concessionaria la quale ha significato che, a seguito della fusione per incorporazione in SIP delle concessionarie Italcable, Iritel, Telespazio e Sirm avvenuta il 18 agosto 1995 con la creazione della società Telecom Italia, è stato necessario avviare un processo di razionalizzazione delle attività e delle strutture dipendenti dalle aziende confluite nella Telecom, al fine di evitare duplicazioni e rendere più efficace il processo produttivo.

La ristrutturazione territoriale recentemente attuata ha previsto la riorganizzazione delle varie direzioni generali attraverso la creazione di alcuni uffici, l'accorpamento di altri già esistenti, la diversificazione dei compiti espletati, allo scopo di raggiungere il doppio obiettivo della massima soddisfazione delle esigenze dell'utenza e del contenimento dei costi.

Il nuovo modello organizzativo, ha precisato la concessionaria, prevede ancora oggi una capillare presenza di uffici su tutto il territorio nazionale ed è stato discusso ed avviato in pieno accordo e nel rispetto delle intese raggiunte, il 10 agosto 1995 ed il 5 dicembre 1996, con le organizzazioni sindacali, alle quali è stato ampiamente e tempestivamente illustrato, anche relativamente ai risvolti ed ai riflessi che esso avrebbe comportato in termini di occupazione e mobilità del personale.

Tale accordo individua soluzioni innovative e flessibili idonee a conseguire il maggior numero possibile di reimpieghi produttivi,

facendo limitato ricorso a provvedimenti di riduzione del personale senza attuare procedure straordinarie e traumatiche.

D'altra parte, la marcata evoluzione tecnologica in atto ha determinato un tendenziale decremento delle attività operative da svolgere sui territori decentrati ed una progressiva accentuazione delle attività di governo e controllo a distanza degli impianti e della rete di telecomunicazioni.

Per quanto concerne in particolare la regione Calabria la concessionaria ha precisato che il processo di razionalizzazione aziendale ha riguardato soltanto alcune strutture per cui è stato possibile limitare il ricorso ai provvedimenti di mobilità del personale che, peraltro, sono stati prevalentemente disposti in ambito regionale.

L'adozione di tecnologie avanzate consente, infatti, di dirottare il traffico telefonico presso sedi diverse da quelle di provenienza che presentano esuberanti produttivi; nel settore del servizio «12 - Servizio informazione elenco abbonati» è stato possibile il reimpiego di circa 100 lavoratori, che gestiscono il traffico proveniente da Firenze, Napoli e Roma.

Relativamente all'attività di «Programmazione della rete e della diagnostica dei disservizi» la Telecom ha precisato che l'utilizzo di strumenti di telediagnosi, tecnicamente avanzati, consente di acquisire in tempo reale ogni informazione utile alla risoluzione dei vari problemi tecnici.

Ai centri di lavoro periferici vengono pertanto inoltrati soltanto i reclami che richiedono l'intervento del tecnico presso il cliente; ciò consente un più efficiente impiego delle risorse lavorative con conseguente migliore offerta del servizio agli utenti.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(22 dicembre 1997)

---

WILDE. - *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* - Premesso:

che la Federazione italiana aerobica e fitness (FIA e F), costituita in Roma in data 14 settembre 1990, dopo aver raccolto numerosi successi a livello internazionale, ha richiamato l'interesse della Federazione ginnastica d'Italia (FGdI), così da determinare l'inserimento dell'aerobica nelle proprie attività istitutive; in tal modo la FGdI è in grado di avvalersi dei finanziamenti pubblici che lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 426 del 1942, riconosce sotto forma di contributi ordinari al CONI, sia per attività agonistiche che dilettantistiche; nel periodo 1990-94 il CONI avrebbe ricevuto complessivamente circa 4000 miliardi quale ente di diritto pubblico non economico (legge 20 marzo 1975, n. 70);

che la legge n. 426 del 1942 esclude le regole della concorrenza affidando, ai sensi dell'articolo 2, al CONI e alle 39 federazioni sportive

nazionali (FSN), quali organi tecnici, l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale ed il perfezionamento atletico, con particolare riferimento al miglioramento fisico e morale della razza, ciò in base anche al regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25; le federazioni, in virtù del sistema monopolistico, sono considerate *de jure e de facto* le uniche associazioni abilitate ad organizzare le rispettive attività sportive sia agonistiche che dilettantistiche;

che è importante rilevare che il CONI, nei suoi compiti di monopolista, assorbe nel suo ordinamento anche altri sport agonistici diversi da quelli organizzati dalle federazioni sportive nazionali che qualifica come discipline associate (ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 426 del 1942;

che il rapporto finale preparato da Cooper & Lybrand per la Direzione generale X della Commissione delle comunità europee evidenzia, in linea di principio, che chiunque è libero di costituire un'organizzazione con finalità sportive, e quindi si possono costituire altre federazioni o leghe di società sportive; quindi non ci dovrebbero essere barriere legali che impediscano la pluralità e la concorrenza, già confermate anche dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia (caso Jean Marc Bosman);

che nel caso specifico della Federazione italiana aerobica e fitness si è di fronte al caso di una organizzazione federativa privata in concorrenza con quella pubblica che continua a ricevere contributi statali,

l'interrogante chiede di sapere:

quali soluzioni si intenda attivare, onde evitare che gli sforzi e gli investimenti fatti da tale federazione, nonché i brillanti risultati agonistici nazionali ed internazionali, siano neutralizzati dal sistema monopolistico del CONI, ciò in base a leggi ormai superate;

se il Ministro in indirizzo ritenga l'attuale posizione del CONI regolare a tutti gli effetti di legge, soprattutto in relazione agli articoli 85 ed 86 del trattato della Comunità europea, che mantengono nell'ordinamento statuale un sistema monopolistico che disciplina l'organizzazione delle attività sportive, sia agonistiche che dilettantistiche, in base alla legge n. 426 del 1942; fino ad ora non sono state tra l'altro applicate le disposizioni della legge n. 138 del 1992 che prevedono la promulgazione di una legge-quadro sullo sport;

se, in base al caso Bosman che riguarda il contesto della concorrenza, la nozione di impresa abbracci qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dal suo *status* giuridico e dalle sue modalità di finanziamento;

se, in base a tale definizione, non si debbano sottrarre le attività sportive agonistiche sia professionistiche che dilettantistiche;

se non sia da ritenersi urgente porre rimedio a tale situazione anche attraverso l'abrogazione della legge n. 426 del 1942, visti i numerosissimi punti che sono in contrasto con le norme comunitarie sulla concorrenza, con particolare riferimento agli articoli 85 ed 86 del trattato della Comunità europea, nonché provvedere a tagli di contributi viste le necessità congiunturali in cui versa il paese.

(4-05222)

(9 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione in oggetto, una volta acquisiti ulteriori elementi di informazione da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Ginnastica d'Italia.

Da un punto di vista generale occorre premettere che l'ordinamento sportivo italiano, facente capo al CONI e alle Federazioni sportive nazionali, opera in stretta connessione con l'ordinamento sportivo internazionale. Il CONI infatti rappresenta nel nostro Paese il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e le Federazioni sportive nazionali sono articolazioni delle rispettive Federazioni sportive internazionali.

Il legislatore italiano, tenuto presente il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, ha costantemente riconosciuto tale peculiarità (che rientra, secondo la migliore dottrina giuridica, nella teoria degli «ordinamenti sovranazionali»).

Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 si legge infatti che «il CONI persegue le finalità previste dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale olimpico (CIO).

La regola 32 della Carta olimpica (punto 1.2) stabilisce che «un Comitato Nazionale olimpico non può riconoscere più di una Federazione nazionale per ogni sport regolamentato dalla rispettiva Federazione internazionale». In ogni Paese non vi può essere pertanto che una sola Federazione per ogni sport.

Al riguardo anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 157, all'articolo 30, comma 2, recependo le norme del CIO, stabilisce «che per uno stesso sport può essere costituita una sola Federazione».

Con riferimento all'oggetto dell'interrogazione, si ricorda che la Federazione internazionale Ginnastica (FIG) ha riconosciuto ufficialmente l'aerobica quale propria disciplina, con decisione assunta nel corso del Congresso del 12-13 maggio 1994.

Successivamente la FIC strutturava il settore con una Commissione tecnica ad *hoc*, organizzava un primo *stage* tecnico, il primo corso per giudici internazionali, e istituiva il 1° Campionato del Mondo a Parigi (dicembre 1995).

Le principali organizzazioni private internazionali, venute a conoscenza delle iniziative FIG, chiedevano di entrare nel movimento internazionale richiedendo il loro riconoscimento.

Viste le richieste, la FIG sottoscriveva prima con la IAF un atto preliminare di collaborazione e un protocollo di cooperazione e, poi, con la Fisaf (altra organizzazione internazionale) un atto preliminare di cooperazione.

In entrambi i documenti, comunque, è chiaramente specificato che l'attività di tali organizzazioni deve essere svolta in collaborazione con le Federazioni nazionali e la partecipazione alle attività della FIG è consentita soltanto a seguito di iscrizione tramite la Federazione nazionale competente.

In previsione della scelta della FIG, la Federazione Ginnastica d'Italia, con una serie di delibere del Consiglio federale, ha strutturato un proprio settore per la ginnastica aerobica nella sezione di Ginnastica Generale, analogamente a quanto fatto dalla FIG, attraverso il quale ef-

fettuare corsi di aggiornamento e formazione per tecnici e giudici, le attività agonistiche del settore, l'inquadramento fra i tesserati federali dei praticanti etc..

Nel contempo è stato firmato un protocollo di collaborazione con gli Enti di Promozione sportiva anche per le attività di aerobica.

Essendo l'aerobica una disciplina regolamentata, nel rispetto delle norme della FIG, dalla Federazione Ginnastica d'Italia, ne discende che detta regolamentazione rientra nell'autonomia tecnica, amministrativa e di gestione che la legge garantisce alle Federazioni sportive nazionali (legge 23 marzo 1981, n. 91) e non v'è dubbio che in tale autonomia rientra anche quella relativa alla formazione dei propri operatori tecnici, quali gli istruttori di aerobica. Nell'ambito di detta autonomia va pertanto valutata anche la previsione della limitazione del numero delle persone da ammettere ai corsi, in analogia a quanto previsto di norma per gli altri corsi federali per la formazione dei tecnici sportivi.

Alla luce di quanto sopraesposto la FIAeF non può essere legittimamente riconosciuta da parte del CONI nè come Federazione sportiva nazionale nè quale Disciplina associata.

Oltre alle richiamate norme dell'ordinamento sportivo internazionale, gli articoli 5 della legge n. 426/1942 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157/1986 stabiliscono infatti che per uno stesso sport possa essere costituita una sola Federazione e, rientrando l'Aerobica nelle discipline della Federazione Ginnastica d'Italia (come previsto dalla FIG), l'eventuale riconoscimento di una specifica Federazione sportiva al riguardo contrasterebbe apertamente con le succitate disposizioni. La FIAeF non può essere inoltre riconosciuta come Disciplina associata al CONI in quanto ciò sarebbe in contrasto con le disposizioni contenute nei «Principi informativi degli Statuti federali» deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI, i quali stabiliscono che per ogni attività sportiva può essere riconosciuta una sola «Disciplina associata» e che la Disciplina associata non può prevedere tra i compiti istituzionali la pratica di una specialità ricompresa in una Federazione internazionale riconosciuta o meno dal CIO, se esiste nell'ordinamento del CONI la corrispondente Federazione sportiva nazionale», e, a tale proposito, si richiamano le considerazioni esposte in precedenza.

Nella fattispecie non sembra ipotizzabile, come sostenuto dalla FIAeF, alcuna violazione degli articoli 2, 3 e 18 della Costituzione.

L'articolo 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali; l'articolo 3 a sua volta stabilisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini; l'articolo 18 infine stabilisce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente, senza autorizzazioni, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale.

Da questi precetti discende la conseguenza che non si può vietare a soggetti privati di organizzare, anche attraverso associazioni (che si possono denominare anche Federazioni) lo svolgimento dell'attività della Ginnastica Aerobica: ma ciò non comporta evidentemente l'obbligo del CONI (o della Federazione Ginnastica d'Italia) di

riconoscere a questi soggetti la rappresentatività della predetta attività sportiva nell'ambito dell'ordinamento del CONI.

Non vi è dubbio che lo sport della Ginnastica Aerobica abbia anche profili di carattere agonistico e che sotto tale aspetto la stessa possa essere inquadrata nella Federazione Ginnastica d'Italia.

Ma il carattere agonistico non impone, per ciò solo, al CONI il riconoscimento di altre organizzazioni con violazione del proprio ordinamento.

Quanto all'assunto che nel caso di specie si configurino una violazione del diritto di iniziativa economica (tutelato dalla legge n. 287/90 in attuazione dell'articolo 4 della Costituzione) e una posizione «dominante» della Federazione Ginnastica d'Italia, che determinerebbe un danno alle organizzazioni libere e privatistiche che gestiscono l'Aerobica, esso è stato ritenuto infondato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tale Autorità, con lettera del 12 dicembre 1995, ha precisato che la tesi di cui sopra non può essere seguita, in quanto la legge n. 426 del 1942 attribuisce al CONI il coordinamento e la disciplina dell'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata.

La FIAeF ha, di recente, prospettato tre ipotesi di soluzione: 1) riconoscimento dell'aerobica quale disciplina associata al CONI o alla FGd'I; 2) riconoscimento da parte della FGd'I dell'aerobica quale disciplina integrante delle attività istitutive della Federazione sullo stesso piano agonistico della ginnastica artistica e della ginnastica ritmico-sportiva; 3) costituzione nell'ordinamento della FGd'I di un Comitato Federale di Aerobica, eletto dall'assemblea delle società che svolgono in via esclusiva tale attività e affiliate al CONI.

Nell'ultima comunicazione del CONI in data 5 novembre 1997 si fa presente che la seconda e la terza soluzione prevedono diverse ipotesi organizzative da realizzarsi all'interno della Federazione Ginnastica d'Italia.

Nella predetta comunicazione si precisa, altresì, che a prescindere dal merito delle stesse, è evidente che tali ipotesi, che hanno il pregio di conformarsi al principio generale dell'ordinamento sportivo che per uno stesso sport può essere riconosciuta una sola Federazione, non possono essere imposte «di diritto», ma potrebbero trovare applicazione solo attraverso gli ordinari meccanismi di democratica formazione della volontà dei competenti organi federali, cui legittimamente parteciperebbero, direttamente o indirettamente, tutti gli aventi diritto, in quanto tesserați alla Federazione Ginnastica d'Italia.

Nel far presente che la questione è stata seguita con la migliore attenzione, si auspica che, alla luce degli orientamenti recentemente espressi dal CONI, la stessa potrà trovare una adeguata soluzione.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(19 dicembre 1997)

ZILIO, MONTAGNINO, BARRILE, GIARETTA, LO CURZIO, FOLLIERI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che nella ultima selezione effettuata dall'Ente poste italiane per il personale laureato inquadrato nel II livello è stata introdotta una barriera anagrafica ritenuta illegittima dai pretori del lavoro interpellati;

viste le sentenze che hanno obbligato l'Ente poste italiane a chiamare alla selezione i ricorrenti della regione Lombardia;

visto:

che la selezione è avvenuta a Roma il 9 ottobre 1996;

che l'Ente poste italiane ha rilasciato alle organizzazioni sindacali un elenco di 92 nominativi del personale della regione Lombardia promosso a quadro di II livello e che in suddetto elenco non risulta esserci nessuno dei ricorrenti,

si chiede di sapere:

quali siano stati i criteri adottati per la selezione a quadro di II livello;

le motivazioni per le quali nessuno dei ricorrenti della regione Lombardia rientra nella lista di «inquadramento personale laureato nell'area quadri di II livello» comunicata alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;

entro quali tempi si intenda inquadrare il personale laureato selezionato a seguito di sentenza del pretore del lavoro, tenuto conto che detto personale possiede titoli, *curricula* personali, capacità professionali ed esperienza tali da far deporre a favore di una promozione.

(4-05266)

(10 aprile 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ex Amministrazione postale in ente pubblico economico, avvenuta ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 71 (di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487), il personale è rimasto alle dipendenze dell'ente con rapporto di diritto privato (articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge).

Per effetto di tale disposizione, e per la mutata natura giuridica del datore di lavoro, tutti gli aspetti connessi alla gestione del personale dipendente, comprese le procedure legate alla progressione della carriera, sono attualmente regolamentati non più da norme di carattere pubblico ma da atti interni, alla stregua di qualunque altra azienda privata, e quindi connessi al potere organizzatorio tipico dell'imprenditore.

Pertanto, ha precisato il citato ente, per la selezione del personale da promuovere all'area quadri è stata usata una procedura atta ad individuare capacità, potenzialità, attitudini e livello culturale del personale interessato all'avanzamento di carriera.

Tale procedura è stata attuata secondo quanto stabilito dalla circolare n. 35 del 7 novembre 1995, attuativa dell'accordo intervenuto tra il medesimo ente e le organizzazioni sindacali il 26 ottobre 1995.

Lo spirito dell'accordo mirava in parte a sanare la posizione degli appartenenti all'area operativa che avessero svolto negli anni precedenti

funzioni riferibili all'area quadri di 2° livello (a questa tipologia è stato riservato il 71 per cento dei posti) ed in parte ad individuare i dipendenti più qualificati dal punto di vista professionale per l'accesso alla medesima area (ad essi è stato riservato il 18 per cento dei posti).

I criteri di preselezione sono stati individuati nella durata delle funzioni superiori svolte per i primi e nel possesso di requisiti professionali apprezzabili per i secondi.

Per quanto riguarda la percentuale dei posti riservati al personale dell'ente in possesso del diploma di laurea (11 per cento), le operazioni di selezione sono state demandate ad un apposito gruppo di lavoro centrale sulla base di criteri improntati alla massima obiettività, tenendo conto sia delle professionalità offerte dai diversi tipi di laurea in relazione alle esigenze aziendali che delle capacità e competenze possedute dagli interessati.

Pertanto - ha precisato l'ente - sono stati privilegiati, tra il personale laureato, coloro che sono risultati in possesso di diplomi di laurea attinenti alle funzioni ed alle attività svolte dall'ente stesso e conseguiti con votazioni elevate; le preferenze hanno considerato anche l'età anagrafica degli aspiranti in modo tale da garantire la formazione di una classe dirigente che fosse in grado, nei prossimi anni, di gestire in modo innovativo il processo di trasformazione e di rilancio dell'attività propria dell'ente.

In tale ottica, sono stati esclusi i nati prima del 1° gennaio 1955 e coloro che si sono laureati dopo il 20 giugno 1995, data a cui è stata riferita la disponibilità dei posti.

In merito ai dipendenti laureati che non sono stati convocati per gli accertamenti professionali presso le sedi EPI della Lombardia e che hanno fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria, il ripetuto ente ha significato che il riesame della posizione degli interessati - i quali hanno ottenuto l'accoglimento in primo grado del proprio ricorso - potrà avvenire solo dopo la pronuncia della Magistratura sull'appello proposto dall'ente stesso.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(20 dicembre 1997)

---